



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1828

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

19/03/2018 - 10:29

Indice

1. DDL S. 1828 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1828	5
1.2.2. Relazione 1828-A	124
1.2.3. Testo approvato 1828 (Bozza provvisoria)	128
1.3. Trattazione in Commissione	130
1.3.1. Sedute	131
1.3.2. Resoconti sommari	132
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	133
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 73 (pom.) del 22/04/2015	134
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 134 (pom.) del 28/03/2017	139
1.4. Trattazione in consultiva	149
1.4.1. Sedute	150
1.4.2. Resoconti sommari	152
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	153
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016	154
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	160
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 708 (pom.) del 14/03/2017	161
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 713 (pom.) del 21/03/2017	166
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 715 (pom.) del 22/03/2017	175
1.5. Trattazione in Assemblea	183
1.5.1. Sedute	184
1.5.2. Resoconti stenografici	185
1.5.2.1. Seduta n. 817 (ant.) del 04/05/2017	186

1. DDL S. 1828 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1828

XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

Titolo breve: *Ratifica Accordi coproduzione cinematografica con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria*

Iter

4 maggio 2017: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1828

approvato

[C.4463](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [177/17](#) del 27 novembre 2017, GU n. 290 del 13 dicembre 2017.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Paolo Gentiloni Silveri](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#) , Ministro dei beni e attività culturali e turismo [Dario Franceschini](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **19 marzo 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 413 del 19 marzo 2015.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , CINEMA E

CINEMATOGRAFIA , BRASILE , CROAZIA , ISRAELE , UNGHERIA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Luigi Compagna](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (dato conto della nomina il 22 aprile 2015) .

Relatore di maggioranza Sen. [Luigi Compagna](#) ([CoR](#)) nominato nella seduta pom. n. 134 del 28 marzo 2017 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 29 marzo 2017; annuncio nella seduta pom. n. 796 del 29 marzo 2017.

Sostituito da Sen. [Emma Fattorini](#) ([PD](#)) il 4 maggio 2017 .

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 22 aprile 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 435 del 22 aprile 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1828

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1828

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

e con il **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** (FRANCESCHINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2015

Ratifica ad esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

Onorevoli Senatori. --

a) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;*

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile costituisce, insieme all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. La volontà espressa in maniera congiunta dalle Parti ad addivenire ad un testo più rispondente alle attuali richieste cinematografiche, in linea con le mutate esigenze normative -- rispetto al precedente Accordo in materia, ancora in vigore -- è finalizzata a fornire uno strumento di facilitazione alla produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possono essere di fulcro nell'ambito commerciale-industriale, rendendosi competitivi, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Brasile ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici.

In particolare:

L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione cinematografica» ed individua le Autorità competenti.

L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.

L'articolo 3 individua le procedure che le Autorità competenti dovranno seguire ai fini dell'approvazione delle domande e stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

L'articolo 4 precisa che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implichi automaticamente la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico.

L'articolo 5 stabilisce i luoghi in cui dovranno essere realizzate le riprese ed autorizza l'impiego di cittadini del Paese ove vengono realizzate le riprese.

L'articolo 6 precisa, per ciascun film coprodotto, negativi e stampe da prevedere ed il loro utilizzo.

L'articolo 7 definisce le tipologie delle versioni linguistiche che si possono realizzare da ciascuna coproduzione cinematografica.

L'articolo 8 stabilisce l'apporto finanziario dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 9 fissa i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.

L'articolo 10 si riferisce alla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un *pool* dei mercati.

L'articolo 11 specifica lo stato giuridico che devono possedere, per la partecipazione ad una coproduzione cinematografica, gli autori, gli attori ed il personale tecnico-artistico coinvolto.

L'articolo 12 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l'Italia o il Brasile siano legati da un Accordo di coproduzione ufficiale.

L'articolo 13 riguarda le facilitazioni inerenti l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica.

L'articolo 14 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 15 delinea l'identificazione della coproduzione cinematografica nei titoli di testa dei film e nel materiale promozionale.

L'articolo 16 prevede la presentazione dei film coprodotti in Festival internazionali.

L'articolo 17 afferma che all'importazione, alla distribuzione ed alla proiezione di produzioni cinematografiche di entrambi i Paesi non verranno applicate alcune restrizioni.

L'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione mista che vigili sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni, sottoponendo alle Autorità competenti delle due Parti, eventuali modifiche che si ritengono necessarie.

L'articolo 19 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo ed annulla e sostituisce il precedente Accordo di coproduzione cinematografica esistente tra i due Paesi.

Definisce, altresì, le condizioni che determinano la cessazione dell'Accordo, assicurandone, in tale caso, il mantenimento dei benefici per le coproduzioni già in stato di avanzamento.

L'articolo 20 stabilisce le procedure da adottare per poter apportare modifiche all'Accordo.

L'articolo 21 definisce le modalità da seguire in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo.

Nell'Allegato vengono delineate le procedure da osservare ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e nel caso si dovessero verificare modifiche contrattuali.

L'Allegato riporta un elenco dei documenti da corredare all'istanza, specificando, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso, con riserva di approvazione.

b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Croata costituisce, congiuntamente all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Croazia ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici.

In particolare:

L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione».

L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.

L'articolo 3 individua le «Autorità competenti».

L'articolo 4 stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

L'articolo 5 stabilisce i luoghi ove dovranno essere realizzate le riprese e specifica la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 6 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 7 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l'Italia o la Croazia sono legati da un Accordo di coproduzione ufficiale.

L'articolo 8 precisa per ciascun film di coproduzione i negativi da prevedere, il loro uso e le versioni linguistiche.

L'articolo 9 riguarda le facilitazioni inerenti l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica e l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.

L'articolo 10 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.

L'articolo 11 prevede le coproduzioni gemellate e ne stabilisce le condizioni.

L'articolo 12 riguarda la ripartizione degli introiti, anche in presenza di un *pool* dei mercati.

L'articolo 13 precisa gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri.

L'articolo 14 stabilisce che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implichi automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.

L'articolo 15 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 16 riguarda l'identificazione dei film di coproduzione attraverso la dicitura «coproduzione Italo-Croata» o «coproduzione Croato-Italiana».

L'articolo 17 prevede la presentazione di film di coproduzione in Festival internazionali.

L'articolo 18 si riferisce alla norme di procedura della coproduzione -- fissate dalle Autorità competenti di entrambe le Parti -- ed alle modalità di presentazione dell'istanza per la qualificazione.

L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista che vigili sull'applicazione dell'accordo nonché sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e che sottoponga alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche ritenute necessarie.

L'articolo 20 concerne il rispetto degli obblighi internazionali delle Parti contraenti.

L'articolo 21 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua conferma. Definisce, altresì, in caso di denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, che le coproduzioni già in stato di avanzamento non perdano i benefici derivanti dell'Accordo stesso.

L'articolo 22 stabilisce le modalità di apportare modifiche all'Accordo.

L'articolo 23 definisce le modalità da adottare in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo.

L'Allegato comprende le norme di procedura da seguire ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e in caso di modifiche contrattuali.

Riporta un elenco dei documenti da corredare all'istanza, specificando, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione.

c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

dello Stato di Israele costituisce, congiuntamente all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi.

L'Accordo, infatti, facilitando la produzione congiunta di opere filmiche, non offre soltanto una modalità da percorrere nella realizzazione di forme di cooperazione in ambito culturale, ma costituisce, altresì, un valido strumento di incentivo nella sfera più prettamente commerciale e lavorativa, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli di altri Paesi.

Per tali ragioni le Parti hanno reciprocamente manifestato l'intento di addivenire ad un testo che vada incontro alle odierne richieste cinematografiche, in linea con le mutate esigenze normative ed, in tale senso, maggiormente rispondente rispetto al precedente Accordo in materia firmato tra i due Paesi nel 1985.

Nello specifico:

L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione» e di «coproduttore» ed individua le «Autorità competenti» a pronunciarsi nell'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi e benefici dei film nazionali.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

L'articolo 4 stabilisce i luoghi ove potranno essere realizzate le riprese.

L'articolo 5 individua le nazionalità dei produttori e di tutto lo staff coinvolti nella coproduzione cinematografica, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 6 definisce le tipologie delle lingue ammissibili nei dialoghi e nella narrazione delle coproduzioni.

L'articolo 7 fissa le quote minime e massime da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori.

L'articolo 8 precisa per ciascuna coproduzione cinematografica i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale, ai materiali originali della coproduzione, ai negativi ed ad loro utilizzo.

L'articolo 9 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con uno o più Paesi con cui l'Italia o lo Stato di Israele siano legati da un Accordo di coproduzione cinematografica ufficiale.

L'articolo 10 si riferisce all'importazione temporanea ed alla riesportazione di attrezzatura cinematografica, nonché all'ingresso temporaneo ed al soggiorno di artisti e tecnici.

L'articolo 11 precisa che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico.

L'articolo 12 stabilisce le regole sulla commercializzazione della coproduzione.

L'articolo 13 delinea l'identificazione della coproduzione cinematografica nei titoli di testa dei film e nel materiale promozionale.

L'articolo 14 indica come parte integrante dell'Accordo di coproduzione il relativo Allegato.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di un organo consultivo, la Commissione mista, definendone compiti e funzioni. Per quanto concerne gli oneri di funzionamento (viaggi e soggiorni) della suddetta Commissione, gli stessi vengono definiti nella prescritta relazione tecnica.

L'articolo 16 stabilisce le modalità da osservare nell'apportare eventuali modifiche all'Accordo.

L'articolo 17 definisce le modalità da adottare in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 18 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, la durata della sua validità, nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'Atto da una delle Parti.

L'Allegato è costituito dalle norme di procedura che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori ed il loro rapporto contrattuale.

Nell'Allegato vengono elencati tutti i documenti da corredare all'istanza per la qualificazione e

vengono specificati, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso, con riserva di approvazione.

d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria costituisce, insieme all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire ad maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Ungheria ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici.

In particolare:

L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione cinematografica».

L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.

L'articolo 3 individua le «Autorità competenti».

L'articolo 4 stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

L'articolo 5 stabilisce i luoghi ove dovranno essere realizzate le riprese.

L'articolo 6 specifica la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 7 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 8 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legati da un Accordo di coproduzione ufficiale.

L'articolo 9 precisa per ciascun film di coproduzione i negativi da prevedere, il loro uso e le versioni linguistiche.

L'articolo 10 riguarda le facilitazioni inerenti l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica.

L'articolo 11 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.

L'articolo 12 riguarda la ripartizione degli introiti, anche in presenza di un *pool* dei mercati.

L'articolo 13 precisa gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri.

L'articolo 14 stabilisce che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implichi automaticamente la concessione del benessere di proiezione in pubblico.

L'articolo 15 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 16 riguarda l'identificazione dei film di coproduzione attraverso la dicitura «coproduzione Italo-Ungherese» o «coproduzione Ungherese-Italiana».

L'articolo 17 prevede la presentazione di film di coproduzione in Festival internazionali.

L'articolo 18 si riferisce alla norme di procedura della coproduzione -- fissate dalle Autorità competenti di entrambe le Parti -- ed alle modalità di presentazione dell'istanza per la qualificazione.

L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista che vigili sull'applicazione dell'Accordo, nonché sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e che sottoponga alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche ritenute necessarie.

L'articolo 20 concerne il rispetto degli obblighi internazionali delle Parti contraenti.

L'articolo 21 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua conferma. Definisce, altresì, in caso di denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, che le coproduzioni già in stato di

avanzamento non perdano i benefici derivanti dell'Accordo stesso.

L'articolo, menzionando il precedente Accordo di coproduzione cinematografica esistente tra i due Paesi, lo annulla e lo sostituisce.

L'articolo 22 stabilisce le modalità di apportare modifiche all'Accordo.

L'articolo 23 definisce le modalità da adottare in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo.

L'Allegato comprende le norme di procedura da seguire ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e in caso di modifiche contrattuali.

Riporta un elenco dei documenti da corredare all'istanza, specificando, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione.

Relazione tecnica

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)

L'attuazione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del **Brasile** comporta i seguenti oneri in relazione al sotto indicato articolo:

Art. 18

L'articolo 18 dell'Accordo in argomento prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che sarà composta per l'Italia da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.

Gli oneri per lo stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Brasile, ogni quattro anni, a partire dal 2017, nell'ipotesi che nel primo anno (2015) la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di 5 giorni.

- Pernottamento (Euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone)	€ 1.440
- Vitto (Euro 70 al giorno per 5 giorni per 3 persone)	€ 1.050
- Biglietto aereo A/R Roma-Rio de Janeiro (Euro 850 per 3 persone)	€ 2.550

TOTALE **€ 5.040**

Le riunioni straordinarie della Commissione Mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale ed improbabile.

In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata a Brasilia, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia in Brasile, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è valutato in euro **5.040** annui a bienni alterni a decorrere dall'anno 2017. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Trattandosi di onere valutato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.



L'attuazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di **Croazia** comporta i seguenti oneri in relazione al sotto indicato articolo:

Art. 19

L'articolo 19 dell'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che sarà composta per l'Italia da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.

Gli oneri per lo stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Croazia, ogni quattro anni, a partire dal 2017, nell'ipotesi che nel primo anno (2015) la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di 5 giorni.

- Pernottamento (Euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone)	€ 1.440
- Vitto (Euro 60 al giorno per 5 giorni per 3 persone)	€ 900
- Biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (Euro 400 per 3 persone)	€ 1.200

TOTALE

€ 3.540

Le riunioni straordinarie della Commissione Mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale ed improbabile.

In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata a Zagabria, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia in Croazia, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è valutato in euro **3.540** annui a bienni alterni a decorrere dall'anno 2017. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Trattandosi di onere valutato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.



L'attuazione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di **Israele** comporta i seguenti oneri in relazione al sotto indicato articolo:

Art. 15

L'articolo 15 dell'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che sarà composta per l'Italia da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.

Gli oneri per lo stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Israele, ogni quattro anni, a partire dal 2017, nell'ipotesi che nel primo anno (2015) la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di 5 giorni.

- Pernottamento (Euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone)	€ 1.440
- Vitto (Euro 60 al giorno per 5 giorni per 3 persone)	€ 900
- Biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (Euro 500 per 3 persone)	€ 1.500

TOTALE € 3.840

Le riunioni straordinarie della Commissione Mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale ed improbabile.

In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata in Israele, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia nel Paese, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è valutato in euro **3.840** annui a bienni alterni a decorrere dall'anno 2017. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Trattandosi di onere valutato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.



L'attuazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'**Ungheria** comporta i seguenti oneri in relazione al sotto indicato articolo:

Art. 19

L'articolo 19 dell'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che sarà composta per l'Italia da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.

Gli oneri per lo stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Ungheria, ogni quattro anni, a partire dal 2017, nell'ipotesi che nel primo anno (2015) la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di 5 giorni.

- Pernottamento (Euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone) € 1.440
- Vitto (Euro 60 al giorno per 5 giorni per 3 persone) € 900
- Biglietto aereo A/R Roma-Budapest (Euro 400 per 3 persone) € 1.200

TOTALE**€ 3.540**

Le riunioni straordinarie della Commissione Mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale ed improbabile.

In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata a Budapest, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia in Ungheria, senza alcun onere di missione a carico dello Stato.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è valutato in euro **3.540** annui a bienni alterni a decorrere dall'anno 2017. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Trattandosi di onere valutato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI

	2015	2016	2017
Acc. Cinema BRASILE	0	0	5.040
Acc. Cinema CROAZIA	0	0	3.540
Acc. Cinema ISRAELE	0	0	3.840
Acc. Cinema UNGHERIA	0	0	3.540
ONERE TOTALE LEGGE	0	0	15.960



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 FEB. 2015

Oggetto: Sddl concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008".

Referente: Ministero degli Affari Esteri - Ufficio legislativo.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La stipula dell'Accordo in parola si inserisce nell'ambito degli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica che costituiscono uno strumento normativo d'incentivo alla cooperazione cinematografica con altri Paesi.

Analogamente all'Accordo attualmente in vigore - stipulato con il Brasile nel 1970 - nonché a molteplici Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica già conclusi dall'Italia, il presente Accordo pone le medesime condizioni per l'accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali anche nella realizzazione di opere cinematografiche.

L'obiettivo di fornire un ausilio normativo che vada incontro alle più moderne esigenze tecniche dell'intera filiera cinematografica collima, altresì, al proponimento di intensificare rapporti di collaborazione con un Paese che, seppure appartenente ad un'area geografica culturalmente diversa per vari aspetti, presenta affinità e similitudini assimilabili a quelli italiani e, quindi, meritevoli di essere incentivate.

L'Accordo, pertanto, nel prevedere benefici ed agevolazioni, costituisce un indubbio incentivo a concretizzare progetti in comune.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Gli Accordi di coproduzione cinematografica sono previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche".

Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, impartisce disposizioni concernenti anche il settore cinematografico ed audiovisivo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Dal 4 luglio 1974 è in vigore l'Accordo di coproduzione cinematografica firmato il 9 novembre 1970. Con la stipula del presente Provvedimento, il citato Accordo del 1970 mantiene la propria validità fino all'entrata in vigore dell'Atto in questione, allorquando il precedente Accordo viene sostituito dal nuovo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale.



6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

Inoltre gli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica fra i vari Paesi sono in linea con la "Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica" firmata a Strasburgo il 2 ottobre 1992 ed entrata in vigore il 1° aprile 1994. La citata "Convenzione" viene utilizzata da Paesi Europei che ancora non abbiano concluso specifici Accordi bilaterali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.



PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Con l'entrata in vigore dell'Accordo in questione non può più considerarsi valido il precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato con il Brasile il 9 novembre 1970 ed entrato in vigore il 4 luglio 1974, attualmente vigente.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il Provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista preposta alla sua corretta attuazione, consente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Oggetto: Sddl concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007”.

Referente: Ministero degli Affari Esteri - Ufficio legislativo.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La stipula dell’Accordo in parola si inserisce nell’ambito degli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica che costituiscono uno strumento normativo d’incentivo alla cooperazione cinematografica con altri Paesi.

Analogamente all’Accordo attualmente in vigore - stipulato con il Governo dell’ex Jugoslavia nel 1968 - nonché a molteplici Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica già conclusi dall’Italia, il presente Accordo pone le medesime condizioni per l’accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali anche nella realizzazione di opere cinematografiche.

L’obiettivo di fornire un ausilio normativo che vada incontro alle più moderne esigenze tecniche dell’intera filiera cinematografica collima, altresì, al proponimento di intensificare rapporti di collaborazione con un Paese che, seppure appartenente ad un’area geografica culturalmente diversa per vari aspetti, presenta affinità e similitudini assimilabili a quelli italiani e, quindi, meritevoli di essere incentivate.

L’Accordo, pertanto, nel prevedere benefici ed agevolazioni, costituisce un indubbio incentivo a concretizzare progetti in comune.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Gli Accordi di coproduzione cinematografica sono previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche”.

Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, impartisce disposizioni concernenti anche il settore cinematografico ed audiovisivo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Dal 1974 è in vigore l’Accordo di coproduzione cinematografica firmato il 20 gennaio 1968.

Con la stipula del presente Provvedimento, il citato Accordo del 1985 mantiene la propria validità fino all’entrata in vigore dell’Atto in questione, allorquando il precedente Accordo viene sostituito dal nuovo nei rapporti con la Croazia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L’intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale.



6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

Inoltre gli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica fra i vari Paesi sono in linea con la "Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica" firmata a Strasburgo il 2 ottobre 1992 ed entrata in vigore il 1° aprile 1994. La citata "Convenzione" viene utilizzata da Paesi Europei che ancora non abbiano concluso specifici Accordi bilaterali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.



PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Con l'entrata in vigore dell'Accordo in questione non può più considerarsi valido nei rapporti con la Croazia il precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato con l'ex Jugoslavia il 20 gennaio 1968.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il Provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista preposta alla sua corretta attuazione, consente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Oggetto: Sddl concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013”.

Referente: Ministero degli Affari Esteri - Ufficio legislativo.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La stipula dell’Accordo in parola si inserisce nell’ambito degli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica che costituiscono uno strumento normativo d’incentivo alla cooperazione cinematografica con altri Paesi.

Analogamente all’Accordo attualmente in vigore - stipulato con il Governo dello Stato di Israele nel 1985 - nonché a molteplici Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica già conclusi dall’Italia, il presente Accordo pone le medesime condizioni per l’accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali anche nella realizzazione di opere cinematografiche.

L’obiettivo di fornire un ausilio normativo che vada incontro alle più moderne esigenze tecniche dell’intera filiera cinematografica collima, altresì, al proponimento di intensificare rapporti di collaborazione con un Paese che, seppure appartenente ad un’area geografica culturalmente diversa per vari aspetti, presenta affinità e similitudini assimilabili a quelli italiani e, quindi, meritevoli di essere incentivate.

L’Accordo, pertanto, nel prevedere benefici ed agevolazioni, costituisce un indubbio incentivo a concretizzare progetti in comune.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Gli Accordi di coproduzione cinematografica sono previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche”.

Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, impartisce disposizioni concernenti anche il settore cinematografico ed audiovisivo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Dal 9 settembre 1987 è in vigore l’Accordo di coproduzione cinematografica firmato il 1° gennaio 1985 a Gerusalemme tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele. Con la stipula del presente Provvedimento, il citato Accordo del 1985 mantiene la propria validità fino all’entrata in vigore dell’Atto in questione, allorquando il precedente Accordo viene sostituito dal nuovo.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L’intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale.



6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

Inoltre gli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica fra i vari Paesi sono in linea con la "Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica" firmata a Strasburgo il 2 ottobre 1992 ed entrata in vigore il 1° aprile 1994. La citata "Convenzione" viene utilizzata da Paesi Europei che ancora non abbiano concluso specifici Accordi bilaterali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.



PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Con l'entrata in vigore dell'Accordo in questione non può più considerarsi valido il precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato con lo Stato di Israele il 1° gennaio 1985 ed entrato in vigore il 9 settembre 1987, attualmente vigente.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il Provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista preposta alla sua corretta attuazione, consente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Oggetto: Sddl concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d’Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l’8 giugno 2007”.

Referente: Ministero degli Affari Esteri - Ufficio legislativo.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La stipula dell’Accordo in parola si inserisce nell’ambito degli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica che costituiscono uno strumento normativo d’incentivo alla cooperazione cinematografica con altri Paesi.

Analogamente all’Accordo attualmente in vigore - stipulato con l’Ungheria nel 1982- nonché a molteplici Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica già conclusi dall’Italia, il presente Accordo pone le medesime condizioni per l’accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali anche nella realizzazione di opere cinematografiche.

L’obiettivo di fornire un ausilio normativo che vada incontro alle più moderne esigenze tecniche dell’intera filiera cinematografica collima, altresì, al proponimento di intensificare rapporti di collaborazione con un Paese che, seppure appartenente ad un’area geografica culturalmente diversa per vari aspetti, presenta affinità e similitudini assimilabili a quelli italiani e, quindi, meritevoli di essere incentivate.

L’Accordo, pertanto, nel prevedere benefici ed agevolazioni, costituisce un indubbio incentivo a concretizzare progetti in comune.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Gli Accordi di coproduzione cinematografica sono previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche”.

Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, impartisce disposizioni concernenti anche il settore cinematografico ed audiovisivo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Dal 2 novembre 1984 è in vigore l’Accordo di coproduzione cinematografica firmato il 21 gennaio 1982.

Con la stipula del presente Provvedimento, il citato Accordo del 1982 mantiene la propria validità fino all’entrata in vigore dell’Atto in questione, allorquando il precedente Accordo viene sostituito dal nuovo.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L’intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale.



6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

Inoltre gli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica fra i vari Paesi sono in linea con la "Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica" firmata a Strasburgo il 2 ottobre 1992 ed entrata in vigore il 1° aprile 1994. La citata "Convenzione" viene utilizzata da Paesi Europei che ancora non abbiano concluso specifici Accordi bilaterali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.



PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Con l'entrata in vigore dell'Accordo in questione non può più considerarsi valido il precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato con l'Ungheria il 21 gennaio 1982 ed entrato in vigore il 2 novembre 1984, attualmente vigente.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il Provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista preposta alla sua corretta attuazione, consente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Oggetto: Sddl concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008".

Referente: Ministero degli Affari Esteri - Ufficio legislativo.

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo scaturisce dall'esigenza manifestata dalle Parti di disporre di una regolamentazione maggiormente rispondente alle moderne esigenze tecniche ed artistiche del settore e, dunque, di maggior incentivo alla cooperazione cinematografica tra i due Paesi.

L'Accordo di coproduzione cinematografica stipulato nel 1970, attualmente vigente, non risulta essere di totale appagamento, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto in considerazione dei cambiamenti normativi in materia cinematografica, intervenuti nei due Paesi dopo il 1970.

La volontà espressa in maniera congiunta dalle Parti ad addivenire ad un testo più rispondente alle attuali richieste cinematografiche, in linea con le mutate esigenze normative - rispetto al precedente Accordo in materia, ancora in vigore - è finalizzata a fornire uno strumento di facilitazione alla produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possono essere di fulcro nell'ambito commerciale-industriale, rendendosi competitivi, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi.

L'Accordo, definisce la categoria dei "film in coproduzione", riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Brasile ai rispettivi film nazionali.

A fini statistici, si evidenzia che nel periodo 2005-2014 sono stati coprodotti 4 film.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nel settore cinematografico tra i due Paesi.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento delle coproduzioni cinematografiche tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare dell'Accordo sarà la categoria dei produttori cinematografici.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.



SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni nel settore cinematografico.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Sotto il profilo economico, è previsto un onere di euro 5.040 che verrà coperto secondo le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito dell'apposita Commissione Mista.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è l'amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.

Una Commissione Mista avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell'Accordo, assicurando il raggiungimento di un equilibrio numerico e di percentuale nella realizzazione delle coproduzioni. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare



le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale attinente il settore cinematografico.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo in questione ha durata quinquennale rinnovabile (art. 19). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (art. 20).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento delle coproduzioni cinematografiche, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Oggetto: Sddl concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007".

Referente: Ministero degli Affari Esteri - Ufficio legislativo.

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo scaturisce dall'esigenza manifestata dalle Parti di disporre di una regolamentazione maggiormente rispondente alle moderne esigenze tecniche ed artistiche del settore e, dunque, di maggior incentivo alla cooperazione cinematografica tra i due Paesi.

L'Accordo di coproduzione cinematografica stipulato nel 1968 con l'ex Jugoslavia, attualmente vigente, non risulta essere di totale appagamento, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto in considerazione dei cambiamenti normativi in materia cinematografica, intervenuti nei due Paesi dopo il 1968.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei "film in coproduzione", riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Croazia ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici.

A fini statistici, si evidenzia che nel periodo 2005-2014 sono stati coprodotti 2 film.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nel settore cinematografico tra i due Paesi.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento delle coproduzioni cinematografiche tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare dell'Accordo sarà la categoria dei produttori cinematografici.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le competenti rappresentanze



diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni nel settore cinematografico.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Sotto il profilo economico, è previsto un onere di euro 3.540 che verrà coperto secondo le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito dell'apposita Commissione Mista.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;



inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è l'amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.

Una Commissione Mista avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell'Accordo, assicurando il raggiungimento di un equilibrio numerico e di percentuale nella realizzazione delle coproduzioni. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale attinente il settore cinematografico.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo in questione ha durata quinquennale rinnovabile (art. 19). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (art. 20).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento delle coproduzioni cinematografiche, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Oggetto: Sddl concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013".

Referente: Ministero degli Affari Esteri - Ufficio legislativo.

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo scaturisce dall'esigenza manifestata dalle Parti di disporre di una regolamentazione maggiormente rispondente alle moderne esigenze tecniche ed artistiche del settore e, dunque, di maggior incentivo alla cooperazione cinematografica tra i due Paesi.

L'Accordo di coproduzione cinematografica stipulato nel 1985, attualmente vigente, non risulta essere di totale appagamento, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto in considerazione dei cambiamenti normativi in materia cinematografica, intervenuti nei due Paesi dopo il 1985.

L'Accordo, facilitando la produzione congiunta di opere filmiche, non offre soltanto una modalità da percorrere nella realizzazione di forme di cooperazione in ambito culturale, ma costituisce, altresì, un valido strumento di incentivo nella sfera più prettamente commerciale e lavorativa, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli di altri Paesi.

A fini statistici, si evidenzia che nel periodo 2005-2014 è stato coprodotto un film.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nel settore cinematografico tra i due Paesi.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.



Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento delle coproduzioni cinematografiche tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare dell'Accordo sarà la categoria dei produttori cinematografici.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni nel settore cinematografico.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Sotto il profilo economico, è previsto un onere di euro 3.840 che verrà coperto secondo le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.



SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito dell'apposita Commissione Mista.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è l'amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.

Una Commissione Mista avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell'Accordo, assicurando il raggiungimento di un equilibrio numerico e di percentuale nella realizzazione delle coproduzioni. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale attinente il settore cinematografico.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo in questione ha durata quinquennale rinnovabile (art. 19). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (art. 20).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento delle coproduzioni cinematografiche, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Oggetto: Sddl concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007".

Referente: Ministero degli Affari Esteri - Ufficio legislativo.

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo scaturisce dall'esigenza manifestata dalle Parti di disporre di una regolamentazione maggiormente rispondente alle moderne esigenze tecniche ed artistiche del settore e, dunque, di maggior incentivo alla cooperazione cinematografica tra i due Paesi.

L'Accordo di coproduzione cinematografica stipulato nel 1982, attualmente vigente, non risulta essere di totale appagamento, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto in considerazione dei cambiamenti normativi in materia cinematografica, intervenuti nei due Paesi dopo il 1982.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei "film in coproduzione", riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Ungheria ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici.

A fini statistici, si evidenzia che nel periodo 2005-2014 sono stati coprodotti 6 film.



B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nel settore cinematografico tra i due Paesi.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento delle coproduzioni cinematografiche tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare dell'Accordo sarà la categoria dei produttori cinematografici.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni nel settore cinematografico.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.



D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Sotto il profilo economico, è previsto un onere di euro 3.540 che verrà coperto secondo le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito dell'apposita Commissione Mista.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

All'Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è l'amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.

Una Commissione Mista avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell'Accordo, assicurando il raggiungimento di un equilibrio numerico e di percentuale nella realizzazione delle coproduzioni. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale attinente il settore cinematografico.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo in questione ha durata quinquennale rinnovabile (art. 19). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (art. 20).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento delle coproduzioni cinematografiche, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.



Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;
- b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;
- c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;
- d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge, dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE**

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile
(di seguito denominati le "Parti"),

Con l'intento di accrescere la cooperazione tra i loro due Paesi, nel campo della cinematografia;

Desiderosi di estendere e facilitare le coproduzioni cinematografiche che possono essere di apporto allo sviluppo dell'industria della cinematografia e dell'audiovisivo di entrambi i Paesi nonché all'ampliamento degli scambi culturali ed economici tra essi;

Certi che questi scambi contribuiranno ad incrementare le relazioni tra i due Paesi,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Al fini del presente Accordo:

per "Coproduzione cinematografica" s'intende un lungometraggio, in rispetto della legislazione in materia Italiana e Brasiliana, di qualsiasi formato, con contenuto narrativo nonché le produzioni di animazione ed i documentari, finanziati e prodotti congiuntamente da uno o più coproduttori Italiani e uno o più coproduttori Brasiliani, secondo un progetto approvato da entrambe le Autorità competenti, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi su videocassetta, su videodisco, DVD, in televisione o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo;

per "coproduttore Italiano" s'intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Italia, così come definite dalla normativa in vigore in Italia;

per "coproduttore Brasiliano" s'intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Brasile, così come definite dalla normativa in vigore in Brasile;



per "Autorità competenti" s'intende:

- a) per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il Cinema, in qualità di responsabile dell'applicazione del presente Accordo;
- b) per la Repubblica Federativa del Brasile: Il Segretariato per l'Audiovisivo del Ministero della Cultura e l'Agenzia Cinematografica Brasiliana (ANCINE), quest'ultima in qualità di responsabile per la supervisione e l'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 2

Benefici

1. Una coproduzione cinematografica realizzata ai sensi del presente Accordo dovrà essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e, quindi, dovrà beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali.
2. Solo il coproduttore Italiano avrà titolo a godere dei benefici concessi in Italia.
3. Solo il coproduttore Brasiliano avrà titolo a godere dei benefici concessi in Brasile.

Articolo 3

Approvazione dei Progetti

1. La realizzazione di film in coproduzione deve ottenere l'approvazione di entrambe le Autorità competenti.
2. Nel tener conto delle proposte di realizzazione di una coproduzione cinematografica, entrambe le Autorità competenti, congiuntamente e nel debito rispetto delle loro reciproche regole e linee guida, applicheranno le disposizioni ed i principi fissati nel presente Accordo e nel relativo Allegato.
3. Le Autorità competenti, prima di procedere all'approvazione di una domanda, si consulteranno a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto ai requisiti fissati nel presente Accordo.
4. La procedura dell'approvazione deve comprendere due fasi: un'approvazione provvisoria in merito all'istanza ed un'approvazione definitiva a completamento della coproduzione cinematografica ai fini della distribuzione.



5. Le approvazioni vengono concesse nell'osservanza delle rispettive leggi nazionali, devono essere scritte e precisare a quali condizioni viene concessa l'approvazione.

6. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

7. L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

ARTICOLO 4

Nulla Osta di Proiezione in Pubblico

1. Il Nulla Osta di proiezione in pubblico deve essere conforme alle rispettive leggi in vigore nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federativa del Brasile.

2. L'approvazione di un progetto di coproduzione ai sensi del presente Accordo non impegna le Autorità competenti di entrambe le Parti alla concessione del benestare di proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica così realizzata.

ARTICOLO 5

Riprese

1. I film in coproduzione, realizzati ai sensi del presente Accordo, verranno girati nei Paesi dei coproduttori partecipanti.

2. Le Autorità competenti possono approvare le riprese - in esterni o in interni dal vero - in un Paese che non partecipi alla coproduzione qualora la sceneggiatura lo renda necessario.

3. Nonostante le disposizioni dell'Articolo 11, nel caso che vengano approvate delle riprese in conformità al comma 2 del presente Articolo, possono essere impiegati cittadini del Paese in cui le riprese hanno luogo, in qualità di comparse, in piccoli ruoli, o come lavoratori straordinari, il cui impiego sia necessario per intraprendere il lavoro delle riprese.



ARTICOLO 6

Negativi e stampa prima copia

1. Il negativo originale - o l'originale digitale - sarà proprietà comune dei coproduttori partecipanti e verrà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio, scelto di comune accordo dai coproduttori, in uno dei Paesi compartecipanti.
2. Lo sviluppo della pellicola originale avverrà in un laboratorio nel Paese di uno dei coproduttori.
3. Dal negativo originale, bisognerà realizzare almeno un interpositivo. Da questo, ciascun coproduttore avrà il diritto di realizzare ulteriori internegativi e copie.
4. Il processo di lavorazione delle coproduzioni cinematografiche può avvenire fino al momento della produzione della copia campione nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Federativa del Brasile o, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'Articolo 12, in un terzo Paese coinvolto nella coproduzione.

ARTICOLO 7

Lingue

1. Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in Italiano o in un dialetto italiano o in Portoghese o in un'eventuale fusione di queste lingue consentite. Se il copione lo richiede, possono essere inclusi alcuni brevi dialoghi in altre lingue nella coproduzione cinematografica.
2. Di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzate due versioni nel seguente modo:
 - a) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in Italiano o in un dialetto italiano, occorrerà produrre una versione sottotitolata o doppiata in Portoghese. Il doppiaggio o il sottotitolaggio in Portoghese verranno realizzati nella Repubblica Federativa del Brasile. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorità competenti.
 - b) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in Portoghese, occorrerà produrre una versione doppiata in Italiano. Il doppiaggio in Italiano verrà realizzato nella Repubblica Italiana. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorità competenti.
3. E' possibile, tuttavia, in altri Paesi la realizzazione del doppiaggio o del sottotitolaggio di altre copie in lingue diverse dall'Italiano o dal Portoghese.



ARTICOLO 8

Contributi dei coproduttori

1. Il contributo totale del coproduttore Italiano, eventualmente costituito da più produttori, o il contributo totale del coproduttore Brasiliano, eventualmente costituito da più produttori, non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e maggiore dell'80% (ottanta per cento) del costo totale della produzione.
2. Entrambi i coproduttori Italiani e Brasiliani ed eventuali terzi coproduttori, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'Articolo 12, dovranno apportare, in linea di massima, un contributo tecnico-artistico effettivo, che sarà ragionevolmente proporzionato alla loro partecipazione finanziaria.
3. Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma 1.
4. Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 3, entrambe le Autorità competenti devono assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale.
5. Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Brasiliano sia costituito da più Società di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Società dello stesso Paese non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
6. Nonostante le disposizioni dei precedenti commi del presente Articolo, le Autorità competenti possono eccezionalmente e congiuntamente approvare coproduzioni cinematografiche che, pur non rispettando le disposizioni relative ai contributi, perseguirebbero gli obiettivi del presente Accordo. In ogni caso la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

ARTICOLO 9

Saldo dei contributi

1. Il coproduttore minoritario dovrà saldare la propria quota al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la realizzazione della versione del film nella lingua del Paese minoritario.
2. L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.



ARTICOLO 10

Ripartizione dei mercati

1. Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati dovranno essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti.
2. Tale ripartizione dovrà, con l'eccezione dei mercati dell'Italia e del Brasile, basarsi sulla percentuale dei rispettivi contributi dei coproduttori per la produzione di ciascun film.
3. Eccezioni al comma 2 sono possibili solo previa approvazione delle Autorità competenti.
4. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.
5. I premi e i benefici finanziari previsti dall'Articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool".
6. I trasferimenti valutarî risultanti dalla ripartizione dei mercati saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia in entrambi i Paesi.

ARTICOLO 11

Partecipanti

1. Gli sceneggiatori, i registi, gli attori ed il restante personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche devono essere:
 - a) per quanto concerne la Repubblica Italiana,
 - i) cittadini della Repubblica Italiana,
 - ii) cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea,oppure
 - iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le interne disposizioni vigenti.
 - b) per quanto concerne la Repubblica Federativa del Brasile,
 - i) cittadini della Repubblica Federativa del Brasile,
 - ii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Federativa del Brasile, secondo le interne disposizioni vigenti.
 - c) in caso di coproduzioni multilaterali, come definite dall'Articolo 12,
 - i) cittadini dei Paesi coinvolti, oppure
 - ii) soggiornanti di lungo periodo nei Paesi coinvolti, secondo le interne disposizioni vigenti.



2. I partecipanti ad una coproduzione cinematografica, come definiti dal presente Articolo, devono mantenere, per tutto il corso della produzione, il loro stato giuridico e non possono acquisirlo o perderlo durante l'intera attività di produzione.
3. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione del personale tecnico ed artistico, che non rientra nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, può eccezionalmente essere ammessa ma solo dopo aver avuto l'approvazione dalle Autorità competenti.
4. Le Autorità competenti Brasiliane, a loro discrezione e ritenendolo opportuno, possono far partecipare in qualità di personale tecnico-artistico del Brasile, i cittadini degli Stati Membri del Mercosur.

ARTICOLO 12

Coproduzioni Multilaterali

1. Le Autorità competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.
2. Le approvazioni ai sensi del presente Articolo riguarderanno solo le proposte in cui il contributo complessivo del coproduttore di un terzo Paese, eventualmente costituito da più produttori, non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della produzione e non sia superiore al minore dei singoli contributi dei coproduttori Italiani e Brasiliani.
3. Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Brasiliano o il coproduttore di un terzo Paese sia costituito da più società di produzione, il contributo finanziario di ogni singola società non può mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

ARTICOLO 13

Entrata temporanea

1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorirà, nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese:
 - a) l'entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte;



- b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi.

2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall'Art. 12 del presente Accordo.

ARTICOLO 14

Esportazione di film

Nel caso in cui un film coprodotto venga esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento per la proiezione.

ARTICOLO 15

Titoli di testa

1. In una coproduzione cinematografica deve figurare un titolo, tra quelli di testa, con l'indicazione che si tratti di una coproduzione cinematografica quale "coproduzione Italo-Brasiliana" o quale "coproduzione Brasiliano-Italiana".

2. Il materiale promozionale riguardante un film coprodotto dovrà ugualmente indicare che si tratti di una "coproduzione Italo-Brasiliana" o di una "coproduzione Brasiliano-Italiana".

ARTICOLO 16

Festival Internazionali

1. I film coprodotti verranno presentati, di massima, ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario.

2. I film coprodotti con contributi paritari, saranno presentati come coproduzioni cinematografiche dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 17

Esenzione di restrizioni

Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la proiezione di produzioni cinematografiche ed audiovisive italiane nella Repubblica



Federativa del Brasile o di produzioni cinematografiche ed audiovisive Brasiliane nella Repubblica Italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

ARTICOLO 18

Commissione Mista

1. Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, da esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà una volta ogni due anni, alternativamente in Italia ed in Brasile.
2. La Commissione Mista potrà essere convocata in riunioni straordinarie a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, allo scopo soprattutto di portare a conoscenza le modifiche legislative nel settore dell'industria cinematografica ed audiovisiva in ciascuno dei Paesi coinvolti.
3. La Commissione Mista esaminerà se l'equilibrio complessivo tra le Parti sia stato rispettato, tenendo presente il numero delle coproduzioni, la loro percentuale nonché l'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche. Ove occorresse, la Commissione determinerà le misure ritenute necessarie per ristabilire tale equilibrio, soggetto all'approvazione di entrambe le Autorità competenti.
4. Al fine di superare eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione del presente Accordo, come pure per migliorarne l'efficacia, la Commissione Mista suggerirà le modifiche ritenute necessarie. Tali modifiche dovranno essere tuttavia sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti nell'interesse delle Parti.

ARTICOLO 19

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti comunicheranno, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni per l'approvazione del presente Accordo.
2. Il presente Accordo compreso l'Allegato, che costituisce parte integrante dello stesso, rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, salvo la sua conclusione secondo quanto definito dal comma 3 del presente Articolo.
3. Ciascuna Parte può porre termine al presente Accordo attraverso denuncia di tale volontà all'altra Parte, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima del termine previsto e, in tal caso, l'Accordo si riterrà concluso alla fine di questo periodo.



4. In mancanza di tale denuncia, l'Accordo rimarrà automaticamente in vigore per successivi periodi di cinque anni ciascuno.
5. La rescissione del presente Accordo non produrrà effetti sul completamento delle coproduzioni cinematografiche approvate precedentemente alla sua scadenza.
6. Il presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile il 9 novembre 1970 ed entrato in vigore il 4 luglio 1974.

ARTICOLO 20

Modifiche

1. Il presente Accordo potrà, in ogni caso, essere modificato, con il reciproco consenso delle Parti, tramite scambio di Note delle Parti stesse attraverso i canali diplomatici.
2. Le modifiche entreranno in vigore con reciproca notifica delle Parti del completamento delle rispettive procedure interne.


ARTICOLO 21

Risoluzione delle controversie


Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

FATTO a Roma, il 23 ottobre 2018, in due originali ciascuno nelle lingue Italiana, Portoghese ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo redatto in lingua Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL
BRASILE



ALLEGATO

**ALL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL
BRASILE**

1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica ai sensi del presente Accordo devono essere depositate, ad entrambe le Autorità competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese del film.
2. Le Autorità competenti di una delle Parti comunicheranno la propria determinazione alle altre Autorità competenti, di massima, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'intera documentazione, come stabilisce il comma 3 del presente Allegato.
3. La documentazione inviata a corredo dell'istanza dovrà essere costituita dalle seguenti voci, redatta in Italiano per l'Italia e in Portoghese per il Brasile:
 - 3.1 la sceneggiatura e la sinossi;
 - 3.2 un documento comprovante l'acquisizione legale della proprietà dei diritti di autore per la produzione e l'utilizzo della coproduzione cinematografica;
 - 3.3 una copia del contratto di coproduzione stipulato dai coproduttori. Il contratto dovrà comprendere:
 - a) il titolo della coproduzione, almeno provvisorio;
 - b) il nome dello sceneggiatore originale o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; per l'adattamento di un lavoro letterario in un film occorre allegare un'autorizzazione dell'autore o degli eredi legali;
 - c) il nome del regista (una clausola di sostituzione è ammessa per il suo cambiamento, in caso di necessità);
 - d) l'ammontare del costo del film, specificando le spese che ciascun coproduttore dovrà sostenere;
 - e) il piano finanziario;
 - f) una clausola che stabilisca la ripartizione dei proventi e dei mercati;
 - g) una clausola che specifichi nel dettaglio, in caso di eccedenze o economie di spese, le quote rispettive dei coproduttori che dovranno risultare, in linea di massima, proporzionali ai rispettivi contributi, anche se la quota del coproduttore minoritario, nel caso di eccedenze di spese, può limitarsi al 30% del costo totale del film;



- h) una clausola asserente che l'ammissione ai benefici derivanti dal presente Accordo non impegni le Autorità competenti di ciascun Paese al rilascio del benestare di proiezione in pubblico del film coprodotto;
- i) una clausola che stabilisca le misure da assumere nel caso in cui:
 - i) le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
 - ii) le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi;
 - iii) uno dei Coproduttori non riuscisse ad adempiere ai propri impegni.
- j) il periodo previsto per l'inizio delle riprese;
- k) una clausola che precisi le scadenze entro cui i coproduttori della produzione del film dovranno saldare i rispettivi apporti;
- l) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura almeno a "tutti i rischi di produzione" e a "tutti i rischi per il materiale originale di produzione";
- e
- m) una clausola che stabilisca, proporzionalmente agli apporti rispettivi dei coproduttori, i termini per la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore.

3.4 Il contratto di distribuzione, nel caso fosse stato già stipulato.

3.5 L'elenco del personale tecnico-artistico con l'indicazione della propria nazionalità.

3.6 Il piano di lavorazione.

3.7 Il copione definitivo.

4. Le Autorità competenti possono richiedere ogni ulteriore documentazione e tutte le altre informazioni ritenute necessarie.

5. Modifiche, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario ma dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti prima di terminare il film coprodotto. La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.



**FILM CO-PRODUCTION AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL**

The Government of the Italian Republic

and

The Government of the Federative Republic of Brazil
(hereinafter referred to as the "Parties"),

Seeking to enhance cooperation between their two countries in the film sector;

Desirous of expanding and facilitating film co-productions, which may be
conducive to the development of the film and audiovisual industries of both countries and to
the expansion of cultural and economic exchanges between them;

Being convinced that these exchanges will contribute to the enhancement of
relations between the two countries,

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
Definitions**

For the purpose of this Agreement:

"Co-production Film" means a feature film for the purposes of the relevant legislation both
in Italy and Brazil, regardless of its format, including fiction, animation and documentary
productions, financed and produced jointly by one or more Italian co-producers and one or
more Brazilian co-producers under a project approved by both Competent Authorities, for
exploitation primarily through theatrical distribution and then through videocassette,
videodisc, DVD, television or any other form of distribution. New forms of film production
and distribution shall be included in the present Agreement;

"Italian Co-producer" means one or more film production companies established in Italy, in
compliance with the Italian legislation in force;



~~Brazilian~~ "Co-producer" means one or more film production companies established in
~~Brazil~~ in compliance with the Brazilian legislation in force;

~~Competent~~ "Competent Authorities" means:

- a) on behalf of the Italian Republic, the Ministry of the Properties and the Cultural Activities, Directorate-General of Cinema as the entity responsible for the implementation of this Agreement;
- b) on behalf of the Federative Republic of Brazil, the Audiovisual Secretariat of the Ministry of Culture and the Brazilian Film Agency (ANCINE), the latter being responsible for the supervision and implementation of this Agreement.

ARTICLE 2 Benefits

- 1 A Co-production Film under this Agreement shall be treated as a national film ~~and~~ both Parties and, therefore, shall be fully entitled to all the benefits which are or may be ~~accorded~~ to national films by each of the Parties under their respective national laws.
- 2 Any benefits available in Italy may only be accorded to the Italian Co-producer.
- 3 Any benefits available in Brazil may only be accorded to the Brazilian Co-producer.

ARTICLE 3 Approval of Projects

- 1 Co-production Films shall require approval by both Competent Authorities.
- 2 In considering proposals for the making of a Co-production Film, both Competent Authorities, acting jointly and with due regard for their respective policies and guidelines, shall apply the rules and principles set out in this Agreement as well as in its Annex.
- 3 Prior to approving any application, the Competent Authorities shall consult with one another to ensure that a project meets the requirements set out in this Agreement.
- 4 The approval process shall comprise two stages: Provisional Approval upon application, and Final Approval upon completion of the Co-production Film and for the purpose of distribution.
- 5 Approvals are granted under their respective national laws, shall be in writing and shall specify the conditions upon which the approval is granted.



6. In order to qualify for the benefits of co-production, the co-producers shall provide evidence that they have good technical organization, a recognized professional standing and qualifications to bring the production to a successful conclusion.

7. None of the co-producers shall be linked by common management, ownership or control, save to the extent that such links are inherent in the making of the Co-production Film itself.

ARTICLE 4 Permission for Public Exhibition

1. Permission for public exhibition will be in accordance with local laws in both the Italian Republic and in the Federative Republic of Brazil.

2. The approval of a Co-production Film under this Agreement shall not bind the Competent Authorities of either country to grant a license for the public exhibition of the Co-production Film.

ARTICLE 5 Shooting

1. Co-production Films made under this Agreement shall be shot in the countries of the participating co-producers.

2. The Competent Authorities may approve location shooting – exterior or real life interior – in a country other than those of the participating co-producers if the script so requires.

3. Notwithstanding Article 11, in the event location shooting is approved in accordance with item 2 of the present Article, citizens of the country in which location shooting takes place may be employed as crowd artists, in small roles, or as additional employees, whose services are necessary for the location work to be undertaken.

ARTICLE 6 Negatives and First-Release Print

1. The original negative – or the digital master – shall be the joint property of the participating co-producers and shall be deposited, under their joint names, with a laboratory, chosen by common consent of the Co-producers, in one of the co-producing countries.

2. The original negative shall be developed at a laboratory in the country of one of the co-producers.



3. At least one interpositive shall be made from the original negative. Each Co-producer shall be entitled to make further internegatives and prints therefrom.
4. Co-production Films shall be processed up to the manufacture of the first release print in the Italian Republic or in the Federative Republic of Brazil or, in cases of multilateral co-productions, as stated in Article 12, in a third country involved in the co-production.

ARTICLE 7

Languages

1. The dialogue and narration of each Co-production Film shall be made in Italian or any Italian dialect, or in Portuguese, or in any combination of those permitted languages. Short passages of dialogue in other languages may be included in the Co-production Film, as the script requires.
2. Two versions shall be made of any Co-production Film as follows:
 - a) In the event the dialogue and narration in the original soundtrack of the Co-production Film, or part of, is made in Italian or any Italian dialect, a sub-titled or dubbed version must be produced in Portuguese. The dubbing or subtitling into Portuguese shall be carried out in the Federative Republic of Brazil. Any departure from this principle must be approved by the Competent Authorities.
 - b) In the event the dialogue and narration in the original soundtrack of the Co-production Film, or part of, is made in Portuguese, there shall be an Italian dubbed version. The dubbing into Italian shall be carried out in the Italian Republic. Any departure from this principle must be approved by the Competent Authorities.
3. Post-release print dubbing or subtitling into languages other than Italian or Portuguese may, however, be carried out in other countries.

ARTICLE 8

Contributions from Co-producers

1. The total contributions of the Italian Co-producer or Co-producers taken together, or the total contributions of the Brazilian Co-producer or Co-producers taken together shall not be less than 20% (twenty per cent) and not more than 80% (eighty per cent) of the total production cost.



2. Both the Italian and Brazilian Co-producers and any third Co-producer(s), in cases of multilateral co-productions, as stated in Article 12, shall be required, in principle, to make an effective technical and artistic contribution, which shall be in reasonable proportion to their financial contribution.
3. Financial co-productions are allowable in the same percentages as stated in Paragraph 1.
4. Both Competent Authorities shall ensure that an annual balance is achieved as regards financial co-productions, as stated in Paragraph 3.
5. In the event the Italian co-producer or the Brazilian co-producer is composed of more than one production company, the financial contribution of each company from the same country shall not be less than 5% (five per cent) of the total budget of the Co-production Film.
6. Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, in exceptional cases, the Competent Authorities may jointly approve Co-production Films which, despite falling outside the contribution rules, would further the objectives of this Agreement. In any case the minority quota, exclusively financial or with technical-artistic contribution, shall not be less than 10% (ten per cent) of the budget of the co-production film.

ARTICLE 9

Payment of Contribution

1. The minority co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority co-producer within one hundred twenty (120) days following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country.
2. Failure to meet this requirement shall result in the loss of the benefits of the co-production.

ARTICLE 10

Sharing of Markets

1. Contract clauses providing for the sharing of markets and receipts between co-producers shall be approved by the Competent Authorities of the Parties.
2. Such distribution shall, with the exception of the markets of Italy and Brazil, be based on the percentage of the respective contributions of the co-producers to the production of each film.



3. Exceptions to paragraph (2) are allowable with the approval by the Competent Authorities.
4. Where a co-production contract provides for the "pool" of markets, the receipts from each national market shall be paid into the pool only after the national investments have been received.
5. Premiums and financial benefits provided for in Article 2 of the Agreement shall not be pooled.
6. The transfers of funds resulting from the sharing of markets shall be made in accordance with the domestic law in force in this field in both countries.

ARTICLE 11 Participants

1. The screenwriters, directors, actors and other artistic and technical personnel participating in Co-production Films shall be:
 - a) as regards the Italian Republic,
 - i) nationals of the Italian Republic,
 - ii) nationals of Member States of the European Union, or
 - iii) permanent residents of the Italian Republic, according to the legislation in force therein.
 - b) as regards the Federative Republic of Brazil,
 - i) nationals of the Federative Republic of Brazil, or
 - ii) permanent residents of the Federative Republic of Brazil, according to the legislation in force therein.
 - c) in cases of multilateral co-productions, as stated in Article 12,
 - i) nationals of those countries, or
 - ii) permanent residents of those countries, according to the legislation in force therein.
2. Participants in a Co-production Film as defined in this Article must at all times throughout the production retain their national status, and may not acquire or lose such status at any point during the course of production activity.



In exceptional circumstances, should the Co-production Film so require, the participation of professionals who do not comply with the requirements set forth in Paragraphs 1 and 2 may be permitted, but subject to approval by both Competent Authorities.

The Brazilian Competent Authority, at its discretion and as it shall deem appropriate, may consider nationals of member States of Mercosur as participants of the Brazilian artistic and technical personnel.

ARTICLE 12 Multilateral Co-productions

1. The Competent Authorities may jointly approve a project for a Co-production Film under this Agreement that is to be made in conjunction with co-producers from one or more countries with which either or both of the Parties have signed a Film or Audiovisual Co-production Agreement, in accordance with their respective domestic laws.

2. Approvals under this Article shall be limited to proposals in which the total contributions of a third country co-producer or of third country co-producers taken together are not less than 10% (ten per cent) of the total production cost and no greater than the lesser of the individual contributions of the Italian and Brazilian Co-producers.

3. In the event the Italian co-producer, the Brazilian co-producer or the third country co-producer is actually composed of more than one production company, the financial contribution of each company from the same country shall not be less than 5% (five per cent) of the total budget of the Co-production Film.

ARTICLE 13 Temporary Entry

1. For approved Co-production Films, each Party shall facilitate, in accordance with the domestic legislation in force in its country:

- a) entry into and temporary residence in its territory for technical and artistic personnel of the other Party;
- b) the temporary import into and re-export from its territory of any equipment and materials necessary for the production and the promotion of films under this Agreement, subject to the domestic law in force in both countries.

2. These dispositions also apply to third parties, approved under Article 12 of the present Agreement.



ARTICLE 14
Exporting of Film

If a Co-production Film is exported to a country where imports of films are restricted by quotas, it shall normally be included in the quota of the country that has better conditions of arranging for its exhibition.

ARTICLE 15
Credits

1. A Co-production Film shall include a title, in the initial credits, indicating that the Co-production Film is an "Italian - Brazilian Co-Production" or an "Brazilian - Italian Co-Production".

2. The promotional material associated with a co-production film shall likewise include a credit indicating that this is an "Italian-Brazilian co-production" or a "Brazilian-Italian co-production".

ARTICLE 16
International Festivals

1. The majority Co-producer shall normally enter Co-production Films in international festivals.

2. Co-production Films produced on the basis of equal contributions shall be entered as Co-production Films of the country of which the director is a national.

ARTICLE 17
Exemption of restrictions

No restrictions shall be placed on the import, distribution and exhibition of Italian film and audiovisual productions in the Federative Republic of Brazil or that of Brazilian film and audiovisual productions in the Italian Republic other than those contained in the domestic law in force in each of the two countries, including, in the case of the Italian Republic, the obligations deriving from European Union law.



ARTICLE 18 Mixed Commission

1. During the term of this Agreement a Mixed Commission, consisting of officials of both Parties and, where necessary, of experts, including directors and producers, of both countries, shall meet once every two years, alternately in Italy and in Brazil.
2. The Mixed Commission may be convened in extraordinary session at the request of one or both Competent Authorities particularly in order to inform amendments to the legislation governing the film and audiovisual industry in force in each of the Parties concerned.
3. The Mixed Commission shall determine whether an overall balance between the Parties has been achieved, considering the number of co-productions, the percentage, the total amount of investments and of the artistic and technical contributions. If not, the Commission shall determine the measures deemed necessary to restore balance, but subject to approval by both Competent Authorities.
4. In order to resolve any difficulties arising during the term of this Agreement, as well as to improve its effectiveness, the Mixed Commission shall recommend that amendments be made to it. These amendments shall nevertheless be submitted for approval by the Competent Authorities and shall benefit both Parties.

ARTICLE 19 Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force on the date of the second notification between the Parties, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by their respective internal legislation for the approval of this Agreement.
2. This Agreement including the Annex, which forms an integral part of this Agreement, shall remain in force for a period of five years, unless terminated in terms of paragraph 3 of this Article.
3. Either Party may terminate this Agreement by giving written notice of such intention to the other Party at least six months before the end of that period, and, in such a case, the Agreement shall then terminate at the end of that period.
4. If no such notice is given, the Agreement shall automatically remain in force for successive periods each of five years.
5. Termination of this Agreement shall have no effect on the completion of Co-production Films approved prior to its termination.



6. This Agreement annuls and replaces the previous Agreement on Film Co-production between the Government of the Italian Republic and the Government of the Federative Republic of Brazil, which was signed on November 9, 1970 and entered into force on July 04, 1974.

ARTICLE 20 Amendments


1. This Agreement may, at any time, be amended by mutual consent of the Parties through an exchange of Notes between the Parties through diplomatic channel.
2. The amendments shall enter into force as soon as the Parties have notified each other of the completion of their respective internal procedures.

ARTICLE 21 Dispute Resolution


Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled consensually through consultation and negotiation between them.

DONE at Rome, on the 23rd of November, 2008, in two originals, in Italian, Portuguese and English, each version being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL



A N N E X

TO THE FILM CO-PRODUCTION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

1. Applications for qualification of a Co-production Film for co-production benefits under this Agreement must be made to both Competent Authorities at least 30 (thirty) days before shooting begins.
2. The Competent Authorities of one of the Parties shall communicate their decision to the other Competent Authorities, in principle, within 30 (thirty) days of the submission of the complete documentation, as stated in Paragraph 3 of this Annex.
3. Documentation submitted in support of an application shall consist of the following items, drafted in Italian in the case of Italy and in Portuguese in the case of Brazil:
 - 3.1 The screenplay and synopsis.
 - 3.2 Documentary proof of having legally acquired the copyright to produce and exploit the Co-production Film.
 - 3.3 A copy of the co-production contract signed by the Co-producers. The contract shall include:
 - a) the title of the co-production, even if provisional;
 - b) the name of the original script writer or that of the adaptor if it is drawn from a literary source; necessary permission for adapting the literary work into a film from the author/legal heirs shall be attached;
 - c) the name of the director (a substitution clause is permitted to provide for his/her replacement if necessary);
 - d) the budget, identifying the expenses to be incurred by each Co-producer;
 - e) the financing plan;
 - f) a clause establishing the sharing of revenues and markets;
 - g) a clause detailing the respective shares of the co-producers in any over- or under- expenditure, which shares shall, in principle, be proportional to their respective contributions, although the minority co-producer's share in any over-expenditure may be limited to 30% of the budget of the film;



- h) a clause recognizing that admission to benefits under this Agreement does not bind the Competent Authorities in either country to grant a license to permit public exhibition of the Co-production Film;
- i) a clause prescribing the measures to be taken where:
 - i) if the competent Authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;
 - ii) the Competent Authorities prohibit the exhibition of the Co-production Film in either country;
 - iii) either Co-producer fails to fulfill its commitments.
- j) the period when shooting is to begin;
- k) a clause specifying dates by which the respective contributions of the co-producers to the production of the film shall have been completed;
- l) a clause stating that the majority Co-producer shall take out an insurance policy covering at least "all production risks" and "all original material production risks"; and
- m) a clause providing for the sharing of the ownership of copyright on a basis that it is proportionate to the respective contributions of the Co-producers.

3.4 The distribution contract, if it has already been signed.

3.5 A list of the creative and technical personnel indicating their nationalities.

3.6 The production schedule.

3.7 Final shooting script.

4. The Competent Authorities can demand any further documents and all other additional information deemed necessary.

5. Amendments, including the replacement of a co-producer, may be made in the original contract, but they must be submitted for approval by the Competent Authorities before the Co-production Film is finished. The replacement of a co-producer may be allowed only in exceptional cases and for reasons satisfactory to the Competent Authorities.



**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA**

PREAMBOLO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, di seguito denominati le "Parti Contraenti";

CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti Contraenti;

CONSIDERATO che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia ed in Croazia;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

**ARTICOLO 1
Definizioni**

Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione cinematografica" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.

**ARTICOLO 2
Film Nazionali**

- (1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali dalle Parti Contraenti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti Contraenti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte Contraente che li accorda.
- (2) La realizzazione di film in coproduzione ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

**ARTICOLO 3
Autorità competenti**

Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il Cinema;

e

per la Repubblica di Croazia : il Ministero della Cultura.



ARTICOLO 4 **Coproduzioni**

- (1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una solida organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
- (2) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

ARTICOLO 5 **Riprese**

- (1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 8. Le riprese in esterni o in interni del vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
- (2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica di Croazia, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o soggiornanti di lungo periodo in Italia o in Croazia secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.
- (3) La partecipazione al film di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 2, può essere permessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti, tenendo nel dovuto conto le esigenze della produzione.
- (4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede ovvero lavora legalmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Croazia, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo del Paese di residenza.

ARTICOLO 6 **Apporti dei produttori**

- (1) I produttori dei due Paesi possono contribuire per ciascun film secondo una proporzione che varia dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
- (2) Sono permesse eccezioni alle disposizioni di cui al comma (1) del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria ovvero con apporto tecnico-artistico, non può essere inferiore al dieci (10) per cento del budget del film.
- (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve mai essere inferiore al cinque (5) per cento del budget del film.



ARTICOLO 7

Produzioni Multilaterali

- (1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, la Croazia ed uno o più Paesi con cui l'Italia ovvero la Croazia siano legate da un Accordo di coproduzione ufficiale.
- (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, dalle Parti Contraenti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.
- (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato o il coproduttore del paese o dei paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve essere inferiore al cinque (5) per cento del budget del film.

ARTICOLO 8

Negativi dei film e lingue

- (1) Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprietà del negativo originale dell'immagine e del suono. Il contratto deve includere una disposizione che preveda che il negativo originale venga depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro liberamente accessibile. Il contratto di coproduzione deve anche garantire a ciascun coproduttore il diritto a un internegativo o a qualsiasi altro tipo di supporto che consenta la riproduzione.
- (2) Ciascun film di coproduzione deve essere realizzato in due versioni, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua croata.

ARTICOLO 9


Ingresso temporaneo

- (1) Le Parti contraenti faciliteranno l'ingresso temporaneo e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi.
- (2) Ciascuna delle Parti Contraenti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte Contraente di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film, in conformità con la legislazione nazionale.

ARTICOLO 10

Saldo degli apporti

- (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.
- (2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.



ARTICOLO 11 Coproduzioni gemellate

- (1) Le produzioni gemellate possono essere considerate, ai sensi del presente Accordo e previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall'articolo 6, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario.
- (2) Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:
 - (A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci ed un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;
 - (B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle condizioni comparabili nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Croazia;
 - (C) le produzioni gemellate possono essere prodotte contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non debba superare un (1) anno.

ARTICOLO 12 Ripartizione dei mercati

- (1) Qualsiasi clausola contrattuale che preveda la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati deve essere approvata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.
- (2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.
- (3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool".
- (4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

ARTICOLO 13 Contratti tra i coproduttori

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:

- a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
- b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti Contraenti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
- c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.



ARTICOLO 14

Approvazione di una proposta di coproduzione

L'approvazione di un progetto di coproduzione, da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti, non impegna le Autorità stesse alla concessione di un certificato di nulla osta di proiezione in pubblico.

ARTICOLO 15

Esportazione dei film

- (1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, di massima, al contingente della Parte Contraente di cui la partecipazione è maggioritaria.
- (2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte Contraente che ha le migliori possibilità di sfruttamento.
- (3) In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte Contraente di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 16

Identificazione dei film di coproduzione

- (1) I film di coproduzione devono essere identificati con la dicitura "coproduzione Italo-Croata" o "coproduzione Croato-Italiana".
- (2) Questa dicitura deve figurare chiaramente in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film coprodotti alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

ARTICOLO 17

Presentazione ai festival internazionali

- (1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival Internazionali dalla Parte Contraente del coproduttore maggioritario.
- (2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte Contraente di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 18

Norme di procedura per la Coproduzione ed Istanza per la qualificazione

- (1) Le Autorità competenti delle Parti Contraenti devono fissare di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto della legislazione nazionale che disciplina l'industria cinematografica nella Repubblica Italiana e della legislazione vigente in materia nella Repubblica di Croazia.
- (2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo.



- (3) In linea di massima, le Autorità competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

ARTICOLO 19 Commissione Mista

- (1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti Contraenti ed esperti, si riunirà, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.
- (2) La Commissione Mista esaminerà la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.
- (3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle Parti Contraenti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 20 Obblighi delle Parti Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

ARTICOLO 21 Entrata in vigore

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti Contraenti si saranno notificate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.
- (2) L'Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo ad ogni data di scadenza, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.
- (3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti Contraenti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.



ARTICOLO 22
Modifiche

L'Accordo potrà essere modificato attraverso uno scambio scritto di note tra le Parti Contraenti e le modifiche entreranno in vigore con le modalità previste dall'Art. 21, comma 1 del presente Accordo.

ARTICOLO 23
Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ZARA il 10 SETTEMBRE 2007 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, croata ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua Inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA



ALLEGATO
NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30) giorni prima della data d'inizio delle riprese del film.

Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, redatte in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua croata per la Repubblica di Croazia:

- I. un trattamento dettagliato;
- II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
- III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;
2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per la sua sostituzione, se necessaria);
4. il budget totale;
5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
7. l'impegno scritto dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La quota delle eccedenze di spese dovrebbe essere limitata al 30% del costo del film;
8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegni le Autorità competenti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
 - a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
 - b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
 - c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non fossero effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'Accordo.
9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
11. la data di inizio, in linea di massima, delle riprese del film.



IV. Il piano di finanziamento;

V. L'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. Il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere sottoposta alle Autorità competenti, in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima che il film sia completato.

Un coproduttore può essere sostituito solo in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.



FILM CO-PRODUCTION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

PREAMBLE

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter jointly referred to as the "Contracting Parties";

ACKNOWLEDGING the ongoing development of their bilateral cultural relations and in consideration of existing Agreements between the Contracting Parties;

CONSIDERING that the film, television, video and the new media industries of their respective countries will benefit from the co-production of films, whose technical quality and artistic and entertainment value can enhance the prestige and foster the economic expansion of the film, television, video and new media production and distribution industries in Italy and Croatia;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, a "cinematographic co-production" means a project for a film, regardless of running time, including cartoons and documentaries, on any format, to be screened primarily in movie theatres and then on television, videocassette, videodisc, CD-ROM or any other form of distribution. Any new forms of audiovisual production and distribution will automatically be included under this Agreement.

ARTICLE 2

National Film

- (1) Any co-production produced under this Agreement shall be considered to be national film by the Contracting Parties. It shall be fully eligible for the benefits provided by provisions currently in force and those which may subsequently issued by either Contracting Party. Only the producer of the Contracting Party granting these benefits shall be eligible to receive them.
- (2) Films to be co-produced under this Agreement must be approved, after consultation, by the competent authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE 3

Competent Authorities

The competent authorities responsible for implementing this Agreement are:
for the Italian Republic: the Ministry of Cultural Properties and Activities Cinema Directorate General;
and
for the Republic of Croatia: the Ministry of Culture.

ARTICLE 4

Co-productions

- (1) In order to qualify for co-production benefits, the co-producers shall provide evidence of sound technical organization, acknowledged professional standing and expertise, and the necessary financial resources to bring the production to a successful conclusion.



- (2) Approval shall not be given to a project where the co-producers are linked by common management or control, save to the extent that such links are inherent in the making of the co-production film itself.

ARTICLE 5 Shooting

- (1) Co-production films shall be made, processed and dubbed, up to creation of the first release print, in the countries of the participating co-producers, in accordance with the article 8. If the scenario or subject of the film so requires, exterior or real life interior location shooting may be authorized in a country not participating in the co-production.
- (2) The producers, scriptwriters, directors, the artistic and technical staff must be nationals of the Italian Republic or the Republic of Croatia, or of member States of the European Union or long term residents of Italy or Croatia according to the Community and national law in force in the two countries.
- (3) The artistic and technical staff, who are not in the conditions provided by paragraph 2, may also be permitted to participate in the film only under exceptional circumstances, and subject to the agreement of the competent authorities of the Contracting Parties, taking due account of the production requirements.
- (4) Foreign artistic and technical staff being residents or legally employed in the Italian Republic or in the Republic of Croatia may, under exceptional circumstances, take part in the co-production as if they were long term residents of the country of residence.

ARTICLE 6 Contributions of the Producers

- (1) The producers of the two countries may contribute to each film in a proportion varying between twenty (20) and eighty (80) per cent. In principle, the minority co-producer shall be required to make an effective technical and artistic contribution.
- (2) Exceptions to the provisions of paragraph (1) of this article are permitted – with the prior approval by the competent authorities of both countries – notwithstanding that the minority share exclusively of a financial nature or as a technical-artistic contribution, shall not be less than ten (10) per cent of the budget of the film.
- (3) In the case the Italian co-producer or the Croatian co-producer is composed of more production companies, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.

ARTICLE 7 Multilateral Productions

- (1) The Contracting Parties shall favourably view the realization of co-productions, achieving international standards, between Italy, Croatia and one or more countries to which Italy or Croatia are bound by an official co-production agreement.
- (2) The conditions for accepting such films shall be examined by the Contracting Parties on a case-by-case basis. The minority contribution to such films cannot be less than ten (10) per cent of the cost.
- (3) In the case the Italian co-producer or the Croatian co-producer or the co-producer of a third country or countries is composed of more production companies, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.



ARTICLE 8
Film Negatives and Languages

- (1) The co-production contract must guarantee to each co-producer joint ownership of the original picture and sound negative. The contract shall include the provision that this negative shall be kept in a place mutually agreed by the co-producers, and shall guarantee them free access to it. The co-production contract must also guarantee to each co-producer the right to an internegative or to any other medium of duplication.
- (2) Each co-produced film shall be made in two versions, one in the Italian and one in the Croatian language.

ARTICLE 9
Temporary Entry

- (1) The Parties shall facilitate the temporary entry into and the re-export of any film equipment necessary for the production of films under this Agreement, subject to the domestic law in force in their countries.
- (2) Contracting Parties shall permit the creative and technical staff of the other Contracting Party to enter and stay in its territory without any restrictions for the purpose of participating in the production of such films, in accordance with the national legislation.

ARTICLE 10
Final settlement of Contributions

- (1) The minority co-producer shall pay the majority co-producer the outstanding balance of its contribution within sixty (60) days of the date of delivery of all the materials required to make the version of the film in the language of the minority country.
- (2) The benefits of the co-production shall be forfeited in the event of failure to comply with this condition.

ARTICLE 11
Twinning Arrangements

- (1) In accordance with the provisions of this Agreement and with the prior approval of the competent authorities, twinning arrangement productions may be considered to be co-productions, and be eligible for the same benefits. Notwithstanding the provisions of Article 6, in the case of a twinning arrangement the mutual participation of the producers of the two countries may be limited to a financial contribution alone.
- (2) In order to be approved by the competent authorities these productions must meet the following conditions:
 - (A) There must be respective reciprocal investments and an overall balance with respect to the conditions of sharing the receipts of the co-producers in productions benefiting from twinning arrangements;
 - (B) Twinned productions shall be distributed under the comparable conditions in the Italian Republic and in the Republic of Croatia;
 - (C) Twinned productions may be produced simultaneously or consecutively, notwithstanding that in the latter case, no more than one (1) year shall elapse between the date of completion of the first production and the date on which work begins on the second.

ARTICLE 12
Sharing of Markets

- (1) Any contractual clauses governing the sharing of markets and receipts between co-producers shall require the approval of the competent authorities of the Contracting Parties. Such sharing shall, in principle, reflect the percentage of the respective contributions of the co-producers to the production of each film.



- (2) Where the co-production contract provides for the pooling of markets, the receipts from each national market shall be paid into the pool only after the national investments have been covered.
- (3) The premiums and financial benefits provided by Article 2 of the Agreement shall not be pooled.
- (4) Currency transfers resulting from the performance of this Agreement shall be fulfilled in accordance with the current national legislation in the two countries.

ARTICLE 13

Contracts between Co-producers

Contracts between co-producers shall clearly stipulate the financial obligations in respect of the apportionment of charges in relation to:

- a) preliminary expenses for the preparation of a project;
- b) expenses for a project approved by the competent authorities of the Contracting Parties in the event that the completed film is not compliant with the conditions under which such approval was issued;
- c) expenses for a film co-produced realized under this Agreement which fails to be awarded a certificate for public exhibition in either of the two countries.

ARTICLE 14

Approval of a co-production proposal

The issue of approval, by the competent authorities of the Contracting Parties of a co-production project, does not imply a commitment on those authorities to award a certificate for its public exhibition.

ARTICLE 15

Export of film

- (1) In the event that a co-produced film is exported to a country that sets import quotas, it shall in principle be counted as part of the quota of the Contracting Party with the majority co-producer.
- (2) In the event that the co-producers have equal shares in the film co-production, it shall be counted as part of the quota of the Contracting Party with the best possibilities of ensuring its public exhibition.
- (3) If any difficulties arise, the co-produced film shall be counted as part of the quota of the Contracting Party of which the film's director is a national.

ARTICLE 16

Identification of Co-produced films

- (1) All co-produced films shall be identified as "Italian-Croatian" or "Croatian-Italian" co-productions.
- (2) This wording shall appear clearly in opening separate credits, in all commercial advertising, and in presentations of the co-produced films at artistic and cultural events and at international festivals.

ARTICLE 17

Presentation at International Festivals

- (1) Co-produced films shall normally be presented at international festivals by the Contracting Party of the majority co-producer.
- (2) Co-produced films with equal contributions shall be presented by the Contracting Party of which the film's director is a national.



ARTICLE 18

Rules of Procedure for Co-productions and Application for Qualification

- (1) The competent authorities of the Contracting Parties shall jointly establish the rules of procedure for co-productions, taking into account of the national legislation governing the film industry in the Italian Republic and the current national legislation governing the same in the Republic of Croatia.
- (2) The application for a film to be declared eligible for co-production benefits shall always be filed, with the required supporting documents, at least thirty (30) days before the commencement of shooting of a film or animation films at early stage in accordance with the Rules of Procedure annexed to this Agreement.
- (3) In principle, the competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of their decisions regarding each co-production project as soon as possible, but not necessarily within the aforementioned limit of thirty (30) days.

ARTICLE 19

Joint Commission

- (1) During the validity of this Agreement, a Joint Commission consisting of officials of the Contracting Parties and experts, shall, in principle, meet once every two years alternating between the two countries. However, it may be convened in extraordinary session at the request of one or both competent authorities, particularly in the event of any major amendments to national legislation or regulations governing films, television and the audiovisual industries in one or other country, or in the event that particularly serious difficulties arise in the application of this Agreement.
- (2) The Joint Commission shall determine the existence of a numerical and percentage balance of co-productions and, if this is not the case, it shall determine the measures deemed necessary to establish such a balance.
- (3) The Joint Commission shall submit to the competent authorities of the Contracting Parties, for approval, any amendments deemed necessary to overcome any difficulties arising in the application of this Agreement and to improve it, in the interests of the Contracting Parties.

ARTICLE 20

Obligations of the Contracting Parties

No provisions of this Agreement prejudice any of the obligations on the Contracting Parties pursuant to international and Community law.

ARTICLE 21

Entry into Force

- (1) This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the Contracting Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their respective internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
- (2) This Agreement shall remain in force for a period of five years. It shall be automatically renewed for the same periods, and upon every expiry date thereafter, unless one Contracting Party denounces it, in writing, at least six months before the expiry date.
- (3) The provisions of this Agreement shall be fully applied for the co-productions approved by the competent authorities and are still in progress when notice denouncing this Agreement is served by either Contracting Party, shall continue until they are completed. On the expiry or denunciation of this Agreement, its provisions shall continue to apply to the sharing of the revenues accruing from the completed co-productions.



ARTICLE 22
Amendments

This Agreement may be amended by the written consent of the Contracting Parties and the amendments shall enter into force according to the procedure stipulated in Article 21 paragraph (1) of this Agreement.

ARTICLE 23
Settlement of Disputes

Any dispute arising between the Contracting Parties in respect of the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably by negotiated consultations between them.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at ZADAR on 10TH SEPTEMBER 2007 in two originals each in the Italian, Croatian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergent interpretations, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CROATIA



ANNEX
RULES OF PROCEDURE

Applications for the eligibility of a film for co-production benefits shall, in principle, be filed simultaneously with the competent administrations, at least thirty (30) days before the date of a shooting of the film.

Applications must be accompanied by the following documents in the Italian language for the Italian Republic and in the Croatian language for the Republic of Croatia.

- I. A detailed treatment
- II. A document providing proof that the copyrights of the film adaptation have been legally acquired, or failing this, a valid option;
- III. The co-production contract, subject to the approval of the competent administrations of the two countries.

This document must include:

1. The title of the film;
2. The name of the author or of the person responsible for adapting the story if drawn from a literary source;
3. The name of the director (a safeguard clause is permitted for his replacement, if necessary);
4. The total budget;
5. The total financial contributions of the co-producers;
6. The sharing of receipts and markets;
7. The written undertaking of the producers to participate in any cost over-runs or in the benefits from any production cost savings, proportionate to their respective shares. The share of cost over-runs may be limited to 30% of the cost of the film;
8. A clause that must provide that the admission of the film to the benefits of the Agreement does not bind the competent authorities to permit the public exhibition of the film. Under the circumstances, therefore, there must be a clause setting out the conditions of a financial settlement between the co-producers:
 - a) if the competent authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;
 - b) if the competent authorities do not permit exhibition of the film in either country or in third countries;
 - c) if the financial contributions have not been made according to the terms of Article 10 of the Agreement.
9. A clause establishing the measures to be taken if one co-producer is in partial breach of this Agreement;
10. A clause committing the majority co-producer to take out an insurance policy covering all production risks;
11. The approximate starting date of shooting.

V. The financial settlement



IV. The financing schedule.

V. The list of the technical and artistic equipment and personnel, and for the personnel, their nationalities and the roles to be played by the actors.

VI. The production schedule.

The competent authorities of the two countries may require whatever further documents and additional information they deem necessary.

In principle, the final shooting script (including the dialogues) shall be submitted to the competent authorities before shooting begins.

Amendments, including the replacement of a co-producer, may be made to the original co-production contract as filed, and must be submitted for approval by the competent authorities of the two countries before the completion of the film.

A co-producer may only be replaced in exceptional cases and for reasons declared valid by the competent authorities.

The competent authorities shall notify each other of their decision, enclosing one copy of the documentation.



**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele, di seguito denominati "le Parti";

Consapevoli che la cooperazione reciproca possa favorire lo sviluppo della produzione di film e promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti culturali e tecnologici tra i due Paesi;

Considerando che la coproduzione potrebbe giovare alle industrie cinematografiche dei rispettivi Paesi e contribuire alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia ed in Israele;

Prendendo nota della loro reciproca decisione di istituire un quadro atto ad incoraggiare tutti i tipi di produzione mediatica, soprattutto la coproduzione cinematografica;

Rammentando la Cooperazione tra le Parti nel settore della Cultura;

Hanno, quindi, convenuto quanto segue:

**Articolo I
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Accordo:

- (1) per "**coproduzione**" oppure per "**film coprodotto**" si intende qualsiasi opera cinematografica, con o senza colonna sonora, di qualsiasi lunghezza o genere, ivi incluse produzioni di animazione e documentari, realizzata da un coproduttore italiano ed un coproduttore israeliano, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, internet, videocassette, video-dischi, CD-ROM o attraverso mezzi simili, comprese forme future di produzione e distribuzione cinematografica;
- (2) per "**coproduttore italiano**" si intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Italia, in conformità alla normativa in vigore in Italia;



- (3) per "coproduttore israeliano" si intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Israele, in conformità alla normativa in vigore in Israele;
- (4) per "Autorità competenti" s'intendono entrambe le Autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo. Le Autorità competenti sono:
- per la parte italiana: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per il Cinema;
 - per la parte israeliana: il Ministero della Cultura e dello Sport oppure chi per esso.

Articolo 2

BENEFICI

- (1) Qualsiasi coproduzione realizzata in applicazione del presente Accordo sarà considerata dalle Autorità competenti come film nazionale, soggetto, rispettivamente, alla normativa nazionale di ciascuna delle Parti. Tali coproduzioni potranno beneficiare con pieno diritto dei vantaggi di cui gode l'industria cinematografica della produzione in virtù della normativa nazionale di ciascuna delle Parti oppure di quei benefici che potrebbero essere introdotti da ciascuna delle Parti. Tali benefici maturano solamente a favore del coproduttore del Paese che li concede.
- (2) L'inadempienza da parte di un coproduttore di una delle Parti alle condizioni in base alle quali è stata data l'approvazione alla coproduzione da quella Parte oppure una violazione sostanziale dell'Accordo di coproduzione da parte di un coproduttore di una delle Parti potrebbe determinare la revoca dello status di coproduzione accordato alla produzione così come dei relativi diritti e benefici.
- (3) Per tutte le questioni concernenti la commercializzazione o l'esportazione di una coproduzione cinematografica, ciascuna Parte accorderà alla coproduzione cinematografica lo stesso status e lo stesso trattamento di una produzione nazionale, nel rispetto delle proprie normative nazionali.



Articolo 3

APPROVAZIONE DEI PROGETTI

- (1) I film da coprodurre in base al presente Accordo dai due Paesi devono essere approvati dalle Autorità competenti.
- (2) Le condizioni per l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche verranno concordate di comune accordo dalle Autorità competenti, caso per caso, fatte salve le disposizioni del presente Accordo e della rispettiva legislazione nazionale delle Parti.
- (3) Per poter godere dei benefici della coproduzione, i coproduttori dovranno dimostrare di possedere un'adeguata organizzazione tecnica, un sostegno finanziario nonché una riconosciuta e qualificata reputazione professionale per poter condurre a buon fine la produzione.
- (4) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, a meno che tale relazione sia stata specificamente stabilita ai fini della coproduzione stessa del film.

Articolo 4

RIPRESE

- (1) I film di coproduzione saranno girati, elaborati, doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti.
- (2) Tuttavia, qualora la sceneggiatura od il soggetto del film lo richiedessero, le Autorità competenti potrebbero autorizzare riprese, esterne od interne, in un Paese che non partecipa alla coproduzione.
- (3) Nei casi di assoluta eccezionalità, è possibile ricorrere ad un paese terzo per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorità competenti.

Articolo 5

PARTECIPANTI

- (1) I produttori, gli autori, gli sceneggiatori, gli attori, i direttori, professionisti e tecnici che partecipano ad una coproduzione devono essere cittadini della Repubblica italiana o dello Stato di Israele in conformità delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti. Per quanto riguarda la



Repubblica italiana possono essere anche cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea.

- (2) Qualora la coproduzione lo richieda, la partecipazione di professionisti che non rispetti quanto disposto dal paragrafo (1) potrebbe essere consentita, in circostanze straordinarie e previa approvazione delle Autorità competenti.
- (3) Nel caso delle coproduzioni multilaterali, definite nell'Articolo 9, possono partecipare cittadini di quei Paesi o residenti permanenti in quei Paesi, conformemente alla legislazione in essi vigente.

Articolo 6

LINGUE

- (1) Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in qualche dialetto della lingua italiana o nelle lingue definite dalla normativa e dai regolamenti israeliani o in una qualsiasi loro combinazione.
- (2) Se la sceneggiatura lo richiede, può essere permesso in una coproduzione l'uso di lingue diverse, in aggiunta a quelle autorizzate dalla legislazione delle Parti.

Articolo 7

CONTRIBUTI DEI COPRODUTTORI

- (1) I rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da venti (20) ad ottanta (80) per cento per ciascun film coprodotto. Inoltre, i coproduttori sono tenuti a dare un effettivo contributo tecnico ed artistico, proporzionale al proprio investimento finanziario nella coproduzione cinematografica. Il contributo tecnico ed artistico dovrà essere costituito dalla risultanza delle complessive quote relative ad: autori, attori, personale tecnico di produzione, laboratori ed impianti.
- (2) Qualsiasi eccezione ai principi di cui sopra deve essere approvata dalle Autorità competenti che, in casi particolari, possono autorizzare che i rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da dieci (10) a novanta (90) per cento.



- (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore israeliano sia costituito da più Società di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Società non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
- (4) Sono consentite le coproduzioni finanziarie da intendersi come partecipazione di un produttore unicamente in termini finanziari contributo finanziario del coproduttore che partecipa alla coproduzione unicamente con un apporto finanziario non può essere superiore al 20% (venti per cento): quote di partecipazione superiori al venti per cento possono essere autorizzate dalle Autorità competenti solo in via eccezionale.
- (5) Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 4, entrambe le Autorità competenti dovranno assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale nella realizzazione numerica ed economica delle coproduzioni.

Articolo 8

DIRITTI NELLA COPRODUZIONE

- (1) I coproduttori si accerteranno che i diritti di proprietà intellettuale, relativi ad una coproduzione, non di loro proprietà, possano essere resi a loro disponibili mediante accordi di licenza adeguati per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, come stipulato nel punto 4(1) dell'Allegato.
- (2) L'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale di una coproduzione cinematografica, compresa la proprietà e la licenza degli stessi, sarà inclusa nel contratto di coproduzione.
- (3) Ciascun coproduttore godrà di libero accesso a tutti i materiali originali della coproduzione e del diritto di duplicare o ristamparne copie, ma non del diritto d'uso o di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale riguardo detti materiali, ad eccezione di quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione.
- (4) Ciascun coproduttore sarà proprietario, su base congiunta, della copia fisica del negativo originale o di qualsiasi altro supporto di registrazione in cui la copia master della coproduzione viene prodotta, esclusi i diritti di proprietà intellettuale che possano essere inseriti in detta copia fisica, eccetto quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione.
- (5) Qualora la coproduzione venga fatta su un negativo in pellicola, il negativo sarà sviluppato in un laboratorio scelto congiuntamente dai coproduttori e vi sarà depositato sotto un nome concordato, il laboratorio



deve appartenere ad uno dei due Paesi e, solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche, è possibile rivolgersi ad un Paese terzo, informandone le Autorità competenti.

Articolo 9

COPRODUZIONI MULTILATERALI

- (1) Le Autorità competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un accordo di coproduzione cinematografica, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.
- (2) Il contributo del coproduttore di uno o più Paesi dovrà essere conforme alle disposizioni previste nel precedente Articolo 7.
Le condizioni di ammissione di tali coproduzioni devono essere valutate da entrambe le Parti, caso per caso.

Articolo 10

PERSONALE ED ATTREZZATURE

- (1) Le Parti faciliteranno:
 - a) l'ingresso temporaneo e la riesportazione di qualsiasi attrezzatura necessaria per la produzione delle coproduzioni cinematografiche ai sensi del presente Accordo, nel rispetto della rispettiva normativa nazionale;
 - b) l'ingresso e la residenza nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte al fine di partecipare alla coproduzione cinematografica.
- (2) Le disposizioni del presente Articolo vengono applicate anche alle Parti terze, approvate ai sensi dell'Articolo 9 del presente Accordo.



Articolo 11

NULLA OSTA DI PROIEZIONE IN PUBBLICO

L'approvazione da parte delle Autorità competenti di un progetto di coproduzione cinematografica non implica il permesso o l'autorizzazione di proiettare o distribuire il film così prodotto.

Articolo 12

REGOLAMENTAZIONE DELLE QUOTE

- (1) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad entrambe le Parti, esso sarà incluso nella quota del Paese del coproduttore maggioritario. Qualora i contributi dei coproduttori siano uguali, la coproduzione sarà inclusa nella quota del Paese di cittadinanza o di residenza permanente del direttore della coproduzione.
- (2) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una sola delle Parti, la coproduzione verrà commercializzata dalla Parte nei confronti della quale non vi è alcuna quota.
- (3) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una od entrambe le Parti, le Autorità competenti possono accordarsi nel regolamentare le quote diversamente dalle disposizioni definite nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 13

IDENTIFICAZIONE DELLE COPRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

- (1) Tutte le coproduzioni cinematografiche dovranno essere identificate come coproduzioni italo-israeliane o israelo-italiane.
- (2) Detta identificazione figurerà in un titolo distinto di testa o di coda, nel materiale promozionale pubblicitario ed ogni qual volta i film coprodotti vengano proiettati in pubblico.



Articolo 14

ALLEGATO

Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 3 (2), le Autorità competenti agiranno conformemente alle Norme di Procedura di cui all'Allegato al presente Accordo, che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 15

COMMISSIONE MISTA

- (1) Le Parti possono istituire una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori di entrambi i Paesi, scelti dalle rispettive Autorità.
- (2) La Commissione Mista si riunirà ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, può riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella normativa che disciplina l'industria cinematografica o nel caso in cui l'applicazione del presente Accordo riscontri serie difficoltà.
- (3) La Commissione Mista deve, in particolare:
 - esaminare l'attuazione del presente Accordo;
 - stabilire se sia stato raggiunto l'equilibrio complessivo della coproduzione, tenendo conto il numero delle coproduzioni, la percentuale e la somma complessiva degli investimenti e dei contributi artistici e tecnici. In caso contrario, la Commissione stabilirà le misure che ritiene necessarie per stabilire tale equilibrio;
 - suggerire mezzi volti a migliorare in senso generale la cooperazione nella coproduzione cinematografica tra produttori italiani ed israeliani;
 - proporre le modifiche da apportare al presente Accordo alle competenti Autorità.



Articolo 16

MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti. Qualsiasi modifica dell'Accordo o dell'Allegato dovrà seguire le stesse procedure previste per l'entrata in vigore come definisce l'Articolo 18.

Articolo 17

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti cercheranno di risolvere amichevolmente le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, attraverso consultazioni tra di loro.

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle note diplomatiche con cui le Parti si notificano l'espletamento delle proprie procedure interne previste per l'entrata in vigore dell'Atto.
- (2) Il presente Accordo avrà validità per un periodo di cinque (5) anni che verrà automaticamente estesa per ulteriori periodi di cinque (5) anni ciascuno, a meno che una delle Parti non dia, almeno sei (6) mesi prima, avviso scritto all'altra Parte del proprio intento a cessare l'Accordo.
- (3) Le coproduzioni approvate dalle Autorità competenti e che siano in svolgimento al momento della notifica, di una delle Parti, di risoluzione del presente Accordo continueranno a beneficiare pienamente delle disposizioni del presente Accordo fino al loro completamento.
- (4) Dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà e sostituirà l'Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele a Gerusalemme il 1° gennaio 1985 ed entrato in vigore il 9 settembre 1987.



Firmato a Roma il 2 dicembre 2013 che corrisponde al 23 del
Kislev, 5774, in due copie originali nelle lingue italiana, inglese ed
ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il
testo inglese.

Per il Governo della Repubblica
Italiana

Il Ministro dei Beni, delle Attività
Culturali e dello Sport

Massimo Bray

Per il Governo dello Stato di Israele

Il Ministro della Cultura e dello Sport

Limor Livnat



ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, per quanto possibile, simultaneamente ad entrambe le Autorità competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese del film o della principale animazione.
2. Le Autorità competenti si comunicheranno la propria decisione sui progetti presentati. In linea di massima è l'Autorità competente relativa al produttore con quota maggioritaria che comunicherà per prima il proprio parere all'Autorità competente relativa al produttore con quota minoritaria.
3. Le istanze devono essere presentate nel seguente modo:
 - per la Repubblica italiana, accompagnate da una traduzione avente la dichiarazione di conformità, qualora vengano presentate in una lingua diversa dall'italiano;
 - per lo Stato di Israele, le istanze dovranno essere presentate nelle lingue ebraica od inglese.
4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:
 - 4.1 una prova sugli avvenuti accordi circa la licenza in materia di diritti di proprietà intellettuale, di qualsiasi tipo, in particolare dei diritti d'autore e dei diritti connessi (per "diritti connessi" devono intendersi, tra l'altro, i diritti morali, i diritti degli artisti, i diritti dei produttori di fonogrammi ed i diritti di trasmissione) compresi nella coproduzione o da essa derivanti, in misura sufficiente ai fini di realizzare gli obiettivi del contratto di coproduzione, come accordi presi per il pubblico spettacolo, la distribuzione, la trasmissione, la disponibilità su internet o, altrimenti, la vendita od il noleggio di copie fisiche od elettroniche della coproduzione nei territori dei paesi di origine delle Parti ed in Paesi terzi, come anche le necessarie autorizzazioni per i diritti d'autore ed i diritti connessi con riferimento a qualsiasi opera letteraria, drammatica, musicale o artistica che sia stata adattata dal richiedente al fini della coproduzione;
 - 4.2 la sceneggiatura e la sinossi del film in una delle lingue concordate



- 4.3 il contratto di coproduzione stipulato che è soggetto all'approvazione delle Autorità competenti. Il contratto deve precisare:
- a. il titolo del film, anche se provvisorio;
 - b. il nome dello sceneggiatore o dell'adattatore del soggetto se tratto da un'opera letteraria;
 - c. il nome del regista (è permessa una clausola per la sua sostituzione se fosse necessario);
 - d. il budget del film;
 - e. il piano finanziario per il film;
 - f. l'ammontare dei contributi finanziari dei coproduttori;
 - g. gli impegni finanziari di ciascun coproduttore per quanto concerne la ripartizione in percentuale delle spese relative ai costi sullo sviluppo, elaborazione, produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione;
 - h. la distribuzione dei ricavi e dei profitti tra cui la ripartizione o la messa in comune dei mercati;
 - i. la partecipazione di ciascuno dei coproduttori nei costi che superano il budget o negli utili provenienti da eventuali risparmi nei costi di produzione;
 - j. l'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale in una coproduzione cinematografica, tra cui la proprietà e la licenza degli stessi;
 - k. una clausola nel contratto deve affermare che l'approvazione del film, che dà diritto a godere dei benefici ai sensi dell'Accordo, non costituisca obbligo per le Autorità competenti di una o di entrambe le Parti ad autorizzare la proiezione pubblica del film;
 - l. una clausola che prescriva le misure da adottare qualora:
 - i) le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
 - ii) le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi;
 - m. una clausola che stabilisca le misure da adottare qualora un coproduttore non adempia totalmente ai propri impegni nei termini stabiliti nel contratto di coproduzione;
 - n. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a tutti i rischi di produzione ed a tutti i rischi per il materiale originale di produzione;



- o. la data approssimativa dell'inizio delle riprese;
 - p. la maniera con cui la coproduzione deve essere inserita nei festival internazionali;
 - q. ulteriori disposizioni richieste dalle Autorità competenti.
- 4.4 l'elenco delle attrezzature richieste (tecniche, artistiche od altre) e del personale, tra cui la nazionalità dello stesso personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori;
- 4.5 il piano di lavorazione;
- 4.6 il contratto di distribuzione, se fosse già stipulato;
- 4.7 il copione definitivo.
5. Le disposizioni determinanti del contratto originale di coproduzione possono essere modificate previa approvazione da parte delle Autorità competenti.
6. La sostituzione di un coproduttore può essere concessa solo in casi eccezionali e per motivazioni riconosciute pertinenti dalle Autorità competenti.
7. I coproduttori forniranno qualsiasi altra documentazione ed informazione ritenute necessarie dalle Autorità competenti al fine della trattazione dell'istanza di coproduzione od al fine di monitorare la coproduzione o l'attuazione dell'Accordo di coproduzione.



**AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL**

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel hereinafter referred to as "the Parties":

Mindful of the fact that mutual cooperation may serve the development of film production and encourage the further development of the cultural and technological ties between the two countries:

Considering that co-production may benefit the film industries of their respective countries and contribute to the economic growth of the film production and distribution industries in Italy and in Israel;

Noting their mutual decision to establish a framework for encouraging all audio-visual media output, especially the co- production of films:

Recalling the Cooperation between the Parties in the field of Culture;

Have therefore agreed as follows:

**Article I
DEFINITIONS**

For the purpose of this Agreement:

- (1) **"co-production" or "co-production film"** means a cinematographic work, with or without accompanying sounds, regardless of length or genre, including animation and documentary productions, made by an Italian co-producer and an Israeli co-producer, produced in any format, for exploitation in theaters, on television, internet, videocassette, videodisc, CD-ROM or any similar means, including future forms of cinematographic production and distribution;
- (2) **"Italian co-producer"** means one or more film production companies established in Italy, in compliance with the Italian legislation in force;
- (3) **"Israeli co-producer"** means one or more film production companies established in Israel, in compliance with the Israeli legislation in force;



- (4) The "**Competent Authorities**" means both Competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement.
The Competent Authorities are:
- For the Italian side: the Directorate-General for Cinema of the Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism;
 - For the Israeli side: The Ministry of Culture and Sport or its designee(s).

Article 2 BENEFITS

- (1) Any co-production produced in pursuance of this Agreement shall be considered by the Competent Authorities as a national film, subject, respectively, to the domestic legislation of each Party. Such co-productions shall be entitled to the benefits to which the film production industry is entitled by virtue of each Party's domestic legislation or to those benefits which may be decreed by each Party. These benefits accrue solely to the co-producer of a country that grants them.
- (2) Failure of a Party's co-producer to fulfill the conditions according to which that Party has approved a co-production or a material breach of the co-production agreement by a Party's co-producer may result in that Party revoking the co-production status of the production and the attendant rights and benefits.
- (3) In all matters concerning the marketing or export of a co-production film, each Party will accord the co-production film the same status and treatment as a domestic production, subject to its respective domestic legislation.

Article 3 APPROVAL OF PROJECTS

- (1) Films to be co-produced pursuant to this Agreement by the two countries must be approved by the competent authorities.
- (2) The conditions for approving co-production films shall be jointly agreed upon by the Competent Authorities, on a case by case basis, subject to the provisions of this Agreement and to the respective domestic legislation of the Parties.



- (3) In order to qualify for the benefits of co-production, the co-producers shall provide evidence that they have the adequate technical organization, financial support, recognized professional standing and qualifications to bring the production to a successful conclusion.
- (4) Approval shall not be given to a project where the co-producers are linked by common management or control, except to the extent that such an association has been established specifically for the purpose of the co-production film itself.

Article 4

FILMING

- (1) Co-production films shall be made, processed, dubbed or subtitled, up to creation of the first release print in the countries of the participating co-producers.
- (2) However, if a scenario or the subject of the film so requires, location shooting, exterior or interior, in a country not participating in the co-production may be authorized by the Competent Authorities.
- (3) In cases of absolute exceptionality it is possible to resort to a third country for the services of dubbing or subtitling subject to the authorization of the competent authorities.

Article 5

PARTICIPANTS

- (1) The producers, authors, scriptwriters, performers, directors, professionals and technicians participating in co-productions, must be citizens or permanent residents of the Italian Republic or of the State of Israel in accordance, respectively, with the domestic legislation of the Parties. Regarding participation from the Italian Republic they can be also nationals of Member States of the European Union.



- (2) Should the co-production so require, the participation of professionals who do not fulfill the conditions pursuant to paragraph (1) may be permitted, in exceptional circumstances, and subject to the approval of the Competent Authorities.
- (3) In cases of multilateral co-productions, as stated in Article 9, the participants must be nationals of those countries, or permanent residents of those countries according to the legislation in force therein.

Article 6

LANGUAGES

- (1) The dialogue and narration of each Co-production Film shall be made in Italian, or any Italian dialect or in languages as defined by the Israeli laws and regulations or in any combination of those.
- (2) Use of any other languages in a co-production other than the languages permitted according to the legislation of the Parties may be added to the co-production if the screenplay requires it.

Article 7

CONTRIBUTIONS FROM CO-PRODUCERS

- (1) The respective contributions of the producers of the two countries may vary from twenty (20) to eighty (80) per cent for each co-production film. In addition, the co-producers shall be required to make an effective technical and creative contribution, proportional to their financial investment in the co-production film. The technical and creative contribution should be comprised of the combined share of authors, performers, technical-production personal, laboratories and facilities.
- (2) Any exception to the abovementioned principles must be approved by the Competent Authorities, who may, in special cases, authorize that the respective contributions by the producers of the two countries vary from ten (10) to ninety (90) per cent.
- (3) In the event that the Italian co-producer or the Israeli co-producer is composed of several production companies, the contribution of each company shall not be less than 5% (five per cent) of the total budget of the co-production film.



- (4) "Financial co-productions" are allowable. Financial co-productions means when the contribution of a producer is only an economic participation. The financial contribution of the co-producer that makes an exclusively economic contribution to the co-production shall not be more of 20% (twenty per cent); contributions in excess of twenty per cent may be approved by the Competent Authorities only in exceptional cases.
- (5) As regards the financial co-productions stated in Paragraph 4, both competent Authorities shall ensure the achievement of an annual balance in the numerical and economical realization of co-productions.

Article 8

RIGHTS IN THE CO-PRODUCTION

- (1) The co-producers shall ensure that intellectual property rights in a co-production that are not owned by them will be available to them through license arrangements sufficient to fulfill the objectives of this Agreement, as stipulated in par. 4.1 of the Annex.
- (2) Allocation of intellectual property rights in a co-production film, including ownership and licensing thereof, shall be made in the co-production contract.
- (3) Each co-producer shall have free access to all the original co-production materials and the right to duplicate or print there from, but not the right to any use or assignment of intellectual property rights in the said materials, except as is determined by the co-producers in the co-production contract.
- (4) Each co-producer shall be an owner on a joint basis of the physical copy of the original negative or other recording media in which the master co-production is made, not including any intellectual property rights that may be embodied in the said physical copy, except as is determined by the co-producers in the co-production contract.
- (5) Where the co-production is made on film negative, the negative will be developed in a laboratory chosen mutually by the co-producers, and will be deposited therein, on an agreed name. The laboratory must belong to one of the two countries and only in exceptional cases, by providing appropriate technical explanations, it is possible to turn to a third country, informing the Competent Authorities.



Article 9

MULTILATERAL CO-PRODUCTIONS

- (1) The Competent Authorities may jointly approve a project for a Co-production Film under this Agreement in conjunction with co-producers from one or more countries with which either or both of the Parties have signed an official film co-production agreement, in accordance with their respective domestic laws.
- (2) The contribution of a co-producer from one or more third countries shall comply with the provisions referred to in prior Article 7.
The conditions of admission of such co-productions shall be evaluated by both Parties, on a case-by-case basis.

Article 10

PERSONNEL AND EQUIPMENT

- (1) The Parties shall facilitate:
 - a) the temporary entry and the re-export of any film equipment necessary for the production of co-production films under this Agreement, subject to their respective domestic legislation;
 - b) the entry and the stay in its territory to the creative and technical staff of the other Party for the purpose of participating in the co-production films.
- (2) The provisions of this article also apply to third parties, approved under Article 9 of the present Agreement.



Article 11

PERMISSION FOR PUBLIC EXHIBITION

Approval of a proposal for the co-production of a film by the Competent Authorities does not imply any permission or authorization to show or distribute the film thus produced.

Article 12

QUOTA ARRANGEMENTS

- (1) If a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to both the Parties, it shall be included in the quota of the Country which is the majority co-producer. In the event that the contributions of the co-producers are equal the co-production shall be included in the quota of the country of which the director of the co-production is a citizen or a permanent resident.
- (2) If a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to one of the Parties, the co-produced film shall be marketed by the Party in regard to whom there is no quota.
- (3) In the event that a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to one or both of the Parties, the Competent Authorities may agree on arrangements, in regard to the quota regulations, that differ from those set out in paragraphs 1 and 2 of this Article.

Article 13

IDENTIFICATION OF CO-PRODUCTION FILMS

- (1) All co-produced films shall be identified as Italian-Israeli or Israeli-Italian co-productions.
- (2) Such identification shall appear in a separate credit title, in all commercial advertising and promotional material, and whenever co-produced films are shown at any public performance.



Article 14

ANNEX

Subject to Article 3 (2), the Competent Authorities shall act in accordance with the Rules of Procedure appended in the Annex hereto, which constitute an integral part of this Agreement.

Article 15

JOINT COMMISSION

- (1) The Parties may establish a Joint Commission, consisting of official of both Parties and, where necessary, of experts, including directors and producers of both countries selected by the respective Authorities.
- (2) The Joint Commission shall meet, every two years alternately in the two countries. However, it may be convened for extraordinary sessions at the request of one or both competent Authorities, particularly in the case of major amendments to the domestic laws governing the film industry in, or where the application of this Agreement presents serious difficulties.
- (3) The Joint Commission shall, inter alia:
 - Review the implementation of this Agreement.
 - Determine whether the overall balance of the co-production has been achieved, considering the number of co-productions, the percentage and the total amount of the investments and of the artistic and technical contributions. If not, the Commission shall determine the measures deemed necessary to establish such balance.
 - Recommend means to generally improve cooperation in film co-production between Italian and Israeli producers.
 - Recommend amendments to this Agreement to the Competent Authorities.

Article 16

AMENDMENTS

This Agreement may be amended in writing by mutual consent of the Parties. Any modification of the Agreement or of the appended Annex shall follow the same procedures for entering into force as are specified in Article 18.



Article 17

DISPUTE RESOLUTION

The Parties shall seek to resolve any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement amicably through consultation between them.

Article 18

ENTRY INTO FORCE

- (1) This Agreement shall enter into force on the date of the second of the Diplomatic Notes by which the Parties notify each other that their internal legal procedures of its entry into force have been complied with.
- (2) This Agreement shall be valid for a period of five (5) years and shall automatically be extended for additional periods of five (5) years each, unless terminated by either Party giving at least six (6) months written prior notice to the other Party of its intention to terminate the Agreement.
- (3) Co-productions which have been approved by the Competent Authorities and which are in progress at the time of notice of termination of this Agreement by either Party shall continue to benefit fully from the provisions of this Agreement until completion.
- (4) Upon the entry into force of this agreement, it will annul and replace the Agreement on Film Co-production between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel signed in Jerusalem on January 1, 1985 and entered into force on September 9, 1987.




Signed in Rome on 2nd December, 2013, which corresponds to the 29
of Kislev, 5774, in two original copies in the Italian, English and Hebrew
languages, all texts being equally authentic. In case of divergence the English
text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic


The Minister for Cultural
Heritage Activities and
Sport

Massimo Bray



For the Government
of the State of Israel

The Minister for Culture
and Sport



Limor Livnat

ANNEX
RULES OF PROCEDURE

1. Applications for qualification of a film for co-production benefits must be filed, as far as possible, concurrently with the Competent Authorities at least thirty (30) days prior to the commencement of shooting or key animation of the film.
2. The Competent Authorities shall notify each other of their decision about the projects filed. In principle, the competent Authority related to the producer with majority share will communicate first the opinion to the competent Authority related to the producer with minority share.
3. Applications must be submitted as follows:
 - for the Italian Republic, accompanied by a translation with the declaration of conformity if they are presented in a language other than Italian;
 - for the State of Israel, the applications should be submitted in the Hebrew or English languages;
4. The applications must be accompanied by the following documents:
 - 4.1 a proof of license arrangements with respect to intellectual property rights, of any sort, including in particular copyright and neighboring rights ("neighboring rights" shall be understood as including, inter alia, moral rights, performers' rights, phonogram producers' rights and broadcasters' rights), embodied in, or arising from, a co-production, to an extent sufficient for purposes of fulfilling the objectives of the co-production contract, including clearance arrangements for public performance, distribution, broadcast, making available by internet or otherwise, and sale or rental of physical or electronic copies of the co-production in the territories of the Parties' home countries as well as in third countries, and including copyright and neighboring rights clearance with respect to any literary, dramatic, musical or artistic work which has been adapted by the applicant for purposes of the co-production;
 - 4.2 the screenplay and synopsis of the film in one of the agreed languages;
 - 4.3 the signed co-production contract which is subject to the approval of the Competent Authorities. It must specify:



- a. the title of the film, even if provisional;
- b. the name of the writer or the person responsible for adapting the subject if it is drawn from literary source;
- c. the name of the director (a safety clause is permitted for his replacement, if necessary);
- d. the budget of the film;
- e. the plan for financing the film;
- f. the amount of the financial contributions of the co-producers;
- g. the financial undertakings of each producer in respect of the percentage apportionment of expenditures with regard to development, elaboration, production and post-production costs up to the creation of the answer print;
- h. the distribution of revenue and profits including the sharing or pooling of markets;
- i. the respective participation of the co-producers in any costs which exceed the budget or in the benefits from any savings in the production cost;
- j. allocation of intellectual property rights in a co-production film, including ownership and licensing thereof;
- k. a clause in the contract must recognize that the approval of the film, entitling it to benefits under the agreement, does not obligate the Competent Authorities of either Party to permit the public screening of the film;
- l. a clause prescribing the measures to be taken where:
 - i) if the Competent Authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;
 - ii) the Competent Authorities prohibit the exhibition of the Co-production Film in either country;
- m. a clause setting out the measures to take if a co-producer does not completely fulfill its commitments under the terms established in the co-production contract;
- n. a clause which requires the major co-producer to take out an insurance policy covering all production risks and all original material production risks;
- o. the approximate starting date of shooting;
- p. the manner in which the co-production shall be entered in international festivals;



q. other provisions required by the Competent Authorities.

- 4.4 the list of required equipment (technical, artistic or other) and personnel, including nationality of personnel and the roles to be played by the performers;
- 4.5 the production schedule;
- 4.6 a distribution agreement, if one has been concluded;
- 4.7 the final filming script.

- 5. Material provisions in the original co-production contract may be amended subject to prior approval by the Competent Authorities.
- 6. The replacement of a co-producer may be allowed only in exceptional cases and for reasons declared valid by the competent Authorities.
- 7. The co-producers will provide any further documentation and information, which the Competent Authorities deem necessary in order to process the co-production application or in order to monitor the co-production or the execution of the co-production agreement.



Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria

Preambolo

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA, di seguito denominati le "Parti";

CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

CONSIDERATO che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia ed in Ungheria;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, una "coproduzione cinematografica" è un progetto, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.

Articolo 2 Film Nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.

(2) La realizzazione di film in coproduzione, ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorità competenti di entrambe le Parti.



Articolo 3
Autorità competenti

Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale
per il Cinema;
e
per la Repubblica d'Ungheria: l'Ufficio Nazionale del Patrimonio Culturale.

Articolo 4
Coproduzione

(1) Per essere ammessi ai benefici di questo Accordo, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

(2) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Articolo 5
Riprese

I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'Articolo 9. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.

Articolo 6
Partecipazione

(1) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica d'Ungheria, o cittadini degli altri Stati Membri dello Spazio Economico Europeo soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica d'Ungheria secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.

(2) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 1, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti.

(3) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica d'Ungheria, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.



Articolo 7
Apporti dei produttori

(1) Gli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi possono variare per ogni film dai venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

(2) Alle disposizioni di cui al comma (1), sono concesse deroghe caso per caso - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico, non deve essere inferiore al dieci (10) per cento del costo totale del film.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore ungherese sia costituito da più imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Articolo 8
Produzioni Multilaterali

(1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, l'Ungheria ed uno o più Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legate rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono essere determinate in ciascun caso da entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore ungherese o il coproduttore del paese o dei paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non deve essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Articolo 9
Negativi e lingue

(1) Ciascun film di coproduzione deve comportare un originale negativo e la stampa di un internegativo.

(2) Ciascun coproduttore è proprietario pro quota del negativo originale; questo negativo sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due paesi, scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori di uno dei due Paesi.

(3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in ungherese. La versione italiana dovrà essere realizzata in Italia mentre quella ungherese dovrà essere realizzata in Ungheria.

RM



DM

Articolo 10
Ingresso temporaneo

Le Parti faciliteranno l'ingresso temporaneo e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione ed alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi.

Articolo 11
Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nella lingua del Paese minoritario.

(2) L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

Articolo 12
Ripartizione dei mercati

(1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'Articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel pool.

(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Articolo 13
Contratti tra i coproduttori

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari in merito alla ripartizione delle:

- a) spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
- b) spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora nella sua forma definitiva non fosse conforme alle condizioni di tale approvazione;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- c) spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.

Articolo 14

Approvazione di una proposta di coproduzione

Qualora le Autorità competenti di entrambe le Parti approvino ai coproduttori un progetto di coproduzione di un film, tale approvazione non implica la concessione del nulla osta alla proiezione del film medesimo. La concessione del nulla osta di proiezione di tali film dovrà rispettare le legislazioni nazionali di ciascun Paese.

Articolo 15

Esportazione dei film

(1) Se un film coprodotto viene esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.

(2) Se i rispettivi apporti dei coproduttori sono uguali, il film coprodotto sarà imputato al contingente della Parte che ha le migliori opportunità di sfruttamento.

(3) Se i rispettivi apporti dei coproduttori sono uguali ma non è possibile identificare quale sia la Parte con le migliori opportunità di sfruttamento, il film coprodotto sarà imputato al contingente della Parte di cui il regista del film ha la nazionalità.

Articolo 16

Identificazione dei film di coproduzione

(1) I film di coproduzione devono essere identificati come "coproduzione Italo-Ungherese" o "coproduzione Ungherese-Italiana".

(2) Questa identificazione deve figurare chiaramente in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film coprodotti alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Articolo 17

Presentazione ai festival internazionali

(1) I film di coproduzione saranno, di massima, presentati ai Festival Internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.

(2) I film prodotti sulla base di un'eguale contribuzione, saranno presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.



Articolo 18

Norme di procedura ed istanza per la qualificazione

- 1) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione dovrà essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo.
- 2) In linea di massima, le Autorità competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

Articolo 19

Commissione Mista

- 1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti ed esperti, si riunirà, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche alle leggi nazionali applicabili all'industria cinematografica, televisiva e di video, in entrambi i Paesi, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.
- (2) La Commissione Mista esaminerà la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.
- (3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nel migliore interesse delle Parti.

Articolo 20

Obblighi delle Parti Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.



DM

Articolo 21
Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.

(2) L'Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni che sono state approvate dalle competenti Autorità e che siano in lavorazione al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue condizioni continueranno ad applicarsi per la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

(4) Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare d'Ungheria firmato il 21 gennaio 1982 ed entrato in vigore il 2 novembre 1984.

Articolo 22
Modifiche


Il presente Accordo potrà essere modificato con le modalità previste dall'art. 19, comma 3. Le modifiche concordate tra le Parti entreranno in vigore secondo le procedure stabilite tra le Parti.


Articolo 23
Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti, circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte in via amichevole tra le Parti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA..... il 08/06/2007..., in due originali ciascuno nelle lingue italiana, ungherese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'UNGHERIA



ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento, presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua ungherese per la Repubblica d'Ungheria:

- I. la sceneggiatura;
- II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
- III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;
 2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
 3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per la sua sostituzione, se necessaria);
 4. l'ammontare del budget;
 5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
 6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
 7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione delle eccedenze di spese dovrebbe essere limitata al 30% del budget del film;
 8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegni le Autorità competenti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Date le circostanze, pertanto, occorre un'altra clausola che precisi le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
 - a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
 - b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
 - c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non fossero effettuati secondo le esigenze previste dall'Articolo 11 dell'Accordo.
 9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
 10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
 11. la data di inizio, in linea di massima, delle riprese del film.
- IV. Il piano di finanziamento;
 - V. L'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;
 - VI. Il piano di lavorazione.



Handwritten signature or initials.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film (comprensiva del dialogo), dovrebbe essere sottoposta alle Autorità competenti, in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima che il film sia finito.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.



Agreement on Film Co-productions between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Hungary

Preamble

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY, hereinafter jointly referred to as the "Parties";

ACKNOWLEDGING the ongoing development in their bilateral cultural relations and also cognizant of the existing Agreements between the Parties;

CONSIDERING that the film, television, video and new media industries of their respective countries could benefit from co-productions that, by their technical quality and artistic and entertainment value, would enhance the reputation and contribute to the economic expansion of the film, television, video and new media production and distribution industries of Italy and Hungary;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, a "cinematographic co-production" is a project irrespective of length, including animation and documentary productions, produced in any format, primarily for exploitation in theatres and then on television, videocassette, videodisc, CD-ROM or any other form of distribution. New forms of audiovisual production and distribution will be automatically included in this Agreement.

Article 2

National Films

(1) Every co-production produced under this Agreement shall be considered to be a national film by both Parties. Such films shall by right be entitled to the benefits resulting from the provisions in force or from those which may be decreed by each Party. These benefits shall accrue solely to the producer of the Party that grants them.

(2) Films to be co-produced under this Agreement must be approved, after consultation, by the competent authorities of both Parties.

Article 3

Competent Authorities

The competent authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:
in the case of the Italian Republic: the Ministry of the Properties and the Cultural Activities,
Cinema Directorate-General
and

in the case of the Republic of Hungary: National Office of Cultural Heritage.



Article 4
Co-production

(1) In order to qualify for the benefits of this Agreement, the co-producers shall provide evidence that they have good technical organization, recognized professional standing and qualifications and the necessary financial resources to bring the production to a successful conclusion.

(2) Approval shall not be given to a project where the co-producers are linked by common management or control, unless such links are inherent in the making of the co-production film itself.

Article 5
Filming

Co-production films shall be made, processed and dubbed, up to creation of the first release print, in the countries of the participating co-producers, in accordance with the Article 9. If the scenario or the subject of the film so requires, location shooting, exterior or real life interior, in a country not participating in the co-production may be authorized.

Article 6
Participation

(1) The producers, scriptwriters, directors, actors and professionals of co-productions, as well as technicians participating in the production, must be nationals of the Italian Republic, or of the Republic of Hungary, or nationals of other Member States of the European Economic Area or long term residents of the Italian Republic or of the Republic of Hungary according to the EU and national laws in force in the two countries.

(2) Should the film so require, the participation of professionals who are not in the conditions provided by paragraph 1 may be permitted, but only in exceptional circumstances, and subject to agreement between the competent authorities of both Parties.

(3) Foreign professionals who are resident or normally employed in the Italian Republic or in the Republic of Hungary may, in exceptional circumstances, take part in co-production as long term residents of one or the other of the said countries.

Article 7
Contributions of the Producers

(1) The respective contributions of the producers of the two countries may vary from twenty (20) to eighty (80) per cent for each film. In principle, the minority co-producer shall be required to make an effective technical and creative contribution.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), derogations are allowed on a case-by-case basis – with the approval by the competent authorities of both countries – as far as the



minority quota, exclusively financial or with technical-artistic contribution, is not less than ten (10) per cent of the budget of the film.

(3) In case the Italian co-producer or the Hungarian co-producer is composed of more than one production company, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.

Article 8 *Multilateral Productions*

(1) The Parties shall look favourably upon co-productions meeting international standards by Italy, Hungary and one or more countries to which Italy or Hungary are respectively bound by an official co-production agreement.

(2) The conditions of acceptance for such films shall be determined in each case by both Parties. No minority contribution to such films shall be less than ten (10) per cent of the budget.

(3) In case the Italian co-producer or the Hungarian co-producer or the co-producer of a third country or countries is composed of more than one production company, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.

Article 9 *Film Negatives and Languages*

(1) For each co-produced film, it shall be an original negative and an internegative print.

(2) Each co-producer is owner on a pro-quota basis of the original negative; this negative will be deposited, under a joint name, in a laboratory of one of the two countries, chosen by mutual consent by the co-producers. The development of the negative will be made in the laboratories of one of the two countries.

(3) Two versions shall be made of any co-produced film and such versions shall be respectively in Italian and in Hungarian. The Italian version shall be made in Italy while the Hungarian version shall be made in Hungary.

Article 10 *Temporary Entry*

The Parties shall facilitate the temporary entry into and the re-export of any film equipment necessary for the production and the promotion of films under this Agreement, subject to the domestic law in force in their countries.



Article 11
Payment of Contribution

(1) The minority co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority co-producer within one hundred and twenty (120) days following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country.

(2) Failure to meet this requirement shall result in the loss of the benefits of the co-production.

Article 12
Sharing of Markets

(1) Contract clauses providing for the sharing of markets and receipts between co-producers shall be approved by the competent authorities of the Parties. Such distribution shall in principle be based on the percentage of the respective contribution of the co-producers to the production of each film.

(2) Whenever a co-production contract provides for the "pooling" of markets, the receipts from each national market shall be paid into the "pool" only after the national investments have been received.

(3) Premiums and financial benefits provided for in Article 2 of the Agreement shall not be pooled.

(4) The transfers of funds resulting from the application of this Agreement shall be made in accordance with the domestic law in force in this field in both countries.

Article 13
Contracts between Co-producers

Contracts between co-producers shall clearly stipulate the financial liabilities in respect of the apportionment of:

- a) preliminary expenditures on the preparation of a project;
- b) expenditures on a project that has been approved by the competent authorities of the Parties but which, in its final form, does not meet the conditions governing such approval;
- c) expenditures on a film co-produced under this Agreement but the showing of which is not permitted in either of the two countries concerned.



Article 14
Approval of a Co-production Proposal

Where the competent Authorities of both Parties have approved a proposal for the co-production of a film by the co-producers, approval does not imply the permit for the exhibition of such film. Approval for the exhibition of such films shall be subject to the domestic laws of each country.

Article 15
Exporting of film

- (1) If a co-produced film is exported to a country that has quota regulations, it shall normally be included in the quota of the Party of the majority co-producer;
- (2) If the respective contributions of the co-producers are equal the co-produced film shall be included in the quota of the Party that has the best opportunity of arranging for its exhibition;
- (3) If the respective contributions of the co-producers are equal but it can not be established which Party has the best opportunity of arranging for the exhibition, the co-produced film shall be included in the quota of the Party of which the director of the film is a national.

Article 16
Identification of Co-production Films

- (1) All co-produced films shall be identified as "Italian-Hungarian co-productions" or "Hungarian-Italian co-productions".
- (2) Such identification shall appear in a separate credit title of the title sequences, in all commercial advertising, whenever co-produced films are shown at artistic or cultural events and at international festivals.

Article 17
Entry in International Festivals

- (1) Co-produced films shall normally be entered in international festivals by the Party of the majority co-producer.
- (2) Films produced on the basis of equal contributions shall be entered by the Party of which the director is a national.



Article 18

Rules of Procedure and Application for Qualification

(1) Applications for qualification of a film for co-production benefits shall be filed, with the required supporting documents, at least thirty (30) days before the commencement of shooting or key animation, in accordance with the Rules of Procedure which are attached to this Agreement.

(2) In principle, the competent authorities of the Parties shall notify each other of their decisions regarding any such applications for co-production as soon as possible, but not necessarily within the aforementioned limit of thirty (30) days.

Article 19

Mixed Commission

(1) During the term of this Agreement a Mixed Commission, consisting of officials of both Parties and experts, shall, in principle, alternately meet every two years in the two countries. However, an extraordinary session may be convened at the request of one or both competent authorities, particularly in the case of major amendments to the domestic law governing the film, television and video industries in both countries, or where the application of this Agreement presents serious difficulties in its implementation.

(2) The Mixed Commission shall determine the existence of a numerical and percentage balance of the co-productions and, if not, shall determine the measures deemed necessary to establish such a balance.

(3) The Mixed Commission shall submit to the competent authorities of the two Parties, for approval, the necessary amendments in order to resolve any difficulties arising from the application of this Agreement as well as to improve it, in the best interest of the Parties.

Article 20

Obligations of the Contracting Parties

The provisions of this Agreement do not prejudice the obligations of the contracting Parties derived from International and EU laws.

Article 21

Entry into Force

(1) This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of the two notifications by which each of the contracting Parties shall notify the completion of their internal ratification procedure.



DM

(2) The Agreement shall remain effective for a period of five years and shall remain in force for a further period of five years by tacit agreement, unless either Contracting Party decides to denounce it no later than six months before its expiry date.

(3) Co-productions which have been approved by the competent authorities and which are in progress at the time of notice of termination of this Agreement by either Party shall continue to benefit fully from the provisions of this Agreement until their completion. After expiry or termination of this Agreement, its terms shall continue to apply to the division of revenues from completed co-productions.

(4) This Agreement replaces the previous Agreement on Film Coproduction between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Hungary signed on January 21, 1982 and entered into force on November 2, 1984.

Article 22
Amendments

This Agreement may be amended under the provisions of article 19, comma 3. The amendments agreed upon by the Parties shall enter into force with the procedures agreed upon by the parties.

Article 23
Dispute Resolution

Any dispute between the Parties regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably between the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at ROME on 08/06/2007 in two originals each in Italian, Hungarian, English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

Luigi Napolitano
FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

[Signature]
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF HUNGARY



[Signature]

ANNEX

Rules of Procedure

Applications for qualification of a film for co-production benefits must be filed, in principle simultaneously, to the competent administrations no less than thirty (30) days prior to the commencement of shooting of the film.

Applications must be accompanied by the following documents in the Italian language for the Italian Republic and in the Hungarian language for the Republic of Hungary.

- I. the script;
- II. a document providing proof that the copyright of the film adaptation has been legally acquired or failing this a valid option;
- III. the co-production contract, subject to the approval of the competent administrations of the two countries.

This document must include:

1. the title of the film;
 2. the name of the writer or of the person responsible for adapting the subject if it is drawn from a literary source;
 3. the name of the director (a safety clause is permitted for his replacement, if necessary);
 4. the amount of the budget;
 5. the amount of the financial contributions of the co-producers;
 6. the sharing of the receipts and markets;
 7. the undertaking between the co-producers concerning their participation in any costs which exceed the budget or in the benefits from any savings in the production cost, proportionate to their respective participation. The participation in over-expenditure may be limited to 30% of the budget of the film;
 8. a clause in the contract must provide that the admission of the film to the benefits of the agreement does not bind the competent authorities to permit the public exhibition of the film. Under the circumstances, therefore, there must be a clause setting out the conditions of a financial settlement between the co-producers:
 - a) if the competent authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;
 - b) if the competent authorities do not permit exhibition of the film in either country or in third countries;
 - c) if the financial contributions have not been made according to the terms of Article 11 of the Agreement.
 9. a clause aiming at establishing measures to be implemented if one of the co-producers does not entirely fulfil his commitments;
 10. a clause which requires the majority of co-producer to take out an insurance policy covering all production risks;
 11. the approximate starting date of shooting;
- IV. the plan for financing the film;
 - V. the list of the technical and artistic equipment and personnel, and, for the personnel, stating their nationalities, including the roles to be played by the performers;
 - VI. the production schedule.

The competent authorities of the two countries shall be entitled to demand any further documents and all other additional information deemed necessary.



In principle, the final shooting script (including the dialogue) should be submitted to the competent authorities prior to the commencement of shooting.

1.2.2. Relazione 1828-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1828-A

Relazione Orale

Relatore Compagna

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ad esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

e con il **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2015

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Cociancich)

12 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Laniece)

22 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 3, comma 1, le parole: «dall'anno 2017» siano sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019», le parole: «per l'anno 2015» siano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e che le parole: «bilancio triennale 2015-2017» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2017-2019»;

che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti

Accordi:

a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;

b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;

c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;

d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla

Commissione

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Identico

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Identico

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno **2019**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2017-2019**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2017**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Art. 4.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. *Identico*

1.2.3. Testo approvato 1828 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1828

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 maggio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ad esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; *b)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; *c)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; *d)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

Ratifica ad esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; *b)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; *c)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; *d)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;
- b)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;
- c)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;
- d)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1828
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

Titolo breve: *Ratifica Accordi coproduzione cinematografica con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 73 \(pom.\)](#)

22 aprile 2015

[N. 134 \(pom.\)](#)

28 marzo 2017

Approvati
emendamenti
Allegato al
resoconto testo
emendamenti
Esito: **concluso**
l'esame
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 73 (pom.) del 22/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

**MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015
73ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" (COM (2015) 80 definitivo) ([n. 60](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Il protocollo di Parigi - Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020" (COM (2015) 81 definitivo) ([n. 61](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica. Una rete elettrica pronta per il 2020" (COM (2015) 82 definitivo) ([n. 62](#))

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore **[PEGORER](#)** (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a formulare un parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sul cosiddetto "Pacchetto Energia" dell'Unione europea, cioè gli Atti comunitari nn. 60, 61 e 62 in materia di energia, cambiamenti climatici e interconnessione della rete

elettrica.

Si tratta di documenti che presentano innegabili profili di interesse per la Commissione Affari esteri, in considerazione del rilievo politico e strategico delle scelte in materia di approvvigionamenti energetici.

I documenti in esame riguardano: la strategia quadro per l'Unione dell'energia (che specifica gli obiettivi e le misure concrete che saranno adottate per realizzarla), la posizione dell'Unione europea per il nuovo accordo globale sul clima e una descrizione delle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 2020.

L'Unione europea rappresenta il primo acquirente di energia a livello mondiale, considerato che importa il 53% dell'energia che consuma, per un costo annuo pari a circa 400 miliardi di euro. Molti Stati membri dipendono fortemente da un numero limitato di fornitori, in particolare per l'approvvigionamento di gas, aspetto che li rende particolarmente vulnerabili alle perturbazioni, sia economiche che politiche, nelle forniture energetiche.

Il miglioramento delle interconnessioni energetiche tra gli Stati membri e la modernizzazione delle infrastrutture contribuirebbero a ridurre al minimo le perturbazioni e la dipendenza energetica dei singoli Paesi e dell'Unione nel suo complesso. Il completamento del mercato interno dell'energia consentirebbe poi un accesso più agevole ai mercati energetici a livello transfrontaliero, favorendo al contempo prezzi più accessibili per l'approvvigionamento dell'energia.

In dettaglio, la prima delle tre comunicazioni (l'Atto Comunitario n. 60) illustra la strategia quadro della Commissione per un'Unione dell'energia, basata sui principi della sicurezza dell'approvvigionamento, della sostenibilità e della competitività.

La strategia quadro specifica anche 15 punti d'azione per realizzare l'Unione dell'energia, che prevedono, fra l'altro l'impegno ad una maggiore trasparenza degli accordi intergovernativi, la valorizzazione degli approcci regionali per l'integrazione del mercato, e la partecipazione con contributi significativi ai negoziati internazionali sul clima.

La seconda comunicazione (l'Atto Comunitario n. 61), dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici, illustra la posizione dell'Unione europea per il nuovo accordo globale, la cui adozione è prevista per dicembre 2015 a Parigi (sulla scorta dei risultati della recente conferenza sul clima di Lima). Il documento formalizza l'impegno a ridurre del 40% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 (convenuto al Consiglio europeo dell'ottobre 2014). La comunicazione illustra inoltre gli obiettivi che il protocollo di Parigi dovrebbe puntare a realizzare (riduzione delle emissioni, sviluppo sostenibile e investimenti nello sviluppo a basse emissioni), descrive le modalità con cui promuovere l'attuazione e la cooperazione internazionale (anche nei confronti dei Paesi in via di sviluppo) e sottolinea l'esigenza di incidere sui cambiamenti climatici tramite politiche mirate, incluso un impegno per ricerca e sviluppo.

L'Atto Comunitario n. 62, da ultimo, esamina le modalità per raggiungere l'obiettivo - assunto dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014 - del 10% per le interconnessioni elettriche entro il 2020. Il documento si concentra in particolare sul miglioramento della situazione in 12 Stati membri con un livello di interconnessione inferiore al 10% (tra i quali c'è anche l'Italia).

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole presentata dal relatore, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1827) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014

(Esame e rinvio)

Il relatore **AMORUSO** (FI-PdL XVII) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 1971 fra Italia e Marocco sulla reciproca assistenza giudiziaria e della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, documenti sottoscritti nell'aprile 2014.

L'Accordo sull'assistenza giudiziaria e l'estradizione integra le disposizioni della Convenzione per migliorare la cooperazione tra i due Paesi e rafforzare il contrasto al crimine internazionale. L'Accordo, che segue il modello della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1957, si compone di 11 articoli. L'articolo 2, in particolare, introduce norme sulla non applicabilità della pena di morte o di altre pene contrarie alla legge dello Stato richiesto. Gli articoli 3 e 4 prevedono alcune ipotesi in cui si può opporre un rifiuto all'estradizione (reati politici, timori fondati che nei confronti della persona vi siano rischi di discriminazione, casi di amnistia, indulto o grazia ecc.). Sono poi modificate le norme della Convenzione che limitavano l'estradizione in materia di reati fiscali, di imposte, dogana e di cambio. L'Accordo non comporta oneri finanziari.

La Convenzione sul trasferimento delle persone condannate è volta a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza di cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato, al fine di facilitarne la rieducazione e il reinserimento sociale. Lo strumento è necessario perché il Marocco non ha aderito, neanche come Stato terzo, alla Convenzione del Consiglio d'Europa di Strasburgo del 1983 e al successivo Protocollo addizionale del 1987.

La Convenzione, costituita da 22 articoli, prevede che il trasferimento dei detenuti possa avvenire solo per cittadini di uno solo dei due Stati contraenti (non si applica quindi a soggetti con doppia cittadinanza), solo se la sentenza è esecutiva, se il periodo da espiare è superiore all'anno e se il reato commesso è previsto come tale anche dall'altro Stato. Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato o dal detenuto, che deve essere comunque preventivamente informato della possibilità offerta dalla Convenzione. Il trasferimento non può in ogni caso avere luogo senza il consenso espresso del condannato. La Convenzione individua le Autorità centrali competenti nel Ministero della giustizia per l'Italia e nella Delegazione generale dell'Amministrazione penitenziaria per il Marocco. La Convenzione prevede in ogni caso che il detenuto non possa essere processato, arrestato e condannato per gli stessi fatti che hanno già determinato la condanna nell'altro Stato. Ci sono poi previsioni in relazione ai documenti da presentare a sostegno della domanda di trasferimento, alla lingua di traduzione degli atti e alle modalità di consegna della persona trasferita.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore dei testi.

Gli oneri (sulla base di una stima di circa 200 trasferimenti annui) sono valutati in circa 340.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Esame e rinvio)

Il relatore **COMPAGNA** (AP (NCD-UDC)) ricorda che le intese in esame hanno un contenuto sostanzialmente analogo, pur con talune piccole differenze, e sono tutte finalizzate a consolidare lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali, facilitando le coproduzioni di film e consentendo a tali coproduzioni l'accesso ai benefici previsti dai diversi ordinamenti per le produzioni nazionali.

L'Accordo con il Brasile, sottoscritto nel 2008 e composto di 21 articoli e di un Allegato, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione» ed individuato le Autorità competenti per l'applicazione (per l'Italia il Ministero per i Beni culturali - direzione generale per il cinema), elenca le condizioni richieste per l'accesso ai finanziamenti. L'intesa detta altresì norme sull'approvazione dei progetti cinematografici, sull'effettuazione delle riprese, sull'apporto finanziario dei coproduttori e sulle coproduzioni internazionali è prevista anche l'istituzione di una Commissione mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni.

Di contenuto analogo l'Accordo con la Croazia, sottoscritto nel settembre 2007 e composto di 23 articoli e di un Allegato. L'Accordo contempla anche le produzioni multilaterali, le ipotesi di coproduzioni gemellate e la presentazione delle opere coprodotte in Festival internazionali. Anche in questo caso è prevista l'istituzione di una Commissione mista che vigila sull'applicazione dell'intesa.

L'Accordo con Israele, fatto nel dicembre 2013, composto di 18 articoli e di un Allegato, presenta un impianto complessivo analogo. Il testo dispone sui finanziamenti previsti per le coproduzioni e i requisiti per ottenerli, individua le nazionalità dei partecipanti coinvolti nella coproduzione cinematografica e definisce le tipologie delle lingue ammissibili delle coproduzioni. L'Accordo fissa altresì le quote da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori, definisce i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e stabilisce regole sulla commercializzazione.

Di analogo tenore l'Accordo con l'Ungheria, sottoscritto nel giugno 2007.

Il disegno di legge di ratifica di quattro documenti internazionali consta di quattro articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Gli oneri sono fissati in circa 16 mila euro annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2017 (essenzialmente per spese di missione).

Gli Accordi non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, e sono in linea con la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 60, 61 e
62**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminati gli atti comunitari in titolo,

premesso che le comunicazioni in esame relative al cosiddetto pacchetto "Unione dell'energia" sono finalizzate a garantire all'Europa e ai suoi cittadini la disponibilità di energia sicura, sostenibile e a costi accessibili;

rilevato che le comunicazioni in esame presentano innegabili profili di interesse per la Commissione Affari esteri, emigrazione in considerazione dell'importanza del fattore energetico per le relazioni internazionali;

evidenziato il rischio di vulnerabilità nell'approvvigionamento energetico di molti Stati membri, stante il numero limitato di fornitori e le frequenti perturbazioni di carattere sia economico che politico nelle forniture energetiche;

apprezzato nell'Atto comunitario n. 60 il riferimento alla necessità di migliorare le interconnessioni energetiche tra gli Stati membri e la modernizzazione delle infrastrutture, a cui destinare una parte significativa dello stesso piano Juncker di investimenti, anche per scongiurare situazioni di vulnerabilità per molti Stati membri fortemente dipendenti sul piano energetico;

valutato positivamente anche l'impegno dell'Unione europea di una riduzione di almeno il 40 per cento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030;

condiviso il riferimento alla necessità che gli accordi intergovernativi fra Stati membri in materia di energia siano più trasparenti, e che vi sia altresì una valorizzazione degli approcci regionali per l'integrazione del mercato europeo;

apprezzato il riferimento contenuto nell'Atto comunitario n. 61 sulla posizione dell'UE per il nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici, la cui adozione è prevista per dicembre 2015 a Parigi;

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 134 (pom.) del 28/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
134ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CORSINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo. Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro" (COM (2016) 740 definitivo) ([n. 300](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [COMPAGNA](#) (CoR) illustra la Comunicazione della Commissione europea sul cosiddetto "nuovo consenso europeo" in materia di sviluppo.

Con tale documento, la Commissione intende delineare, sotto forma di dichiarazione comune in 99 punti, un quadro di riferimento comune delle politiche delle istituzioni europee e degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo.

L'intento sotteso è quello di integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella politica di cooperazione dell'Unione, in partenariato con i Paesi in via di sviluppo, aggiornando il documento sulla "Visione comune delle istituzioni europee" (che è del 2005). Tale sforzo deve essere compiuto in coerenza da un lato con la Strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza (presentata lo scorso giugno, e su cui la Commissione esteri sta svolgendo un'indagine conoscitiva insieme alle Commissioni 4a e 14a del Senato) e dall'altro con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per

lo sviluppo sostenibile.

Il documento è suddiviso in 6 capitoli.

Nel primo capitolo viene fornito un quadro dell'attuale scenario internazionale, in cui sono evidenziate le principali questioni che emergono in materia di sviluppo: dall'aumento della popolazione alle diseguaglianze, dalle problematiche ambientali a quelle delle disponibilità finanziarie.

Nel secondo capitolo viene delineata una possibile risposta dell'Unione europea, che si fonda sull'impegno comune ad attuare in modo integrato, attraverso le diverse politiche settoriali e mediante una pluralità di attori, l'Agenda 2030 e il relativo Programma d'azione di Addis Abeba, nelle sue dimensioni economica, sociale ed ambientale.

L'ambito dell'azione esterna dell'Unione europea è interessato in particolare attraverso l'impegno a sostenere e promuovere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, il rafforzamento della pace, la cooperazione multilaterale rafforzata e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

La politica di sviluppo dell'Unione europea continuerà inoltre ad essere coordinata con le altre politiche settoriali, ed in particolare con l'aiuto umanitario, il commercio, l'integrazione regionale e la politica di vicinato. Fondamentale è peraltro garantire un'azione congiunta di tutte le istituzioni dell'Unione europea ed una piena e coerente collaborazione degli Stati membri, con un approccio fondato al rispetto dei diritti ed in particolare della parità di genere.

Il documento evidenzia quindi, al capitolo terzo, le priorità di azione dell'Unione europea in tema di sviluppo, incentrate sullo sviluppo umano e sulla dignità delle persone (dei giovani in particolare), sulla protezione del pianeta, sul raggiungimento di una crescita inclusiva e sostenibile, sulla ricerca della pace e sul rispetto dei diritti umani per tutti.

In particolare il testo sottolinea l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per l'eliminazione della povertà in tutte le sue dimensioni (ed in particolare nei Paesi molto poveri o teatro di conflitti), per sostenere le comunità più povere, per migliorare la sanità e l'istruzione nei Paesi *partner*, per ridurre le diseguaglianze, per la promozione dei diritti delle donne e per aumentare la resilienza delle popolazioni vulnerabili e vittime di sfollamenti forzati.

In materia di sostenibilità ambientale, la Comunicazione - che richiama anche l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici - rimarca l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali anche a fini energetici. In tema di prosperità, le priorità dell'Unione europea saranno indirizzate a migliorare le condizioni per lo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali nei Paesi in via di sviluppo, in particolare attraverso il miglioramento dell'accesso ai servizi finanziari per le donne, i poveri e le micro, le piccole e le medie imprese, nonché facilitando gli scambi e gli investimenti in tali realtà.

Particolarmente interessante è il richiamo al piano europeo per gli investimenti esterni (presentato lo scorso settembre), che ha l'obiettivo di fornire un pacchetto finanziario integrato per gli investimenti in Africa e nel vicinato dell'Unione europea, grazie anche al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

Questo strumento, contribuendo alla crescita ed alla creazione di lavoro nell'area del vicinato europeo e promuovendo gli investimenti privati, oltre a concorrere al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dovrebbe consentire di affrontare le cause profonde delle migrazioni che interessano soprattutto i confini meridionali dell'Unione.

Proprio al tema dei fenomeni migratori è dedicato uno dei passaggi più significativi del documento, laddove si sottolinea la complessità del fenomeno, che è globale e di lunga durata, e, se governato in maniera equilibrata, può fornire contributi positivi alla crescita dell'economia mondiale. In questo senso il testo sottolinea l'impegno dell'Unione europea a moltiplicare gli sforzi per gestire meglio la migrazione e gli sfollamenti forzati nei Paesi *partner*, affrontandone le cause profonde, anche attraverso gli strumenti dei partenariati globali.

La Comunicazione prosegue poi (capitolo 4) rimarcando l'importanza dei partenariati, sia quelli tra Governi, che quelli con la società civile e le organizzazioni internazionali. Le azioni congiunte sono considerate necessarie al fine di massimizzare i risultati degli sforzi di cooperazione, sia a livello

nazionale, che regionale ed internazionale. Un utile strumento in questa direzione è quello dei Fondi fiduciari dell'Unione europea, che consente di mettere in comune risorse e di rendere più rapidi e flessibili gli strumenti di intervento.

Il documento sottolinea inoltre (capitolo 5) l'importanza di un uso efficiente delle risorse (a partire dal rafforzamento sul versante delle entrate pubbliche) e dei mezzi di attuazione e della coerenza delle politiche di sviluppo. Viene ribadito l'impegno dell'Unione a versare collettivamente lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo (entro i termini previsti dall'Agenda 2030). Indispensabile, inoltre, sarà garantire il rispetto del principio di efficacia alle forme di cooperazione allo sviluppo e promuovere strumenti di trasparenza per la gestione delle risorse.

A tal riguardo, l'ultima parte della Comunicazione (capitolo 6) si sofferma sull'esigenza di garantire un sistema globale, trasparente e affidabile, di monitoraggio e riesame degli obiettivi legati all'Agenda 2030, anche mediante l'uso di appositi indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'elaborazione di una relazione di sintesi congiunta sull'impatto delle azioni dell'Unione europea e degli Stati membri in materia quale contributo europeo al *Forum* politico sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

La senatrice [GIANNINI](#) (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, soprattutto perché, come rilevato dal relatore, ha l'intento di integrare l'Agenda 2030 nelle politiche di sviluppo dell'Unione europea. Propone pertanto che la Commissione possa approfondire questi temi, anche formulando un proprio parere.

Il presidente [CORSINI](#) condivide l'osservazione della senatrice Giannini e propone che la Commissione, dopo aver concluso l'esame del documento, discuta una risoluzione.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (PD) sottolinea la rilevanza delle politiche di sviluppo nell'azione esterna dell'Unione europea. Chiede al Governo un chiarimento sulle modalità di collegamento tra il documento presentato dall'Italia in tema di migrazioni, il cosiddetto *Migration compact*, e le politiche dell'Unione in materia.

Il sottosegretario AMENDOLA ricorda che il documento italiano ha ricevuto un notevole apprezzamento in sede europea. Il percorso della sua implementazione è stato già avviato grazie all'accordo che l'Alto Rappresentante Mogherini ha raggiunto con cinque Paesi africani di partenza o di transito dei migranti. Sottolinea che l'azione del Governo italiano si svolge in piena sintonia con le istituzioni europee, ma anche con iniziative autonome. Tra queste ricorda l'approvazione del Fondo per l'Africa, dotato di duecento milioni di euro, e l'apertura di nuove ambasciate in Paesi chiave come il Niger e la Guinea. Sottolinea inoltre che il documento sull'Africa recentemente approvato dal G20 contiene molti elementi in comune con l'impostazione del *Migration compact*. Dichiara la disponibilità e l'interesse del Governo a fornire un proprio contributo nel corso dell'esame in Commissione del documento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile 2015.

Il presidente [CORSINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore [COMPAGNA](#) (CoR) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CORSINI](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2051) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º ottobre 2015.

Il presidente [CORSINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [CORSINI](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [SANGALLI](#) (PD) illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1, pubblicati in allegato,

finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CORSINI](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone infine in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 2015.

Il presidente [CORSINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore [ZIN](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CORSINI](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone infine in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2100) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 2015.

Il presidente [CORSINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore [ZIN](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CORSINI](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone infine in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio 2016.

Il presidente [CORSINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il presidente [CORSINI](#) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, predisposti dal relatore, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CORSINI](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio 2016.

Il presidente [CORSINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

La relatrice [FATTORINI](#) (PD) illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CORSINI](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone quindi in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Il presidente [CORSINI](#) pone infine in votazione l'emendamento 4.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Fattorini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2673) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il presidente [CORSINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di ricevere mandato, in qualità di relatore, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2674) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il presidente [CORSINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Verducci a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1828](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «dall'anno 2017» con le seguenti «dall'anno 2019», le parole «per l'anno 2015» con le seguenti «per l'anno 2017», e le parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti «bilancio triennale 2017-2019».

3.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2051](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «dall'anno 2015» con le seguenti «dall'anno 2017», le parole «per l'anno 2015» con le seguenti «per l'anno 2017», e le parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti «bilancio triennale 2017-2019».

3.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «non derivano» con le seguenti «non devono derivare».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2098](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «dall'anno 2015» con le seguenti «dall'anno 2017», le parole «per l'anno 2015» con le seguenti «per l'anno 2017», e le parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti «bilancio triennale 2017-2019».

3.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «non derivano» con le seguenti «non devono derivare».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2100](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «anno 2015», ovunque ricorrono, con le seguenti «anno 2017» e le parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti «bilancio triennale 2017-2019».

3.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Sostituire la parola «derivano» con le seguenti «devono derivare».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2182](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «anno 2015», ovunque ricorrono, con le seguenti «anno 2017» e le parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti «bilancio triennale 2017-2019».

3.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2183](#)

Art. 3

3.1

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole «anno 2015», ovunque ricorrono, con le seguenti «anno 2017» e le parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti «bilancio triennale 2017-2019».

3.2

LA RELATRICE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

Art. 4

4.1

LA RELATRICE

Sostituire la parola «derivano» con le seguenti «devono derivare».

4.2

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo sono sostenuti solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1828

XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

Titolo breve: *Ratifica Accordi coproduzione cinematografica con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 145 \(pom.\)](#)

12 aprile 2016

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 708 \(pom.\)](#)

14 marzo 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

[N. 713 \(pom.\)](#)

21 marzo 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 715 \(pom.\)](#)
22 marzo 2017

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 APRILE 2016
145ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

[\(2299\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

[\(1949\)](#) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a

Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1º aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1º- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [BISINELLA](#) (Misto-Fare!) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 12, segnala che le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Quanto all'articolo 40, rileva che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, segnala, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile, a suo avviso, nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Passa, quindi, ad illustrare gli emendamenti.

Sull'emendamento 1.6 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'imporre alle Regioni l'obbligo di adottare disposizioni in materia di trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli stagionali, appare lesiva dell'autonomia ad esse riconosciuta e, in ogni caso, presenta un carattere di eccessivo dettaglio.

Quanto agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 6.3 e 21.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento al carattere vincolante dei pareri delle commissioni parlamentari competenti, che può avere natura esclusivamente obbligatoria.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di formulare un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Quanto all'emendamento 34.7, propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sugli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 708 (pom.) del 14/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
708ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[TONINI](#)

indi del Vice Presidente

[MANDELLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A\)](#) **Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 38.0.500 prevede un meccanismo di rideterminazione delle condizioni economiche dei servizi obbligatori resi dagli operatori di telecomunicazione per esigenze di giustizia e delega il Governo ad adottare decreti legislativi di coordinamento delle modalità di pagamento con le prescrizioni del testo unico sulle spese di giustizia. Occorre quindi valutare l'opportunità di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sia sul decreto ministeriale che disciplina la tariffazione dei servizi (capoverso "Art. 38--bis", comma 2) sia sui decreti legislativi delegati (comma 3).

Per quanto riguarda i subemendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 38.0.500/8. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO, considerata la presenza di una relazione tecnica sul provvedimento, non ha ulteriori obiezioni da formulare, condividendo in particolare la proposta di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto che disciplina la tariffazione dei servizi. Quanto al subemendamento 38.0.500/8, concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica per poterne valutare compiutamente la portata finanziaria, in assenza della quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede chiarimenti su quanto affermato dalla relazione tecnica allegata all'emendamento 38.0.500, in particolare su quale sarà il risparmio che deriverà dal nuovo sistema tariffario, visto che questo dovrà essere non superiore al costo medio rilevato nel biennio precedente.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'emendamento prevede la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, operazione che è attualmente non contemplata. Tale tipizzazione, a cui fa riferimento la norma e, di conseguenza, la relazione tecnica, è cosa diversa dal costo delle intercettazioni.

Il presidente [TONINI](#) rileva al riguardo che tale tipizzazione è espressamente prevista dall'articolo 38-bis, comma 2, inserito dall'emendamento 38.0.500, che riguarda la definizione, con decreto interministeriale, delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la contestuale determinazione delle corrispondenti tariffe.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art. 1-MDP) ricorda che nel sistema attuale le attività di intercettazione sono svolte da società private e che agli oneri derivanti da tali attività vanno aggiunti i costi che vengono addebitati dalle società telefoniche; su tali costi si interviene con una riduzione del 50 per cento delle tariffe applicate da dette società.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 38-bis", dopo il comma 3, del seguente: «3-bis. Il decreto di cui ai commi 2 e 3 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.».

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti."

Il presidente [TONINI](#) fa presente che, secondo quanto segnalato dal Presidente della Commissione giustizia, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui decreti legislativi delegati risulterebbe essere già previsto nel testo del provvedimento, all'articolo 34. Per venire incontro a tale rilievo invita pertanto il relatore a modificare la proposta di parere, pur evidenziando la non inequivocità del rinvio normativo contenuto al comma 3 dell'emendamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene tuttavia necessario mantenere la condizione almeno in relazione al comma 2 dell'emendamento.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sulla scorta dell'invito del Presidente, propone pertanto una proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 38-*bis*", dopo il comma 3, del seguente: «3-*bis*. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.».

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che c'è stata una riformulazione del testo del disegno di legge e che il nucleo fondamentale del provvedimento prevede una serie di oneri con una copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Rileva al riguardo la presenza di un duplice ordine di problemi: in primo luogo sussiste la necessità di provvedere ad una corretta quantificazione degli oneri, che necessitano di essere aggiornati. Al riguardo fa presente di aver richiesto i necessari chiarimenti al Ministero competente al fine di poter disporre in tempi brevi degli oneri aggiornati. Segnala inoltre che nel FISPE non sono attualmente disponibili le risorse necessarie per la copertura. Allo stato attuale, pertanto, non è possibile esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e provveda alla loro corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre

2010, n. 178

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che è rimasto sospeso il parere sull'emendamento 1.12 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, rilevata la particolare complessità della proposta emendativa, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca i profili finanziari.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.12 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. "

La Commissione approva.

[\(580-B\) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi](#), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando preliminarmente che il provvedimento è sprovvisto della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento quali condizioni della V Commissione, ritiene che occorra acquisire conferma dal Governo della congruità della valutazione dell'onere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio prevista dall'articolo 4. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato che evidenzia anzitutto come le risorse necessarie per la costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio sarebbero disponibili nei fondi di riserva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, pertanto, non risulta chiaro perché debbano essere utilizzate risorse del Ministero dell'economia e delle finanze. Con una seconda osservazione la Ragioneria generale dello Stato rileva poi che, trattandosi di risorse in conto capitale, risulta particolarmente importante la effettiva spendibilità di tali risorse. Rileva in conclusione che le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato non sarebbero tali comunque da meritare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In attesa di poter mettere a disposizione della Commissione la relazione tecnica di passaggio come previsto dalla legge di contabilità, propone

pertanto di rinviare a una successiva seduta l'espressione del parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che va chiarito se l'onere, proiettato dal testo sul quadriennio, vada aggiornato portando il riferimento testuale (articolo 3, comma 1) dall'anno 2017 ad altra annualità. Deve comunque aggiornarsi la norma di copertura sui fondi speciali. Occorre altresì sopprimere i commi da 2 a 4 dell'articolo 3, in relazione all'entrata in vigore della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda anzitutto con il relatore sulla necessità di modificare l'articolo 3 della disposizione alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti previsti dalla legge di contabilità n. 196 del 2009. Quanto alla necessità di aggiornare il riferimento dell'onere dall'anno 2017 ad altra annualità, propone di provvedere ad una sua riformulazione chiedendo chiarimenti all'amministrazione interessata in modo da comprendere quale sia il Paese a cui competono per il primo anno gli oneri previsti dalla disposizione ad anni alterni.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 713 (pom.) del 21/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 MARZO 2017
713ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.1000 (a cui è allegata una mera illustrazione), 12.100 (testo 2) e 19.1000. Occorre ribadire la richiesta di relazione tecnica anche sulle riformulazioni 1.18 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2). Occorre valutare gli emendamenti 13.0.3 (testo 2) e 19.45 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO premette che gli Uffici del proprio dicastero hanno svolto approfondimenti su numerose proposte emendative, tuttavia non riuscendo a terminare l'acquisizione di tutti gli elementi, stante il poco tempo a disposizione e la complessità degli interventi proposti. Pertanto non vi è stato modo di assumere una posizione riguardo agli emendamenti 13.0.3 (testo 2) e

19.45 (testo 2). Quanto all'emendamento 17.1000, informa che non è ancora pervenuta una relazione tecnica alla verifica. Rispetto all'emendamento 12.100 (testo 2) assicura che le indicazioni già verificate per la prima formulazione possono essere riferite anche al nuovo testo trasmesso.

Il presidente [TONINI](#) conclude quindi che il parere di nulla osta già espresso sull'emendamento 12.100 può estendersi anche alla relativa riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO informa poi che non è stata ancora svolta una verifica delle relazioni tecniche sull'emendamento 19.1000. Sull'emendamento 1.18 (testo 2), così come sulle proposte 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2) il parere del Governo è, invece, negativo, dal momento che le stesse appaiono recare nuovi oneri per la finanza pubblica. Rispetto agli emendamenti 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3), segnala che sono pervenute relazioni tecniche da parte delle Amministrazioni competenti per materia, attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone dunque di sospendere il parere sugli emendamenti per i quali è in via di ultimazione il processo di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, mentre risulta più appropriato mantenere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica nei casi in cui il Governo riferisca che non sono stati trasmessi nemmeno gli elementi fondamentali per la verifica tecnica.

Il RELATORE evidenzia che, poco prima dell'inizio della seduta, è pervenuto agli Uffici della Commissione l'ulteriore emendamento 1.10000.

Il vice ministro MORANDO considera senz'altro necessaria una relazione tecnica sul testo.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario per assenza di relazione tecnica, da mantenere fermo finché la stessa non verrà prodotta.

Il rappresentante del GOVERNO informa che sull'emendamento 18.1000, ancorché non segnalato come oneroso dal relatore, è stata realizzata e verificata una relazione tecnica, che mette a disposizione dei senatori. È stata inoltre redatta e verificata negativamente una relazione tecnica sulla proposta 19.0.6, mentre la verifica è risultata positiva rispetto all'emendamento 7.4.

Il RELATORE, prendendo atto degli approfondimenti svolti dal Governo, segnala dunque l'opportunità di mantenere il parere contrario già espresso sull'emendamento 19.0.6 durante la seduta del 16 marzo scorso, mentre può essere superata la contrarietà sulla proposta 7.4.

Il vice ministro MORANDO riferisce che è in corso l'approfondimento concordato con la Commissione anche sulla proposta 8.37: nel caso di specie però gli elementi richiesti al competente Ministero dell'interno non sono ancora pervenuti. Va in particolare chiarito se la previsione di ulteriori soggetti incaricati di svolgere servizi di accoglienza ai migranti possa ingenerare nuovi costi.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) esprime la preoccupazione che l'emendamento, apparentemente neutro dal punto di vista del costo sostenuto per l'assistenza di ciascuna persona interessata, produca in realtà oneri consistenti in relazione alla improvvisa sostituzione dei precedenti soggetti deputati all'accoglienza con nuove figure.

Il vice ministro MORANDO ricorda inoltre l'emendamento 8.51, sul quale pure è stato svolto un approfondimento. Dalle verifiche del Ministero del lavoro e dell'Inail è emerso che le risorse risultano sufficienti ma che, al contempo, occorrono alcuni correttivi alla formulazione della proposta, già individuati dalle Amministrazioni stesse. Passa poi all'emendamento 12.6, per il quale non è ancora stato trasmesso alcun elemento ai fini della verifica di equilibrio finanziario e che risulta, in ogni caso non corretto dal punto di vista della formulazione della copertura. Quanto invece all'emendamento 12.8, informa che vi è allo stato una bozza di relazione tecnica, in via di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Gli emendamenti 14.3 e 14.4 sono stati analizzati e l'esito della verifica è stato negativo. Ancora in corso è invece la verifica delle relazioni tecniche sulle proposte 19.47 e 19.48. Sono da ultimo pervenute indicazioni da parte della Ragioneria generale dello Stato circa l'onerosità degli emendamenti 6.141 e 9.5.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) dissente dalle conclusioni degli Uffici del Governo, ritenendo che la visita medica prevista dall'emendamento 9.5 possa essere garantita dalle strutture pubbliche esistenti e che la rinuncia alla verifica della maggiore età delle persone interessate risulti evidentemente più onerosa, dal momento che andrà garantita loro assistenza in ogni caso, considerando fondata la loro dichiarazione di minore età.

La senatrice [GUERRA](#) (Art. I-MDP) si esprime criticamente sull'emendamento, ritenendolo non coordinato con le recenti norme in tema di verifica della maggiore età, peraltro frutto di un confronto con le regioni.

Il PRESIDENTE, al di là degli aspetti di merito, considera necessario mantenere un parere prudenzialmente contrario, dal momento che non è provata la neutralità finanziaria dell'attività medica prescritta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10000, 17.1000, 19.1000, 1.18 (testo 2), 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2). Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 8.37 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3), 14.4 (testo 3), 19.45 (testo 2) e 19.47 (testo 2), sulle quali il parere è sospeso. A revisione del parere precedentemente espresso il parere sull'emendamento 7.4 è di nulla osta, mentre il parere sulle proposte 6.141 e 9.5 è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e

rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) assicura che terrà conto della relazione nella formulazione della proposta di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2100) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando anzitutto, per quanto di competenza, quanto affermato nella relazione tecnica, secondo la quale le attività previste dall'articolo 1 del Memorandum (tra cui la cessione di mezzi di ricambio e strumentazioni, l'assistenza nelle attività di acquisto e riparazione di materiali nonché l'addestramento del personale peruviano) saranno svolte a titolo oneroso ma non lucrativo, ossia dietro rimborso da parte del governo peruviano delle relative spese, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Occorre poi valutare la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Segnala, infine, l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia indicata all'articolo 3, commi da 2 a 4, del provvedimento, alla luce delle variazioni recentemente apportate all'articolo 21 della legge di contabilità n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la procedura di monitoraggio degli oneri.

Il RELATORE si riserva di proporre a breve uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando anzitutto, per quanto di competenza, che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Occorre poi valutare la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Segnala, infine, l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia indicata all'articolo 3, commi da 2 a 4, del provvedimento, alla luce delle variazioni recentemente apportate all'articolo 21 della legge di contabilità n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene anche in questo caso circa la necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la procedura di monitoraggio degli oneri.

Il RELATORE assicura che proporrà una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità e finanza pubblica, appare opportuno sopprimere la clausola di salvaguardia disposta dall'articolo 3, commi da 2 a 4. Quanto all'articolo 4, comma 1, occorre valutare una riformulazione del testo da cui risulti chiaro che "non devono derivare" - anziché "non derivano" - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'articolo 4, comma 2, appare opportuno specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo potranno essere sostenuti soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che abbiano stanziato le occorrenti risorse finanziarie. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con le segnalazioni della relatrice e mette a disposizione una nota ove si indicano puntualmente le modifiche ritenute necessarie.

La RELATRICE prende atto e si riserva di fornire una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2673) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SPOSETTI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo in esame. Ritiene comunque di sottolineare che qualora l'Italia intendesse aprire sul nostro territorio una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado, facoltà concessa dal Protocollo agli Stati sottoscrittori, ciò dovrebbe essere fatto con apposito provvedimento legislativo. In ogni caso, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO conviene.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo del relatore è messa ai voti e risulta approvata.

(2674) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **SANTINI** (PD), in sostituzione della relatrice Ricchiuti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, positivamente verificata, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(988) PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica nella quale si evidenzia come la trasformazione delle commissioni tributarie in tribunali a carattere professionale possa comportare oneri assai rilevanti per i quali occorre, come richiesto dalla Commissione, una relazione tecnica volta a quantificare le risorse necessarie per la copertura di tali oneri.

Il relatore [LAI](#) (PD) prende atto delle valutazioni del Governo e preannuncia che individuerà un testo di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 marzo.

Il vice ministro MORANDO conferma i rilievi espressi dal relatore e comunica che il Governo individua i primi oneri, ai quali collegare la copertura finanziaria, nell'anno 2019.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) prende atto delle informazioni fornite e assicura che formulerà una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2051) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO dichiara, anche in questo caso, di condividere la necessità di un aggiornamento degli oneri e della procedura di monitoraggio.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) preannuncia la presentazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO, come nei casi precedenti, conferma la necessità di un aggiornamento del riferimento temporale degli oneri e precisa che gli stessi si devono intendere decorrenti dal corrente anno 2017.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) assicura che formulerà una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività ([n. 382](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se il vincolo di destinazione imposto all'organico di potenziamento dall'articolo 17, comma 3 (il quale prevede la destinazione del 5 per cento dei docenti «alla promozione dei temi della creatività») sia compatibile con l'assetto normativo attuale, che consente alle istituzioni scolastiche di individuare in condizioni di autonomia le funzioni sulle quali concentrare il predetto organico di potenziamento. In caso contrario la destinazione alla materia della creatività andrebbe resa facoltativa, onde evitare pregiudizio alle restanti finalità, quali la gestione di progetti o l'interdisciplinarietà, con conseguente maggior fabbisogno di docenti o rischio di indurre scoperture di personale.

Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente [TONINI](#) avverte che domani, mercoledì 22 marzo, alle ore 14, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per svolgere un incontro con alcuni rappresentanti del Parlamento europeo, impegnati in materia di interesse della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 715 (pom.) del 22/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017
715ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "dall'anno 2017" siano sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2019", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4.".

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2051) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "dall'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2017", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all'articolo 4, comma 1, le parole "non derivano" siano sostituite dalle seguenti: "non devono derivare".".

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione e condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "dall'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2017", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle

seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all'articolo 4, comma 1, le parole "non derivano" siano sostituite dalle seguenti: "non devono derivare";

e con la seguente osservazione: ove si intenda dare seguito alle ulteriori attività prefigurate dagli articoli da 3 a 7 del testo dell'Accordo, non oggetto di quantificazione e copertura nell'ambito del disegno di legge di ratifica, ciò andrà disposto con previo provvedimento legislativo."

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) esprime soddisfazione per la menzione, sottoforma di osservazione, della questione riguardante le ulteriori attività prefigurate dagli articoli da 3 a 7 del testo dell'Accordo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2100) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che le attività previste dall'articolo 1 del Memorandum saranno svolte a titolo oneroso ma non lucrativo, ossia dietro rimborso da parte del governo peruviano delle relative spese, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all'articolo 4 la parola "derivano" sia sostituita con le seguenti: "devono derivare".

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1°

dicembre 2014

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4."

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione della relatrice Zanoni, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all'articolo 4 la parola "derivano" sia sostituita dalle seguenti: "devono derivare"; che l'articolo 4, comma 2, sia sostituito dal seguente: "Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo sono sostenuti solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie."."

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della

dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione della relatrice Zaroni, dichiara che la Commissione non può che prendere atto che la relazione tecnica sul provvedimento è stata verificata negativamente, pur contenendo degli elementi che i proponenti potrebbero considerare utili nell'eventualità di una riformulazione del testo. Propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ([n. 378](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione due note tecniche contenenti elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente ([n. 381](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività ([n. 382](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

([2705](#)) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 8.51 (testo 2) e 19.47 (testo 3) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutarne i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO riferisce preliminarmente in merito all'emendamento 19.1000 che la riformulazione prospettata dal Governo potrebbe superare il vaglio della Ragioneria generale dello

Stato. Una relazione tecnica positivamente verificata necessita, tuttavia, che l'amministrazione di competenza ne predisponga preliminarmente una bozza. In mancanza di tale bozza non si può che confermare un parere contrario.

In relazione all'emendamento sospeso 8.37 (testo 2), riferisce che, in base ad approfondimenti compiuti dal Ministero dell'interno, le risorse suggerite dalla proposta per la copertura finanziaria sono state impegnate per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Lo stesso Ministero suggerisce ai proponenti di modificare la proposta nel senso di limitarla trasformandola in una sperimentazione temporanea. Gli elementi tecnici forniti dal Ministero suggeriscono, inoltre, che la spesa associata ad ogni rifugiato potrebbe essere superiore di circa 10 euro rispetto a quella derivante dalla legislazione vigente. Sulla formulazione attuale dell'emendamento, il parere non può che essere contrario.

Esprime, altresì, parere contrario sugli ulteriori emendamenti 19.47 (testo 3) e 8.51 (testo 2). In relazione a quest'ultimo, specifica che il parere contrario è motivato sia dal fatto che il carattere valutativo, anziché determinato, degli oneri richiede la predisposizione di una relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente, sia dalla insufficienza delle risorse disponibili per l'anno 2017 rispetto agli oneri previsti.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) interviene in merito all'emendamento 8.51 (testo 2) chiarendo che il testo avanza una proposta per rimpinguare le risorse necessarie attingendo al Fondo europeo per l'accoglienza dei rifugiati. In relazione alla quantificazione degli oneri, invece, fa presente che l'emendamento è corredato di una relazione tecnica dell'INAIL.

Il vice ministro MORANDO fa presente, in relazione a quest'ultimo aspetto, che l'INAIL dovrebbe trasmettere la nota al Ministero del lavoro che poi provvederà a inoltrarla al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), preso atto degli approfondimenti forniti dal vice ministro Morando, prega il Presidente di essere sollevato dall'incarico di Relatore sul provvedimento in titolo poiché in disaccordo con le argomentazioni addotte dal Governo.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in qualità di relatore, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.37 (testo 2), 8.51 (testo 2) e 19.47 (testo 3).".

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII) rinnova la richiesta di audizione dei vertici della Cassa

depositi e prestiti e di Poste italiane S.p.a., già avanzata in altre occasioni.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura il senatore Azzollini dichiarandosi impegnato nel dare seguito alla richiesta.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1828

XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

Titolo breve: *Ratifica Accordi coproduzione cinematografica con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 817 \(ant.\)](#)

4 maggio 2017

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4, testo della Commissione.*

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 194, contrari 7, astenuti 1, votanti 202, presenti 203.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 817 (ant.) del 04/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

817a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 817 del 4 maggio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Sulla scomparsa di Lucio Toth

[GASPARRI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, nei giorni scorsi è scomparso a Roma Lucio Toth, che è stato senatore nella X legislatura, ma è stato soprattutto un grande patriota, un magistrato di Cassazione, uomo di grande cultura storica, non solo italiana, ma europea, autore di saggi e articoli di carattere giuridico, storico e politico di ambientazione soprattutto dalmata.

Per decenni Toth è stato riconosciuto *leader* dell'associazionismo fiumano giuliano e dalmata. Quindi non ha solo contribuito da legislatore all'attività di questa Assemblea, ma ha contribuito in maniera ampia al dibattito, anche legislativo, storico e culturale del nostro Paese. Con grande autorevolezza ha costantemente seguito tutte le complesse vicende che hanno condotto il mondo della politica al riconoscimento ufficiale del dramma dell'esodo dalle terre adriatiche dopo anni di silenzio. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a moderare il brusio per consentire al collega Gasparri di proseguire il suo intervento, in particolare nel settore dove siede.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, Presidente.

Nel 2004 il Parlamento, anche grazie all'azione culturale, politica e istituzionale di Lucio Toth, approvò la legge che ha riconosciuto la memoria delle foibe e dell'esodo con la giornata che viene dedicata ogni anno a quella drammatica vicenda. Il suo impegno nei confronti delle istituzioni è stato costante nella preoccupazione di mantenere un flusso proficuo di collaborazione con le Commissioni parlamentari, con la Presidenza della Repubblica e con le autorità di Governo.

Il suo impegno quindi è stato rivolto a tenere vivo un patrimonio di memorie, ad animare la vita dell'associazionismo, a promuovere processi legislativi e anche a trovare nel mondo del dopoguerra un modo diverso di dialogare su un confine che fu segnato da vicende drammatiche. Quindi, per tutti noi che abbiamo seguito queste tematiche nell'ambito del Parlamento e della politica, anche se non

originari di quelle terre così sacre nel ricordo di tanti, Toth ha rappresentato un riferimento costante, per iniziative volte, in un clima di pacificazione, a non negare il ricordo del passato. È accaduto anche recentemente, sui temi ancora non risolti dei risarcimenti, che proprio questa Assemblea ha affrontato discutendo nei giorni scorsi del DEF, con esponenti di Governo che hanno assunto l'impegno di tornare su questa memoria e con l'attenzione anche del Presidente della Repubblica, Mattarella, che proprio recentemente, dopo il giorno del ricordo, ricevendo gli esponenti di vertice dell'associazionismo giuliano, istriano e dalmata, ha confermato l'attenzione delle istituzioni e le possibilità di incontro e di approfondimento. Tutto questo non sarebbe stato possibile, colleghi, senza l'impegno infaticabile di Lucio Toth.

Tutti noi che abbiamo seguito queste tematiche ne ricordiamo la cultura, l'equilibrio e la saggezza. Ha aiutato tutti, in tanti impegni: ricordo, quando il servizio pubblico radiotelevisivo realizzò il film «Il cuore nel pozzo», che per la prima volta ha offerto ad un pubblico di ampie dimensione il ricordo di quelle tragedie, come Toth seguì quella vicenda, dando anche un contributo alla definizione di un quadro storico, che fosse il più attendibile possibile. Signora Presidente, ringraziando la Presidenza per aver consentito questo ricordo, lo ricordiamo con animo grato, perché a lui si deve il fatto di aver contribuito a riportare, nella memoria collettiva e nella storia della patria, una tragedia per troppo tempo dimenticata. Per questo ricordiamo e ringraziamo il senatore Lucio Toth. (*Applausi*).

PEGORER (*Art. I-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*Art. I-MDP*). Signora Presidente, il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista si unisce al cordoglio per la scomparsa del senatore Lucio Toth, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia e all'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, della quale era presidente onorario.

Nato a Zara, città alla quale fu sempre fortemente legato e alla cui storia dedicò un prezioso volume, egli fu tra coloro che seguirono la dolorosa strada dell'esodo dopo la seconda guerra mondiale. Divenuto magistrato cassazionista, fu senatore della Democrazia cristiana nel corso della X legislatura. Protagonista infaticabile dell'associazionismo giuliano-dalmata, fu presidente della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Proprio nella veste di sicuro punto di riferimento delle associazioni degli esuli, Lucio Toth seppe battersi, da una parte, per mantenere salda la memoria storica della presenza della cultura italiana in quelle terre e, al tempo stesso, riconoscerne la storica pluralità, che ne ha sempre fatto il luogo dell'incontro di storie, culture, lingue e tradizioni diverse.

Il suo impegno politico nel Senato della Repubblica venne a coincidere con la fase di disfacimento della Jugoslavia e il sorgere delle nuove identità statali delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia. Fu proprio in quegli anni che Lucio Toth colse con grande lucidità come su quelle terre e sul riconoscimento della loro dimensione multiculturale, a partire dal riconoscimento dell'identità culturale italiana, si giocasse una parte fondamentale nella costruzione di una nuova identità europea. Con l'allargamento dell'Unione europea, infatti, prima alla Slovenia e poi alla Croazia, andava a ricomporsi, in un'unica entità sovranazionale, il territorio della Venezia Giulia e della Dalmazia: uno spazio storico e territoriale, che può essere pensato e valorizzato solo nella sua pluralità. Egli capì, a mio avviso, come la costruzione di una autentica Unione europea, che fosse unità non solo di leggi e parametri economici ma anche di popoli, non potesse che passare attraverso il riconoscimento delle differenti e peculiari identità culturali e linguistiche, così come della storia di ogni parte del Continente. In questo senso fu estremamente significativo il suo contributo quale componente della commissione storico-culturale italo-slovena, che tra il 1993 e il 2000 elaborò un fondamentale documento sulle relazioni tra Italia e Slovenia nel periodo tra il 1880 e il 1956. Un documento che, anche grazie al suo contributo, è diventato un punto di riferimento nei rapporti tra italiani e sloveni ed ha aiutato a costruire una storia che sia patrimonio comune riconosciuto da tutte le comunità e sia lontana dai diversi nazionalismi e dalle pericolose strumentalizzazioni.

Voglio ricordare, inoltre, il suo lavoro nel percorso che portò all'istituzione del Giorno del ricordo, lavoro teso a ristabilire la verità storica di quelle drammatiche vicende, affinché proprio il

mantenimento della memoria dell'esodo e della tragedia delle foibe sia uno dei pilastri per costruire, dentro il quadro della verità storica, quel necessario processo di comprensione e dialogo tra le comunità italiana, slovena e croata così lacerate dai tragici avvenimenti del secolo scorso.

Un lavoro, il suo, che ha sempre valorizzato, signora Presidente, la dimensione del dialogo e della comprensione reciproca come elemento chiave per ricordare e capire il passato e, ancor di più, per costruire il futuro.

Com'è noto, la Regione da cui provengo, il Friuli-Venezia Giulia, è terra di confine, composta da diverse identità storiche e culturali e segnata dai drammi dei nazionalismi. La lezione culturale e politica di Lucio Toth è, per queste terre, e per l'Italia tutta, io credo, un esempio da seguire per promuovere un futuro di progresso morale e materiale.

Oggi, nel ricordare la figura di politico, di storico e di magistrato di Lucio Toth, rendiamo omaggio, quindi, a una personalità che, con il suo impegno e i suoi valori, ha contribuito a indicare la via per la nascita di una nuova Europa fondata sulla pace e la collaborazione tra i popoli e gli Stati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Salutiamo i familiari e gli amici del senatore Lucio Toth che sono in tribuna e assistono alla commemorazione della figura del senatore. *(Applausi)*.

DLBIAGIO (AP-CpE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (AP-CpE). Signora Presidente, prendo la parola a nome del mio Gruppo per commemorare la figura dell'amico senatore Lucio Toth, che ha lavorato in quest'Aula nel corso della X legislatura. Cattolico liberale e convintamente europeista, ha esercitato la sua militanza politica fin da ragazzo nelle associazioni cattoliche, divenendo anche presidente del Movimento cristiano lavoratori, fino all'elezione in Senato nelle fila della Democrazia Cristiana.

Chi ha avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui nel corso della sua esperienza da senatore lo ricorda per la sua cultura, per il suo equilibrio e per la sua innata vocazione al dialogo, quindi non era un uomo di parte. È stato non solo senatore, ma esponente di primo piano dell'associazionismo dell'esodo istriano e giuliano-dalmata a cui ha dedicato tutto se stesso attraverso una continua opera divulgativa e storiografica finalizzata al raggiungimento di una integrazione e collaborazione fra i popoli che si affacciano sull'Adriatico.

Lucio Toth, infatti, era nato a Zara e aveva lasciato la città natale con l'esodo della popolazione italiana alla fine della seconda guerra mondiale, ma mantenendo con la stessa un forte legame. Permettetemi di dire che solo chi ha vissuto sulla propria pelle la tragedia dell'esodo può comprendere quali ferite profonde lasci una esperienza di questo genere.

In virtù di questo suo forte e viscerale legame con la terra di origine possiamo dire che Lucio era un patriota nel senso più alto del termine, ben lontano dalle derive del nazionalismo. Amava la sua Patria, amava e difendeva la sua storia, ma sempre promuovendo un approccio pluralistico nel rispetto della memoria di tutti e dei singoli percorsi, al fine di far cadere da una parte e dall'altra le incomprensioni del passato. Avendo vissuto direttamente la tragica esperienza dell'esodo, ha impegnato la sua vita affinché la stessa non venisse dimenticata.

Lucio Toth è stato dal 1992 fino alle dimissioni nel 2012, al vertice dell'Associazione giuliano - dalmata, membro della Commissione storico-culturale italo-slovena che fra il 1993 ed il 2000 elaborò un documento comune sulle relazioni italo-slovene nel periodo 1880 - 1956.

Mi piace ricordare anche il suo dibattito, moderato dai direttori de «Il Piccolo» e del «Primorski dnevnik», che intrattenne ad aprile 2009 con il senatore Milos Budin, autorevole esponente della comunità slovena in Italia, che fu propedeutico per lo storico Concerto dei tre Presidenti in piazza dell'Unità a Trieste nel luglio dell'anno dopo, di cui fu promotore il presidente Napolitano.

Nei suoi libri ha lasciato una lucida testimonianza dell'esodo, con una ricostruzione storica ineccepibile e scevra da qualsiasi pregiudizio, volta alla ricerca di una verità storica che fosse condivisa dall'intero Paese.

Proprio questo suo approccio rispettoso e questo suo equilibrio gli fecero conquistare la stima dei suoi

interlocutori che, comprendendo il forte legame con la sua terra d'origine, ancor di più apprezzavano il suo sforzo di cercare l'unità, anche lì dove sembrava complesso raggiungerla.

Proprio a conferma di questa unanime percezione delle qualità e del valore di questo uomo, sono molteplici i messaggi di cordoglio e di rispetto verso la sua persona giunti da più parti. In questa prospettiva ho inteso anche farmi portavoce del messaggio di cordoglio dell'ambasciatore della Repubblica croata in Italia, il professor Damir Grubisa, come metafora di quella condivisione e quella unità di valori e di prospettive di cui Toth è stato promotore e garante. Grazie a queste sue qualità e alla stima ed alla autorevolezza che ha saputo conquistarsi, Lucio Toth ha rivestito un ruolo fondamentale nell'*iter* legislativo dell'istituzione del Giorno del ricordo, facendo sì che venisse percepito come patrimonio condiviso dalla nostra comunità nazionale.

Lucio se ne è andato, ma ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno saputo apprezzare le doti di politico, di scrittore, ma soprattutto di uomo. E con il suo ultimo libro, «Storia di Zara. Dalle origini ai giorni nostri», ha voluto rivolgere l'estremo atto di amore per la sua Dalmazia. (*Applausi dai Gruppi AP-CpE e PD*).

Lucio Toth ha rappresentato una figura di intellettuale europeo che ha voluto ricostruire la storia, ma soprattutto immaginare un futuro nuovo per l'Adriatico orientale, in una prospettiva di emancipazione storica e di integrazione regionale ed europea. Io ho avuto l'onore di conoscerlo, di condividere con lui riflessioni su quel mare Adriatico che, come amava dire, «unisce e fa da cerniera», di riceverne i preziosi insegnamenti.

Alla famiglia va il nostro più sincero cordoglio.

Lucio, ci mancherai. (*Applausi. Molte congratulazioni*).

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome di Idea-Popolo e Libertà, saluto innanzitutto la famiglia, in particolare la moglie, e gli esponenti del mondo dell'esodo presenti in tribuna.

Lucio Toth è stato già ricordato in Senato e sulla stampa come senatore, magistrato, giurista, storico, scrittore, uomo dell'associazionismo (Presidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori, prima, e della Federazione degli esuli giuliano-fiumano-dalmati, poi). Io voglio ricordarlo invece come uno straordinario amico, un gran signore da cui ho ricevuto impagabili lezioni di vita.

Molti di coloro che l'hanno conosciuto, questa mattina l'hanno definito «un gran patriota», ma non tutti sanno che la famiglia Toth non ha origini italiane, bensì ungheresi, giunta prima a Spalato e poi a Zara, ai primi dell'Ottocento con le truppe napoleoniche. L'italianità di Toth, infatti, come quella delle grandi famiglie, ma anche del popolo di Zara, Spalato, Sebenico, Traù, Ragusa, le isole di Lesina e Curzola, del Cattaro non era etnica, ma nasceva dall'ammirazione delle grandi figure dalmate, come Niccolò Tommaseo, che ricordiamo essere stato il padre della lingua italiana, o al di là del mare, come Dante, Manzoni, Leopardi, Foscolo, Leonardo, Michelangelo, e la millenaria storia italiana e da una secolare dimestichezza con città in Dalmazia e con paesi costruiti come piccole Venezia, incastonate fra l'entroterra, il cielo e il mare, all'ombra del leone di San Marco, dove si parlava da sempre il dolce idioma istriano-veneto. Un mondo illustrato, con i colori della sua creatività, da Ottavio Missoni e da scrittori come Enzo Bettiza.

Parliamo di patrioti quando non era facile esserlo: Lucio raccontava sempre che suo nonno, maresciallo dell'esercito austro-ungarico, nel 1917 a Zara, nei giorni dopo Caporetto rispondeva al colonnello che lo invitava a brindare la grande vittoria dell'impero sugli italiani, posando il bicchiere e dicendo: «non vedo motivi per brindare».

Quest'Italia era stata a lungo invocata dagli zaratini, dai dalmati, che ne entrarono a far parte dopo la prima guerra mondiale, quando il sindaco, poi senatore del Regno, Luigi Ziliotto (il suo busto è qui, proprio all'entrata dell'Aula, insieme a Ghiglianovic, altro grande senatore dalmata), fece affiggere a Zara manifesti con scritto: «nessuna parola, continuate a piangere di gioia, la Dalmazia resta per

sempre d'Italia». Ciò sino al tragico 1945 quando della città, annessa alla Jugoslavia, non rimasero che cumuli di macerie. È ancora aperta la questione della medaglia d'oro conferita dal Capo dello Stato alla memoria della città di Zara, ma non ancora consegnata per una questione, che speriamo venga presto risolta, con gli amici croati. Gli abitanti della città morirono per un terzo sotto i bombardamenti e per un terzo vennero uccisi dai partigiani comunisti o dai nazisti tedeschi, mentre i restanti dovettero andarsene da una delle città più martoriate d'Italia.

Mi avvio a concludere, signora Presidente. Lucio ha descritto la sua Zara e la sua Dalmazia nei suoi libri di storia e nei suoi romanzi, come solo un innamorato della propria terra può fare. Adesso, per sua precisa volontà, egli riposa in Abruzzo in riva al mare, di fronte alla Zara della sua infanzia, dei suoi ricordi e dei suoi sogni. Riposa lì, idealmente insieme, per lui profondamente cattolico, a tutti gli zaratini italiani, ai tanti che riposano nel cimitero degli italiani di Zara, ai pochi rimasti in quella città, agli attuali zaratini croati (per lui comunque zaratini abitanti di quella città) e a quelli sparsi nelle altre parti del mondo.

Ciao Lucio. *(Applausi. Congratulazioni)*.

[CASINI](#) (AP-CpE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (AP-CpE). Signora Presidente, le parole commosse del senatore Di Biagio e il ricordo del senatore Giovanardi, che ho sentito adesso, mi esimono dal ripercorrere i tratti salienti della vita di Lucio Toth.

Desidero però associare la mia voce alla loro perché ho avuto un'esperienza in comune con Lucio Toth, quando, come Vice Presidente della Commissione d'inchiesta chiamata a indagare i fenomeni del terrorismo e delle stragi, mi trovai in quella sede con il capogruppo della Democrazia Cristiana, che allora era proprio Lucio Toth. L'ho conosciuto in quella sede, apprezzandone il rigore morale, la tensione civile e l'alta umanità.

L'ho visto qualche mese fa proprio qui in Senato, fuori dall'Aula, forse in una delle sue ultime apparizioni, e mi sono fermato a conversare amabilmente con lui.

Lucio Toth è stato veramente una personalità significativa e il fatto che il Senato abbia dedicato un po' del proprio tempo al suo ricordo è una testimonianza che, secondo me, dà valore all'umanità e allo spirito patriottico che devono animare quest'Assemblea.

Nella sua vita Lucio Toth ha seguito un percorso lungo, denso e significativo di successi e soprattutto ha lasciato a tutti noi una testimonianza importante. Se oggi c'è il Giorno del ricordo e si parla delle foibe, una tragedia per lungo tempo omessa e dimenticata dai libri di storia e dalla cronaca, una delle personalità che deve avere il tributo di onore perché ha restituito una verità storica all'Italia si chiama proprio Lucio Toth.

È bene che oggi noi, tutti insieme - maggioranza e opposizione - lo abbiamo ricordato in quest'Assemblea.

Grazie Lucio. *(Applausi dai Gruppi AP-CpE e PD e dei senatori Bianconi e Giovanardi)*.

[RUSSO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, cari colleghi, uno dei più importanti studiosi delle vicende dei confini orientali, il professor Raoul Pupo, che conosceva bene Lucio Toth e per un periodo ha lavorato con lui nella difficilissima opera di ricostruire una memoria condivisa delle genti di quelle terre, in questi giorni mi riassumeva così il profilo e l'impegno del senatore appena scomparso. Raoul Pupo diceva di poter testimoniare che Toth davvero ha rappresentato con nobiltà d'animo e competenza la memoria degli esuli giuliano-dalmati anche nel non facile contesto delle Commissioni storico culturali promosse da Italia, Slovenia e Croazia, che lavorarono tra il 1993 e il 2000, facendosi da tutti apprezzare per le capacità di coniugare idealità e gentilezza. Sì, gentilezza, un termine forse strano per una figura anche politica; un tratto umano e la riconosciuta capacità di rimanere gelosamente e orgogliosamente legato alle proprie radici dalmate e zaratine.

Pur nel poliedrico impegno professionale, sociale - come è stato ricordato - culturale, politico, queste rimangono il lascito migliore di una personalità che ha saputo altresì testimoniare, pur segnata personalmente dalle vicende dell'esodo giuliano-dalmata - ricordiamolo ai tanti che ancora nel nostro Paese non lo conoscono - una delle pagine più terribili e dolorose del secondo dopoguerra; uno stile dialogante, costruttivo, anche nel non facile rapporto tra gli esuli e i rimasti; una visione aperta che si forzava sempre di leggere le vicende delle genti adriatico-orientali nel più generale contesto europeo.

Brillante magistrato, impegnato nell'associazionismo cattolico, nelle comunità degli esuli, pur costretto ad abbandonare giovanissimo Zara per giungere a Roma, Toth è stato capace di mantenere stretto il legame con le sue terre d'origine. Dopo aver viste riconosciute le sue qualità con l'elezione a Palazzo Madama nel 1987 - come è stato ricordato - nelle liste della Democrazia Cristiana, diresse dal 1992 al 2012 l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in anni di grandi trasformazioni, seguite alla distruzione della Jugoslavia, nei quali emerse la sua abilità politica, la capacità di salvaguardare e promuovere in ogni contesto le ricchezze e le specificità, ma anche la tempra di fine intellettuale, dotato di sensibilità storica e di talento narrativo.

Dal suo impegno e dal suo stile voglio trarre un ultimo insegnamento. Anche oggi, a destra come a sinistra, vediamo talora riaffiorare in Europa e anche nel nostro Paese - e, in particolare, nel Nord-Est del nostro Paese, nelle mie terre, talvolta ancora divise - la tentazione di risvegliare i demoni e le divisioni del Novecento, magari per lucrare consenso politico. Toth, pur mantenendo ben chiare la propria ispirazione e la propria identità di patriota, geloso delle sue radici culturali e della memoria dell'esodo, lavorò sempre nelle istituzioni e con le istituzioni affinché i drammi del secolo scorso fossero patrimonio di tutti e monito per le future generazioni.

Come ha ricordato anche il collega Di Biagio, nel 2009 un dialogo pubblico tra Toth e il senatore Milos Budin, autorevole rappresentante della comunità slovena in Italia, fu un bell'esempio di come esponenti di culture che la storia aveva portato a essere «nemiche» - metto tra virgolette questa parola - potessero essere protagonisti di una visione di futuro, in cui le diversità non rinnegano la propria storia, ma fanno tesoro dei reciproci errori, imparando a rispettarci per costruire un futuro migliore. È questa la lezione per cui vogliamo ancora ringraziare Lucio Toth e per la quale lo ricordiamo con affetto anche oggi in quest'Assemblea. *(Applausi)*.

[GIRO](#), *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIRO](#), *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signora Presidente, a nome del Governo mi voglio associare alla commemorazione del senatore Lucio Toth e alle parole di cordoglio che sono state qui ben espresse da molti onorevoli senatori, per la persona, per la storia personale, ma anche per quelle terre martoriate che ancora oggi suscitano tanta emozione, come abbiamo ascoltato dalle parole degli onorevoli senatori e, in particolare, del senatore Di Biagio. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini)*.

[PRESIDENTE](#). Anche la Presidenza si associa al ricordo e al cordoglio per la perdita di una figura così significativa sul piano culturale, politico e morale. Credo che le parole dei colleghi senatori abbiano dato un'emozione anche a chi, come me, non ha avuto la fortuna di conoscerlo personalmente. Naturalmente, la Presidenza si associa al cordoglio della famiglia e degli amici che hanno subito una grave perdita, data la qualità della persona scomparsa.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2639\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,03)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2639, già approvato

dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Verducci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VERDUCCI, *relatore*. Signora Presidente, colleghi, questa intesa è la prima sulla materia tra le due parti, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, e ha l'obiettivo di fissare in modo organico un quadro normativo cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale per prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali potenzialmente correlate a rapporti commerciali bilaterali che sono sempre più crescenti. Voglio ricordare che il Vietnam è un Paese in grande sviluppo economico, con il quale l'Italia vanta ottimi rapporti. Il nostro Paese è il quarto *partner* commerciale del Vietnam tra i Paesi dell'Unione europea per interscambio complessivo e vanta investimenti per 340 milioni di dollari, ed è il quinto mercato di destinazione dei prodotti vietnamiti.

Questo Accordo, salvaguardando ovviamente gli obblighi derivanti dall'Italia dall'essere membro dell'Unione europea, definisce le modalità e le procedure per la prestazione di assistenza e per lo scambio di informazioni e viene anche disciplinata l'ipotesi di assistenza spontanea che ciascuno dei due Paesi può prestare all'altro di propria iniziativa, a fronte di gravi violazioni doganali che possano causare un danno sostanziale all'economia, alla salute o alla sicurezza pubbliche.

È un Accordo che disciplina, inoltre, l'ipotesi di rifiuto o di rinvio dell'assistenza, la possibilità di consegne controllate in alcuni casi di reati doganali e le modalità di uso riservato delle informazioni scambiate; una cooperazione tecnica fra le parti che può sostanzinarsi, tra l'altro, in scambi di visite, di funzionari doganali, di esperti, in attività di formazione, nello scambio di informazioni e di esperienze.

Il disegno di legge che ratifica l'Accordo si compone di cinque articoli che dispongono rispettivamente sull'autorizzazione alla ratifica, sull'ordine di esecuzione, sulle competenze del Corpo della guardia di finanza, sulla copertura finanziaria e, infine, sull'entrata in vigore.

Gli oneri economici derivanti sono valutati in poco più di 18.000 euro all'anno e questo Accordo, signora Presidente, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Per questo, propongo all'Assemblea l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STEEFANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'Accordo italo-vietnamita sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale fa parte dell'ampio novero delle intese strette dal nostro Paese con i suoi *partner*, allo scopo di rendere più agevole lo sviluppo dell'interscambio senza allargare gli spazi a disposizione di coloro che vogliono eludere il rispetto delle legislazioni nazionali in materia doganale.

Ricordiamo che l'interscambio tra Italia e Vietnam ha raggiunto i 4,3 miliardi di dollari nel 2015. Il nostro Paese rappresenta più del 10 per cento dell'interscambio tra il Vietnam e l'Unione europea. Come esportatori di prodotti europei in Vietnam siamo secondi solo alla Germania.

Condividiamo l'Accordo in molte sue parti, soprattutto per quanto concerne la limitazione della circolazione delle informazioni sensibili. Alla luce di ciò, il Gruppo Lega Nord non intravede ragioni per opporsi alla ratifica.

[AMORUSO](#) *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, il Gruppo ALA-SCCLP annuncia il proprio voto favorevole anche perché, oltre alle motivazioni insite nella ratifica dell'Accordo, vogliamo ricordare che i rapporti commerciali tra Italia e Vietnam hanno un significato molto importante.

L'Italia è il quarto *partner* commerciale del Vietnam per quanto riguarda l'Unione europea ed è il quinto in assoluto per quanto concerne la destinazione dei prodotti vietnamiti. C'è un grande interscambio; ci sono investimenti per centinaia di milioni sia da parte italiana che da parte vietnamita:

gli imprenditori italiani sono molto presenti nella realtà vietnamita, che è in grande evoluzione. Questo Accordo, quindi, va nella direzione di rendere tutto più semplice per poter favorire ancora di più l'interscambio.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2619) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2619, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SANGALLI, relatore. Signora Presidente, l'Accordo in esame ha l'obiettivo di aggiornare una precedente intesa bilaterale risalente al 1977, realizzando una più efficace ed equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati contraenti.

Le disposizioni, come in molti altri accordi in questa materia, ricalcano il modello di convenzione fiscale elaborato in sede OSCE. L'intesa trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche, residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti e limitatamente all'imposizione sui redditi. L'Accordo definisce il concetto di residenza, di stabile organizzazione e di utili di impresa accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, a eccezione dei redditi prodotti per il tramite di un'organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari, dei dividendi e degli interessi, oltre che il trattamento fiscale sui redditi derivanti da lavoro professionale subordinato e dall'attività di artisti e sportivi.

In materia di pensioni, la Convenzione prevede il principio della tassazione soltanto nello Stato di residenza, mentre le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche vengono tassate dallo Stato alla fonte. Per evitare doppie imposizioni l'Accordo prevede per entrambe le parti il ricorso al metodo della imputazione ordinaria.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. Il costo da sostenere per l'Italia è valutato in 18.000 euro annui e, quindi, è piuttosto basso, ma la sua importanza è elevata, data la quantità delle imprese

italiane che hanno costruito sedi secondarie o insediamenti in Romania.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

AMORUSO (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (ALA-SCCLP). Signora Presidente, ricordo l'importanza dei rapporti dell'Italia con la Romania e come il provvedimento in esame intervenga solo per aggiornare accordi precedenti e renderli più utili e necessari.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, l'Accordo in questione riguarda l'approvazione di uno

schema di convenzione OCSE che stabilisce una serie di patti tra le parti per il trattamento fiscale sia delle persone fisiche che delle società. L'Accordo precedente risale al 1978 e, quindi, com'è ovvio, si tratta di un patto ormai obsoleto.

Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

[SANGALLI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI, *relatore*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2620\)](#) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,17)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2620, già approvato

dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SANGALLI, *relatore*. Signora Presidente, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera, reca la ratifica di una serie di accordi in materia di trasporti, sottoscritti con 10 diversi Paesi (Qatar, Algeria, Vietnam, Kosovo, Moldova, Monaco, Montenegro, Serbia, Azerbaijan e Andorra). Si tratta di un provvedimento abbastanza singolare, perché dispone la ratifica di una pluralità di strumenti internazionali, che sono omogenei per la tipologia del settore di intervento, e cioè i trasporti, ma che sono stati stipulati con molti Paesi profondamente diversi tra loro. Si tratta comunque di accordi dal contenuto essenzialmente tecnico, che regolano questioni specifiche e si muovono in un quadro di normativa internazionale piuttosto consolidato.

I primi tre Accordi riguardano i servizi di trasporto aereo; sono stati sottoscritti con Qatar, Algeria e Vietnam e disciplinano i modi di esercizio dei diritti e delle facoltà dei servizi aerei tra i Paesi firmatari; stabiliscono le norme sull'ingresso, lo stanziamento e l'uscita dai rispettivi territori degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale. Con i documenti bilaterali in esame, le parti riconoscono le rispettive certificazioni e licenze, nonché talune esenzioni doganali relative ai carburanti, ai lubrificanti, alle provviste di bordo e alle parti di ricambio degli aeromobili. Sono anche fissati i requisiti che ciascun vettore deve avere per soddisfare gli *standard* internazionali.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto marittimo ci sono due Accordi sottoscritti nel 2012 e nel 2014 con l'Algeria e l'Azerbaijan. Questi documenti si inseriscono nell'ampliamento delle intese sottoscritte dal nostro Paese in materia di navigazione mercantile internazionale. Gli Accordi, nel rispetto degli obblighi internazionali, mirano, in particolare, a organizzare le relazioni e le attività marittime bilaterali, migliorando le condizioni di sicurezza e la cooperazione per la facilitazione delle procedure applicabili alle navi, ai passeggeri e ai carichi. I testi, che riaffermano il principio della libertà della navigazione e l'impegno delle parti a eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi, si applicano ai mezzi di trasporto marittimo internazionale, a esclusione delle attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna. Gli Accordi regolano, inoltre, le ipotesi di compimento di reati a bordo delle navi di un Paese contraente nelle acque territoriali dell'altra parte, stabilendo l'applicazione delle disposizioni della Convenzione sul diritto internazionale del mare del 1982. Ulteriori disposizioni riguardano la materia della formazione nel settore marittimo.

Ci sono poi sei ulteriori Accordi sottoscritti con il Kosovo, la Moldova, il Principato di Monaco, il Montenegro, la Serbia e Andorra in materia di servizi di autotrasporto internazionale di viaggiatori e di merci. I testi sono finalizzati a disciplinare l'attività degli autotrasportatori, la regolarità e lo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci. Essi dispongono un meccanismo di autorizzazione per i vettori al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra parte. I testi stabiliscono anche che la determinazione dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei conducenti spetta agli organi competenti del Paese di immatricolazione, nel rispetto della legislazione nazionale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli oneri economici complessivi per l'Italia vengono quantificati in poco più di 33.000 euro per il primo anno, in circa 13.000 per il secondo e in poco più di 33.000 a decorrere dal terzo.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e i docenti dell'Istituto comprensivo statale «Lequile» di Lequile,

in provincia di Lecce, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2620 (ore 10,21)

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, l'atto al nostro esame rappresenta forse un *record*. Si sta trattando, infatti, un singolo provvedimento che autorizza il Capo dello Stato a ratificare ben 11 trattati. È una circostanza sulla quale, forse, occorrerebbe aprire una riflessione.

Tuttavia, per quanto ognuna delle ratifiche sottoposte al vaglio della nostra Assemblea abbia a oggetto i trasporti internazionali, è chiaro come dietro ciascuna di esse vi sia una visione politica dei rapporti che la nostra Repubblica intende trattenere con le singole controparti.

Noi riteniamo che proprio la necessità di una valutazione politica sullo stato dei rapporti con le singole controparti avrebbe dovuto imporre un approccio diverso.

Delle undici intese sottoposte all'esame del Parlamento, due coinvolgono l'Algeria e una ciascuna Andorra, l'Azerbaijan, il Kosovo, la Moldavia, il Principato di Monaco, il Montenegro, il Qatar, la Serbia e il Vietnam.

La gran parte di questi Stati offrirebbe di per sé spunti per valutazioni politiche complesse. Sia sufficiente il caso del Kosovo: che senso ha regolamentare il traffico di viaggiatori e merci con questo Paese se magari si desidera contestare l'approfondimento stesso dei legami con detta Repubblica, che è sorta da una violazione della legalità internazionale e rappresenta oggi una pericolosa sorgente di rischio terroristico?

D'altra parte, se non ci fossero state difficoltà anche politiche, perché l'Accordo con il Qatar sui servizi aerei ha richiesto ben quattordici anni prima di essere portato all'attenzione del Parlamento? Addirittura l'intesa con la Moldova è persino più antica, risalendo addirittura al 1997.

A nostro avviso, anche riconoscendo la voglia di far presto e il bisogno di accelerare le procedure di ratifica, non dovrebbe essere questa la strada da battere. Ci sembra invece auspicabile tornare allo schema prevalente della ratifica singola. E se proprio risultasse impellente raggruppare i trattati, forse sarà meglio farlo in futuro scegliendo un criterio di imputazione quantomeno geografico, privilegiando l'accorpamento in un unico atto degli accordi stretti con un singolo Paese.

Per questo motivo, su questa autorizzazione a ratificare, il Gruppo della Lega Nord opererà per l'astensione, anche per rimarcare le proprie perplessità su alcune intese particolarmente controverse. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[AMORUSO](#) (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, come è stato ricordato dal relatore, il provvedimento al nostro esame riguarda undici Paesi molto diversi tra loro per quanto riguarda la materia dei trasporti e dispone la ratifica di una pluralità di strumenti internazionali, omogenei per tipologia, ma che hanno essenzialmente un significato tecnico e regolano questioni specifiche.

Per questi motivi, per l'utilità pratica del provvedimento, il Gruppo ALA voterà a favore della ratifica in oggetto.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle al disegno di legge di ratifica al nostro esame.

[VERDUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (*PD*). Signora Presidente, rimarco l'importanza del provvedimento in esame, così come evidenziato dalle parole del relatore Sangalli, e dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito

Democratico.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2052\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010 (Relazione orale) (ore 10,27)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2052.

Il relatore, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[SANGALLI](#), *relatore*. Signora Presidente, l'Intesa è finalizzata a definire la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione tra i due Paesi in materia di difesa con l'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, consolidarne le capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, inducendo al contempo positivi effetti indiretti nei rispettivi settori produttivi e commerciali.

L'Accordo enuncia anzitutto i principi ispiratori, lo scopo dell'intesa, la modalità dell'aggressione della cooperazione, e indica le attività oggetto di cooperazione: da quelle in materia di politica di sicurezza e difesa allo scambio di informazioni di carattere tecnico-militare; dal supporto logistico all'addestramento in campo militare. Le modalità di cooperazione annoverano, tra le altre, lo scambio di visite, esperienze, riunioni periodiche, attività di formazione e partecipazione a esercitazioni militari.

L'Accordo prevede l'impegno delle parti a sviluppare iniziative commerciali nel settore della difesa in condizioni di mutuo interesse e di cooperazione industriale.

Nel testo viene precisato che l'acquisto congiunto di materiale di interesse delle parti sarà realizzato in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, in particolare per l'Italia, nel rispetto della legge n. 185 del 1990.

I successivi articoli dettano norme sulla sicurezza delle informazioni classificate, sul principio di riservatezza, sul segreto professionale, sulla competenza delle autorità nazionali. Gli oneri economici per l'Italia sono quantificati in circa 4.000 euro ad anni alterni.

In conclusione, si propone l'approvazione dell'Assemblea del provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[AMORUSO](#) (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, al nostro esame abbiamo un provvedimento che si abbina a quello che esamineremo subito dopo, di cui sono relatore, e riguarda la Colombia.

Voglio solo ricordare, oltre al significato e all'importanza dei due provvedimenti di ratifica, la situazione che sta vivendo la Colombia, in un processo molto positivo, volto a superare i vecchi contrasti e l'antica situazione di difficoltà nei rapporti con la guerriglia. Non dobbiamo dimenticare che

un altro momento importante si avrà a settembre, quando il Santo Padre visiterà la Colombia.

Pertanto, in funzione del percorso intrapreso dalla Colombia, non possiamo che essere favorevoli al provvedimento in esame e a quello successivo.

[COTTI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'Accordo con la Colombia riguarda un Paese che ha attraverso 5 decenni di guerra, con un bilancio di 218.000 persone uccise, tra cui tantissimi civili. Le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) hanno sequestrato 25.000 persone, 11.000 hanno sofferto le conseguenze di mine antiuomo, 130.000 hanno subito minacce, circa 75.000 hanno perso qualche bene, 1.800 hanno subito violenze sessuali e più di 7 milioni sono rimaste senza tetto.

È trascorso poco più di un anno dalla firma dell'Accordo tra le Forze armate rivoluzionarie della Colombia e il Governo centrale, ponendo fine a un conflitto durato cinquantadue anni; 7.000 guerriglieri hanno cominciato il processo di reinserimento nella società e il Governo sta progressivamente creando delle zone necessarie a consentire la smilitarizzazione, permettendo ai guerriglieri di consegnare le armi. Si tratta di un processo che ha subito rallentamenti e richiede tempo.

In tale contesto, un Accordo che prevede una cooperazione nel settore militare e il consolidamento delle rispettive capacità difensive, al fine di svolgere un'azione stabilizzatrice - come riportato dal disegno di legge - sembra porsi in netta contrapposizione con il processo di pacificazione in atto. L'articolo 6 dell'Accordo estende addirittura la cooperazione all'acquisizione di dotazioni militari nell'ambito di programmi comuni di produzione. In tal senso andrebbero riprese le dichiarazioni del Presidente della Colombia Santos poco prima della firma dell'Accordo con le FARC.

La guerra costa più della pace. Avremmo potuto crescere del due o tre per cento in più ogni anno negli ultimi ventitré anni. Per questi motivi, annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle al disegno di legge al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[VERDUCCI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signora Presidente, questo accordo risale al 2010 e oggi, alla luce dell'importante evoluzione della situazione in Colombia, acquista un ulteriore rilievo.

Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento al nostro esame.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2184) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 (Relazione orale) (ore 10,35)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2184.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AMORUSO](#), *relatore*. Signora Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel maggio 2013, fra l'Italia e la Colombia in materia di cooperazione di polizia.

Si ricorda che la Colombia è da sempre impegnata nell'azione di contrasto al narcotraffico ed è attualmente impegnata a superare il decennale conflitto interno che ha opposto le autorità pubbliche ai guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC).

L'intesa in esame ricalca i contenuti di altri accordi bilaterali in materia di cooperazione di polizia recentemente esaminati dalla nostra Commissione e dall'Assemblea. Anche in questo caso, i settori di cooperazione fra le parti includono, fra gli altri, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone, il traffico di migranti e quello di armi, nonché i reati economici.

Il testo definisce quindi le modalità della cooperazione bilaterale, prevedendo, fra l'altro, scambio di informazioni e di prassi operative, misure per l'attuazione di operazioni congiunte, scambio di esperti. I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste, ascrivibili a situazioni pregiudizievoli per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due parti.

Un articolo specifico, il 7, è dedicato ai limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 8 a 10 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due parti, disciplinano le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste e prevedono l'utilizzo dello spagnolo e dell'italiano quali lingue di lavoro.

Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 68.000 euro annui. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Per questi motivi, si chiede all'Assemblea di approvare il provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rossi Luciano. Ne ha facoltà.

[ROSSI Luciano](#) (*AP-CpE*). Signora Presidente, credo che l'illustrazione appena svolta dal collega Amoruso meriti particolare attenzione perché riguarda un tema ed un Paese importanti, un Paese che è apparentemente lontano ma in realtà molto vicino, in particolare sui temi della sicurezza e della difesa. Per questo motivo, vorrei sollecitare una maggiore attenzione, oltre a dichiarare la mia totale condivisione, su un tema delicato e importante, che sicuramente merita attenzione da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STEEANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, stiamo parlando di una situazione, quella della Colombia, che ha presentato negli ultimi cinquant'anni delle difficoltà che sembravano veramente insuperabili. Si tratta di disordini che, con grande fatica, sono stati superati dopo quasi cinquant'anni.

Al grande disordine interno si debbono in non piccola misura i gravi problemi incontrati dalla Colombia nel contrastare la grande criminalità organizzata locale, che si è specializzata nella gestione del narcotraffico. Ormai, tutti noi abbiamo imparato a conoscere dalle cronache degli anni passati il famoso cartello di Medellin, certamente il gruppo criminale internazionalmente più noto fra quelli colombiani.

La Colombia, quindi, non ha solo concluso una guerra civile, ma è anche riuscita a smantellare un forte contropotere criminale interno e si trova in un interessante percorso di crescita, anche se permane, purtroppo, un grosso produttore di stupefacenti e tuttora ospita sul suo territorio sodalizi criminali con vasti rapporti internazionali.

Questo *curriculum* storico rende evidentemente molto interessante una collaborazione bilaterale anche sul terreno delle attività di polizia, che dovrebbe assumere i tradizionali aspetti degli scambi di esperienze e informazioni, utilizzando le visite di delegazioni apposite, stabilendo anche connessioni dirette e soprattutto sfruttando i canali offerti dall'Interpol. Ovviamente, gran peso verrà dato proprio all'aspetto specifico dell'attività di contrasto al narcotraffico.

Date le finalità perseguite e l'importanza permanente della lotta al commercio internazionale di

stupefacenti, il Gruppo Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento.

[BERTOROTTA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, con riferimento all'Atto Senato n. 2184, il Gruppo Movimento 5 Stelle non farà mancare il proprio voto favorevole. Il Movimento infatti ha sempre espresso il proprio favore nei confronti degli accordi internazionali che perseguono l'intento di instaurare proficue collaborazioni di polizia. Ciò detto, d'accordo con la Colombia è stato siglato ben quattro anni fa e si fa fatica a comprendere un tale mostruoso ritardo, vista la velocità con la quale le organizzazioni criminali riescono ad eludere i controlli.

Non è mia intenzione dilungarmi sull'analisi dettagliata del provvedimento, rilevo però che il testo che ratifichiamo sembra redatto con il metodo del copia-incolla dagli uffici del nostro Ministero. In esso è infatti rinvenibile la volontà del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e alla produzione e traffico illecito di stupefacenti; tuttavia, non una parola è spesa, neppure nella relazione illustrativa, in merito alla situazione delle organizzazioni criminali nei due Paesi. Infatti, pur consci della regolare ripetitività redazionale di accordi come questo, non può non sottolinearsi la totale assenza di riferimenti alla presenza di numerose associazioni criminali di tipo mafioso nel nostro Paese, dedite, tra l'altro, all'importazione di stupefacenti, con particolare riguardo alla cocaina, prodotti in Colombia.

Nonostante ciò, ripeto, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo provvedimento per dare il proprio supporto alle forze di polizia impegnate nel contrasto, anche internazionale, alla criminalità e alla vendita di stupefacenti. *(Applausi della senatrice Donno)*.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, si tratta di un provvedimento che noi sosteniamo con molta determinazione, perché interviene in un rapporto positivo, ma contemporaneamente delicato, con questo Paese, così come ricordato sia dal relatore che dagli interventi successivi.

Nell'ambito dei Paesi produttori di sostanze stupefacenti, la Colombia è segnalata da tutte le organizzazioni internazionali come uno dei maggiori produttori di cocaina e partecipante in modo pesante al narcotraffico internazionale. Il fatto che sulle due sponde dell'oceano coesistano traffici e modalità di relazione mette al centro la necessità di una collaborazione tra i nostri servizi di sicurezza e di polizia con quelli della Colombia, soprattutto adesso che questo Paese ha raggiunto una difficilissima pacificazione nazionale, che dipende anche molto dell'equilibrio economico interno e dallo spostamento dell'economia colombiana su attività lecite, spostandole da quelle illecite.

Per tali motivi, il Partito Democratico voterà a favore del disegno di legge in esame.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1828) Ratifica ad esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo di coproduzione cinematografica tra*

il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (Relazione orale) (ore 10,45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1828.

La relatrice, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

FATTORINI, relatrice. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di ratifica di una serie di Accordi di coproduzione cinematografica sottoscritti dall'Italia fra il 2007 e il 2013 con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria.

Le intese hanno un contenuto sostanzialmente analogo fra loro, pur se con talune differenze, e sono tutte finalizzate a consolidare lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali facilitando le coproduzioni di film e consentendo l'accesso ai benefici previsti dai diversi ordinamenti per le produzioni nazionali.

L'Accordo con il Brasile, sottoscritto nel 2008 e composto di 21 articoli e di un Allegato, dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e individuato le autorità competenti per l'applicazione (per l'Italia la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), elenca le condizioni richieste per l'accesso ai finanziamenti.

L'intesa detta anche norme sull'approvazione dei progetti cinematografici, sull'effettuazione delle riprese, sull'apporto finanziario dei coproduttori e sulle coproduzioni internazionali. È prevista anche l'istituzione di una Commissione mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni.

Di contenuto analogo è l'Accordo con la Croazia, sottoscritto nel settembre 2007 e composto di 23 articoli e di un Allegato. Il testo disciplina anche le produzioni multilaterali, le ipotesi di coproduzioni gemellate e la presentazione delle opere coprodotte in festival internazionali. Anche in questo caso, si prevede l'istituzione di una Commissione mista che vigila sull'applicazione dell'intesa.

Anche l'Accordo con Israele, siglato nel dicembre 2013, presenta un impianto complessivo analogo. Il testo dispone sui finanziamenti previsti per le coproduzioni e i requisiti per ottenerli, individua le nazionalità dei partecipanti coinvolti nella coproduzione cinematografica e definisce le tipologie delle lingue ammissibili delle coproduzioni. L'Accordo fissa altresì le quote da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori, definisce i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e stabilisce regole sulla commercializzazione.

L'Accordo con l'Ungheria presenta elementi di maggiore dettaglio. Dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e riconosciuto agli stessi i benefici accordati dalle parti ai rispettivi film nazionali, stabilisce i luoghi di realizzazione delle riprese, le nazionalità dei partecipanti, l'apporto dei coproduttori delle due parti e la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali. Detta inoltre misure sui negativi e sulle versioni linguistiche delle produzioni, sui termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario, sulla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un *pool* dei mercati, sugli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri.

Il disegno di legge di ratifica degli Accordi consta di quattro articoli, che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri complessivi derivanti dalle spese di missione degli Accordi in esame sono fissati in circa

16.000 euro annui, ogni quattro anni.

Gli Accordi non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e con altri obblighi internazionali e sono in linea con la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, dichiaro il voto di astensione del Gruppo Lega Nord e chiedo l'autorizzazione a depositare il testo scritto dell'intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[AMORUSO](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (ALA-SCCLP). Signora Presidente, questo provvedimento è importante proprio perché ha lo scopo di sviluppare relazioni culturali e commerciali con i Paesi citati (Brasile, Croazia, Israele e Ungheria) e contiene aspetti particolari che riguardano tutti i benefici previsti dai diversi ordinamenti, che possono essere eventualmente fatti propri nelle varie coproduzioni. Per questo motivo, il Gruppo ALA-SCCLP voterà a favore.

[BERTOROTTA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, come purtroppo già segnalato in occasione della ratifica dell'accordo tra Unione europea, Iraq e Filippine il presente disegno di legge rappresenta il secondo caso, in questa legislatura, di ratifica multipla. Prescindendo dall'eterogeneità o no dei contenuti, non consentite a noi parlamentari di esprimere la nostra volontà nel caso di pareri differenti sui quattro accordi che si intendono ratificare.

Nonostante ciò, dal momento che gli Accordi in titolo sono volti a creare un importante quadro normativo per le relazioni culturali e commerciali tra l'Italia e i Paesi contraenti, annunciamo voto favorevole su questo disegno di legge.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, noi ovviamente voteremo a favore di questo disegno di legge, per due ordini di motivi, ma sollevando la sottolineatura che veniva ora ricordata dalla senatrice Bertorotta. Si tratta di accordi con Paesi differenti, dentro una schema di gioco unico; sono accordi importanti in questo caso, perché si basano sulla cooperazione tra i Paesi nella produzione culturale e, in particolare, nella produzione di immagini dei Paesi stessi, che ben rappresentano le culture e le realtà nazionali. Si tratta, quindi, di operazioni che hanno l'intento generale di mettere i Paesi nelle condizioni di conoscersi di più e meglio e di avere, tra di loro, un maggior rispetto delle reciproche identità.

Tuttavia, sarebbe forse logico che accordi questo tipo vivessero all'interno di una cornice quadro delle relazioni culturali del nostro Paese con i Paesi con i quali vogliamo avere questo scambio e venissero, poi, applicati, di volta in volta, sulla base anche dell'evoluzione delle relazioni internazionali e culturali, dell'evoluzione delle istituzioni culturali dei singoli Paesi e, nel caso della cinematografia, anche dell'evoluzione della cultura cinematografica di questi Paesi.

Il nostro sarà quindi un voto favorevole, con una richiesta di attenzione, in prospettiva, a dare una maggiore organicità al rapporto culturale tra i diversi *partner*, tanto più in una fase nella quale, soprattutto in Europa, c'è bisogno di integrarsi di più e di agglutinarsi meglio proprio attraverso la cultura.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2051) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011*
(Relazione orale) (ore 10,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2051.

Il relatore, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SANGALLI, relatore. Signora Presidente, l'intesa in esame segue il modello tipico degli accordi di questo settore ed è finalizzata a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nei settori militare e della difesa, con l'intento di rafforzare le relazioni fra i due Paesi, di consolidarne le capacità difensive, di stimolare i rispettivi settori produttivi e commerciali.

Il contenuto dell'accordo è sostanzialmente analogo a quello appena esaminato con la Colombia sotto il profilo del rapporto militare. L'accordo enuncia anzitutto i principi ispiratori e lo scopo dell'intesa, per poi disciplinare aspetti generali della cooperazione. Sono previsti piani annuali e pluriennali di collaborazione elaborati dai rispettivi Ministeri della difesa atti a definire linee guida operative, nonché lo svolgimento di consultazioni tra le parti da tenersi alternativamente a Libreville e a Roma. La cooperazione potrà svilupparsi nei settori della politica di sicurezza e difesa, delle operazioni umanitarie, della formazione e addestramento attraverso visite reciproche, scambio di esperienze, partecipazione a corsi di formazione.

La sezione III disciplina gli aspetti finanziari dell'accordo, prevedendo le spese di competenza di ciascuna parte.

Le sezioni IV e V regolamentano le competenze in materia di giurisdizione e le procedure per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale.

La successiva sezione VI disciplina l'eventuale cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, enunciando le categorie di armamenti interessate, dalle navi agli aeromobili, fino alle armi da fuoco e ai sistemi elettronici, escludendo esplicitamente gli strumenti vietati dalle convenzioni internazionali, e le modalità operative per realizzarle, stabilendo un generale impegno di garanzia della proprietà intellettuale. Con riferimento al reciproco equipaggiamento di materiali delle rispettive Forze armate, il testo dell'accordo precisa che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi di beni acquisiti potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della parte cedente, conformemente ai principi di cui alla legge n. 185 del 1990.

La sezione VII detta norme per la sicurezza delle informazioni classificate.

Le sezioni da VIII a XI disciplinano le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, la data di entrata in vigore del testo e la sua durata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati in circa 5.000 euro ad anni alterni. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rossi Luciano. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (AP-CpE). Signora Presidente, trovo estremamente puntuale e precisa l'illustrazione del relatore Sangalli.

Il tema dell'accordo è il medesimo di quello con la Colombia, come il relatore ha giustamente ricordato e riguarda, in questo caso, il Gabon. Certo, anche in questo caso il ritardo sembra abbastanza grave: dal 2011 sono trascorsi molti anni prima della ratifica.

Si tratta di un'area importante anche nel possibile scenario futuro, ragion per cui esprimiamo una condivisione forte su questo tema, concernente i rapporti tra Italia e Gabon. In quell'area del mondo vanno sviluppandosi situazioni di grande criticità, quindi anche in quest'ottica credo che questa ratifica vada valutata positivamente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, le chiedo cortesemente di controllare le tessere inserite.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di procedere al ritiro delle tessere nelle postazioni non occupate dai colleghi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

I senatori Segretari hanno fatto un'accurata ispezione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STEEANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord e chiedo l'autorizzazione a consegnare l'intervento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

AMORUSO (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (ALA-SCCLP). Signora Presidente, anche il Gruppo ALA-SCCLP è favorevole alla ratifica.

Il Gabon rappresenta una delle eccellenze del Continente africano: un Paese molto ricco di risorse naturali. Tra l'altro, l'Italia ha anche molti rapporti commerciali con questo Paese, pertanto intervenire oggi anche per quanto riguarda la cooperazione militare e di difesa è un aspetto positivo.

COTTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signora Presidente, leggendo la relazione a questo disegno di legge, colpisce che tra le finalità indicate vi sia l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, quindi il Gabon dovrebbe contribuire a consolidare le capacità difensive dell'Italia: interessante! Si afferma poi la volontà di realizzare un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica: parliamo del Gabon.

Non si comprende come possa costituire fonte di stabilizzazione un Accordo che essenzialmente circoscrive la cooperazione a categorie di attrezzature e mezzi quali elicotteri, carri armati, armi da fuoco, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento, bombe, mine, razzi, missili, siluri, polveri ed esplosivi (come quelli elencati nella sezione VI).

La storia recente insegna che la diversificazione e l'aumento dell'offerta di armi a Paesi politicamente ed economicamente instabili non rappresenta una soluzione ai conflitti, semmai ne costituisce la causa principale.

Vediamo ora con chi viene fatto questo Accordo che si vorrebbe ratificare. Il presidente del Gabon, Ali Bongo, la cui famiglia ha in mano l'intera ricchezza del Paese, è stato rieletto ad agosto 2016, con un vantaggio inferiore ai 6.000 voti, raggiunto grazie al fatto che in una Provincia Bongo avrebbe ottenuto il 95 per cento dei voti, con un'affluenza del 99,9 per cento: manco nella Bulgaria degli anni Settanta!

Dopo la sua elezione a Presidente, avrebbe dovuto esserci l'elezione del Parlamento, ma la Corte costituzionale ha rimandato le elezioni, fissate per lo scorso 27 dicembre, perché non ci sarebbero i soldi, che invece ci sono per la realizzazione di cooperazioni militari. Ma guarda un po': non ci sono i soldi per fare le elezioni, ma ci sono quelli per comprare mine, bombe, razzi, missili e così via!

E poi invitiamo i *leader* africani al G7 di Taormina, mentre perseveriamo nella politica miope e irresponsabile di vendere le nostre armi in giro per il mondo, per i vantaggi di pochi, per poi lamentarci quando ci troviamo a fronteggiare l'arrivo degli immigrati. E mi rivolgo qui alla Lega, che

ha annunciato il suo voto a favore: bene, regaliamo soldi a Bongo per le armi; poi, se ci ritroveremo, fra qualche anno, con una valanga di immigrati del Gabon che premono sulle nostre coste, non lamentiamoci, perché l'instabilità l'abbiamo causata noi e continuiamo a causarla, vendendo armi in giro per il mondo. È ora di finirla.

Il Movimento 5 Stelle annuncia il suo voto contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signora Presidente, come ha detto il relatore nell'illustrazione di questo provvedimento, si tratta di un Accordo tra la nostra Repubblica e il Governo della Repubblica gabonese che riguarda la cooperazione nel settore militare e della difesa.

Il Gabon è un Paese che attraversa una situazione politica difficile e questo Accordo, che è stato siglato nel 2011 e che oggi è giusto ratificare, può aiutare la stabilizzazione del Paese favorendo anche il percorso di unificazione nazionale del Paese. Questo è l'auspicio di tutta la comunità internazionale ed è il nostro auspicio, affinché questa Repubblica si lasci alle spalle il rischio strisciante di una guerra civile. Tutto il resto e le polemiche che ho sentito in quest'Aula non attengono a questo provvedimento. Per questo motivo, con gli auspici che prima sottolineavo, dichiaro il voto a favore del Partito Democratico.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una delegazione umanitaria libanese

[PRESIDENTE](#). Salutiamo il dottor Sharaf Resuan, che è a capo di una delegazione dell'associazione umanitaria Opera profughi siriani, della quale è Presidente, che opera in Libano in una situazione di grande criticità.

Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009 (Relazione orale) (ore 11,08)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2098.

Il relatore, senatore Zin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ZIN](#), relatore. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica

ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione nel campo della difesa, sottoscritto fra l'Italia e l'Ecuador nel novembre 2009. Si ricorda che l'Ecuador è un Paese di quasi 15 milioni di abitanti, stretto tra l'Oceano Pacifico, la Colombia e il Perù, occupa un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica in ragione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nel continente sudamericano.

L'Accordo intende sviluppare la relazione bilaterale nel settore della difesa, consolidare le rispettive capacità difensive e determinare effetti positivi nei settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

Il documento si compone di 15 articoli e di un breve preambolo. Il contenuto dell'Accordo è sostanzialmente analogo a quello del Perù, che lo seguirà. Le attività di cooperazione sono compiute dai Ministeri della difesa dei due Paesi con la possibilità di svolgere visite di delegazioni per l'elaborazione di rapporti integrativi. La cooperazione si realizzerà nei settori della politica, sicurezza e difesa, nello svolgimento di esercitazioni e formazioni militari e nelle operazioni di supporto alla pace.

Per quanto riguarda la cooperazione nel campo degli armamenti, si prevede che l'approvvigionamento reciproco potrà avvenire con cooperazioni dirette tra le parti o mediante compagnie private autorizzate dai rispettivi Governi.

Gli articoli 7 e 8 individuano le attività comuni nell'area dell'industria per la difesa, le attività di ricerca e sviluppo nonché la mutua assistenza tra le parti. I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo e il trattamento dell'informazione classificata. Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria, alla clausola di invarianza e all'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia, per le spese di viaggio e di missione per il personale coinvolto, sono poco di più di 5.000 euro ad anni alterni.

L'Accordo è stato già ratificato dall'Ecuador e non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Propongo quindi la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STEEANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo e chiedo l'autorizzazione a consegnare l'intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[AMORUSO](#) *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, dichiaro a nome del mio Gruppo il voto favorevole a questo provvedimento e al successivo. Tali provvedimenti sono identici e riguardano la collaborazione in materia di cooperazione nel campo della difesa e due Paesi sudamericani: il provvedimento al nostro esame riguarda l'Ecuador e il successivo il Perù. Per il significato, il valore strategico e di valenza politica che hanno questi Paesi per la nostra azione in Sudamerica, annunciamo un voto favorevole.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, anticipo subito che il mio Gruppo esprimerà un voto contrario sul provvedimento in esame, perché è l'ennesimo Accordo che viene fatto con un altro Paese al fine di aumentare la cooperazione militare tra Stati e, quindi, anche la vendita delle armi.

Noi riteniamo che in questo Paese il modello di difesa e il modello di politica estera vadano completamente riformati, basandoli su modalità completamente opposte a queste. Ciò che deve essere esportato non sono le armi, ma, ad esempio, il *made in Italy*. Devono essere sottoscritti accordi di tipo commerciale che consentano la semplificazione delle esportazioni e di ciò che l'Italia produce.

Questo non si fa. L'attuale Governo non ha intenzione di farlo e, quindi, per questi semplicissimi motivi esprimeremo il nostro voto contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[SANGALLI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, per ragioni evidentemente opposte il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole a questo disegno di legge, nonché al prossimo. Abbiamo un particolare interesse all'evoluzione di tutto il quadro dei Paesi del Centro America e dell'America latina, come abbiamo già avuto modo di dire in quest'Aula riguardo ad altri Paesi.

L'azione di collaborazione e cooperazione che avviene tra i Paesi, soprattutto quando si stanno affermando progressivamente delle stabilizzazioni democratiche, deve essere seguita da noi con particolare attenzione. Per di più, la collaborazione militare e nel settore delle armi esiste in tutti i Paesi industrializzati del mondo. Il nostro è un Paese che, in alcuni settori, ha anche un grande livello di specializzazione industriale, che vorrei venisse considerato.

In altre circostanze alcuni Paesi, ad esempio il Regno Unito, adesso uscito dall'Unione europea, hanno condotto verso l'America latina intere parate navali e militari, simulando, come anche la Francia, l'invasione di isole ma, in realtà, facendo una grande fiera dell'armamento.

Non capirei proprio per quale ragione un Paese pacifico come il nostro, che si affianca a questi Paesi nei loro processi di democratizzazione, sostenuto tra l'altro anche dal fatto che molti cittadini italiani vi risiedono storicamente, debba chiamarsi fuori dagli accordi con questi Paesi. Quindi, il nostro voto sarà favorevole a questo accordo.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). È presente in Aula per assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Giovanni XXIII» di Palagianò, in provincia di Taranto, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2100\)](#) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 (Relazione orale) (ore 11,18)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2100.

Il relatore, senatore Zin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ZIN](#), relatore. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del *Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e*

materiali per la difesa, sottoscritto nel marzo 2010 tra l'Italia e il Perù. Il *Memorandum* di intesa, nel rinnovare un precedente documento bilaterale risalente al 2002, ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali delle rispettive economie.

Composto da un preambolo e da 6 articoli, il testo bilaterale prevede innanzitutto che la cooperazione deve basarsi sul principio della reciprocità e svolgersi in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi, come all'articolo 1. Lo stesso articolo definisce inoltre gli obblighi di assistenza e supporto tecnico-logistico che l'Italia è tenuta ad assicurare in relazione a sistemi, materiali e mezzi di provenienza italiana.

L'articolo 2 demanda ad appositi protocolli aggiuntivi l'indicazione delle concrete modalità attuative dell'intesa.

L'articolo 3 istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti dei due Ministeri della difesa. La Commissione, chiamata a riunirsi almeno una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Perù, sarà preposta all'esecuzione e supervisione dell'accordo.

L'articolo 4 definisce gli aspetti finanziari della cooperazione e le modalità per la composizione delle controversie interpretative e attuative dell'Accordo.

Da ultimo, gli articoli 5 e 6 disciplinano gli aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni classificate, la data di entrata in vigore e le modalità per una sua eventuale denuncia o revisione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione, alla ratifica, all'ordine di esecuzione e alla copertura finanziaria.

Gli oneri economici sono quantificati in circa 22.000 euro ad anni alterni, per le spese di missione dei membri della Commissione mista di difesa e sicurezza. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionale sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, signora Presidente, propongo l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rossi Luciano. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (AP-CpE). Signora Presidente, vorrei richiamare anch'io all'attenzione dei colleghi quest'area del mondo in cui il nostro Paese da tempo sta lavorando nel modo migliore, riservandogli attenzione, collaborazione e cooperazione. È un tema importante e, contrariamente a quanto il senatore Santangelo ha detto poc'anzi, il *made in Italy* si è sicuramente guadagnato attenzione e credibilità nel mondo e non solo nel comparto della sicurezza e della difesa, in cui di fatto, anche con il Perù, vogliamo continuare a sviluppare rapporti positivi e collaborativi.

Nessuno offenda il lavoro italiano e - come ha detto bene il relatore Sangalli - di fatto c'è un grande *made in Italy* che il mondo ci riconosce per credibilità e per storia, che non è soltanto legato alla moda ma anche al comparto della sicurezza e della difesa, del quale noi italiani dobbiamo essere orgogliosi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STEFANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord al provvedimento in esame. Chiedo altresì l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, chiederò anch'io l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto, ma faccio una brevissima considerazione per la Presidenza, per il senatore Luciano Rossi e per il senatore Sangalli. Noi siamo un Paese strano: nel

momento in cui si afferma che il Paese dovrebbe sviluppare determinate industrie e determinati settori, si è automaticamente contro qualcos'altro. Quindi non ci si può permettere di dire che in Perù magari ci sarebbe più bisogno, a seguito dell'alluvione di fine marzo, di mezzi diversi dalle armi che subito si viene considerati contrari a questa ratifica sulla vendita delle armi.

Noi siamo assolutamente contro la vendita delle armi e lo ribadiamo in tutte le sedi opportune, per amore del cielo: siamo contro la vendita delle armi nei vari Paesi del mondo. Ma non siamo contrari, a prescindere, in tutti i settori. Stiamo dicendo un'altra cosa: secondo noi la politica dovrebbe essere di altro tipo. In Perù ci sono esigenze differenti: sviluppiamo collaborazioni industriali differenti e non puntiamo esclusivamente sul settore della sicurezza e della difesa, perché ci sono anche altri settori su cui investire.

Stanno sviluppando le metropolitane - mi rivolgo al senatore Rossi - e i gasdotti. Perché non puntiamo su questi settori ma solo sulla difesa? Mi spiegate perché dobbiamo fare un accordo esclusivamente sulla sicurezza e sulla difesa? Stiamo facendo degli accordi "gov to gov" esclusivamente per Finmeccanica e Leonardo. Diciamolo! Abbiamo il coraggio di dirlo? Ci sono altre industrie che invece andranno autonomamente a investire per lo sviluppo del Perù, senza il supporto del Governo, senza quel sistema Paese di cui tanto vi riempite la bocca, mentre solo un'industria precisa potrà fare affari: diciamolo senza essere ipocriti e andiamo avanti così!

Esprimo il voto contrario del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, se facciamo un accordo di collaborazione e di fornitura militare, non è che abbiamo ristretto a questo ambito tutti i nostri rapporti con il Perù, un Paese con cui abbiamo invece un'intensa relazione. *(Commenti del senatore Marton).* Dovete andare a dire queste cose alla Finmeccanica e alla Oto Melara. Ha fatto bene a citarle, perché se ne devono ricordare nella Val Trompia e in tanti altri posti. *(Applausi dal Gruppo PD).* Devono ricordare in tanti posti quale apporto date alla ricerca italiana e al nostro Paese. *(Commenti del senatore Santangelo).* Vorrei però tranquillizzare il senatore Santangelo: non c'è bisogno di essere così effervescenti, possiamo stare un po' più calmi, soprattutto quando stiamo parlando di un Paese come il Perù.

Prima abbiamo parlato di un altro Paese dell'America latina e solo la settimana scorsa il nostro Gruppo ha chiesto al Governo una risposta, che stiamo attendendo, sul tema del Venezuela. Non siamo affatto lontani dallo sviluppo di questi Paesi, dalla collaborazione con loro e dalla crescita della loro democrazia, delle loro istituzioni, dall'integrazione tra le diverse etnie presenti in tali Paesi. Se c'è però un rapporto politico, militare e strategico, non è scritto da alcuna parte, se non in fogli di propaganda, che tali rapporti escludano il rapporto complessivo che abbiamo con tali Paesi. Siamo il Paese dell'Unione europea più impegnato nell'America Latina e nei processi di stabilizzazione e di pace di quei Paesi.

Pertanto esprimo il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CASINI (AP-CpE). Bravo!

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2182) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014 (Relazione orale) (ore 11,27)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2182.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, relatore. Signora Presidente, l'intesa in esame è volta a rafforzare la collaborazione fra il nostro Paese e le autorità di Skopje in materia di sicurezza, impegnandosi le parti a prestarsi reciproca assistenza nel contrasto a una ampia gamma di reati, riconducibili alla criminalità organizzata internazionale. La Macedonia, infatti, in ragione della sua collocazione geografica nel cuore dei Balcani, costituisce un crocevia privilegiato dei traffici internazionali di droga e oggi soprattutto di migranti ed è un luogo di interesse per le organizzazioni criminali internazionali.

L'accordo identifica come autorità competenti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e il Ministero dell'interno per la Repubblica di Macedonia. Tra i settori di cooperazione operativa ci sono la criminalità organizzata, la produzione illegale e il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il traffico di armi. Il documento definisce inoltre le modalità attraverso cui la cooperazione potrà aver luogo, includendo lo scambio delle informazioni, la formazione del personale e gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine. Fra le ulteriori modalità di cooperazione, l'articolo 3 menziona altresì l'impiego di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sotto copertura. L'intesa disciplina le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza fra i due Paesi, con particolare attenzione ai limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti.

L'Accordo prevede, inoltre, riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle Autorità competenti per valutare l'esecuzione dell'Accordo, ed individua le modalità di ripartizione delle spese tra i due Paesi.

Il disegno di legge consta di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del testo. Gli oneri complessivi sono definiti in poco più di 152.000 euro annui, ascrivibili a spese di missione e ad attività di coordinamento e formative.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea. L'Accordo è compatibile anche con gli altri obblighi internazionali dell'Italia, a partire dalle disposizioni delle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti, delle Convenzioni contro il terrorismo adottate dalle Nazioni Unite e della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale.

Per tutti questi motivi, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate

a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STEEANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul provvedimento al nostro esame.

Chiedo inoltre l'autorizzazione ad allegare il mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[BERTOROTTA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi Senatori, volevo spendere due parole sulla Macedonia che, al pari delle altre Repubbliche nate dall'Accordo di Dayton, è al centro di importanti processi che destabilizzano la vita politica e sociale e si aggiungono ai problemi etnici, creati *ex novo* grazie alla divisione etnica del territorio, vista come unica soluzione alla fine del conflitto nei Balcani. Da allora, in quell'area un tempo stabile, anche se povera, abbiamo assistito ad un ininterrotto susseguirsi di rivendicazioni etniche che hanno trovato riconoscimento nella divisione del territorio in cantoni sempre più piccoli e sempre più etnicamente "puri".

Secondo fonti giornalistiche, la città di Ferizaj, al confine con la Macedonia, è diventata un centro nevralgico di reclutamento di kamikaze, mentre per anni la ONG Islamic Relief avrebbe reclutato bambini resi orfani dalla guerra per compiere attentati suicidi.

In questo contesto di tensione, la Macedonia ha conosciuto il suo 11 settembre, con l'attacco terroristico di Kumanovo del maggio 2015, un'incursione dal Kosovo di una cinquantina di uomini pesantemente armati ha causato una vera e propria guerra con 22 morti, decine di feriti e pesanti danni materiali alla città.

Mi aspetto dunque, signora Presidente, che l'accordo in questione abbia una linea di collaborazione molto profonda con le autorità macedoni riguardo a possibili vie di collegamento di questi terroristi

con l'Italia, terroristi che sono responsabili anche dei traffici di esseri umani e di armi da e verso l'Europa.

Altro aspetto importante che voglio sottolineare riguarda il traffico di armi. Dopo anni di guerra, i Balcani sono pieni zeppi di armi che finiscono nelle zone di conflitto, come Siria e Iraq. È facile immaginare come la presenza del radicalismo islamico influenzi alcune rotte, riuscendo ad armare le milizie islamiche estremiste in Siria e Iraq. Il problema è così grave che, nel febbraio 2014, ha dato vita ad una nuova forma di collaborazione tra le Repubbliche di Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia e Serbia, che hanno formato un gruppo di esperti in materia di traffico di armi. È preoccupante la capacità organizzativa di tali gruppi, che hanno acquistato un vero e proprio *know-how*, che rappresenta un enorme pericolo per l'Italia e l'Europa, al pari, se non maggiore, di quello rappresentato dall'ISIS in Libia e che viene ampiamente sottovalutato.

Sul versante migranti la Macedonia ha iniziato la costruzione di un reticolato di separazione con il confine greco. Una politica di stampo nazionalista e una serie di accordi con i Paesi confinanti hanno fomentato un clima di emergenza che ha portato alla chiusura delle frontiere verso i migranti diretti in Germania, Danimarca e Norvegia. Il confine macedone è di fatto una fase di preselezione dei siriani, degli iracheni e degli afgani, che possono proseguire, con molte limitazioni, verso le mete finali. L'implementazione del flusso informativo tra le nostre Forze dell'ordine e quelle macedoni può certo costituire un elemento di controllo ulteriore su chi cerchi di entrare in Italia.

Rimane però il nodo delle spese. Accordi simili in altri contesti, anche molto lontani, hanno comportato coperture minori. Ad esempio, la copertura dell'Accordo di cooperazione di polizia Italia-Cuba, nonostante la distanza e il significativo costo dei biglietti aerei, è costata circa 84.000 mila euro, contro i quasi 160.000 euro di questa missione. Questa cifra ci pare davvero eccessiva e ritengo che si possano attuare dei significativi risparmi su quanto preventivato.

Annuncio ad ogni modo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle su questo Accordo.

[SANGALLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANGALLI \(PD\)](#). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

[MARTON \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTON \(M5S\)](#). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2183\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 (Relazione orale) (ore 11,36)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2183.

La relatrice, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

FATTORINI, *relatrice*. Signora Presidente, l'Accordo in esame ricalca ampiamente gli analoghi provvedimenti appena esaminati. Esso si compone di un preambolo e di dodici articoli, ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi. L'Intesa è inoltre volta ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice per l'intera regione dell'Africa orientale, sostenendo anche le attività di contrasto alla pirateria marittima.

Il testo disciplina gli aspetti generali della cooperazione, prevedendo che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle parti. Fra i campi di cooperazione, sono annoverati, fra gli altri, i settori della politica di sicurezza e di difesa, il supporto logistico e l'acquisizione di beni e servizi, la formazione e addestramento, la sanità militare.

I successivi articoli regolano gli aspetti finanziari dell'Accordo, le questioni attinenti alla giurisdizione e alle modalità per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale delle parti in relazione all'esercizio reso. Viene anche disciplinata l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, con l'impegno esplicito delle parti a non riesportare il materiale acquisito senza un preventivo benessere della parte cedente, con l'obiettivo di razionalizzare i controlli e di garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti.

Il disegno di legge quantifica gli oneri economici in circa 4.000 euro ad anni alterni, imputabili alle spese di missione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[AMORUSO](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (ALA-SCCLP). Signora Presidente, il voto del Gruppo ALA - Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare sarà favorevole.

Vorrei solo ricordare che il Mozambico ha un grande valore strategico nell'area africana in cui si colloca e che l'Italia contribuisce da sempre al suo processo di evoluzione. Ricordo la drammatica guerra civile, il periodo in cui c'è stato un Governo presidenziale e - oggi - l'evoluzione ancora più democratica. Per tali motivi, il Gruppo cui appartengo non può che essere favorevole alla ratifica dell'Accordo in esame.

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'Accordo con il Mozambico che ci apprestiamo a ratificare, accanto al perseguimento di obiettivi come la partecipazione a operazioni a supporto della pace umanitaria, è essenzialmente di cooperazione militare.

Secondo i dati del Fondo monetario internazionale, in termini di PIL procapite il Paese si posiziona al centosettantanovesimo posto in un elenco di 185 Paesi. Nel 2016 la crescita dell'economia, che pure aveva segno positivo, ha raggiunto il punto più basso registrato negli anni Duemila. In particolare, nel mese di aprile 2016 è emerso che il precedente Governo mozambicano aveva contratto debiti non dichiarati, all'insaputa del Parlamento, per circa 2 miliardi di euro, pari al 20 per cento del PIL, così provocando un notevole aumento del *deficit* pubblico che, secondo la Banca mondiale, è arrivato al 130 per cento del PIL. Questa situazione ricorda molto il nostro Paese, solo che il Mozambico ci è arrivato in un numero di anni di gran lunga inferiore.

Il Paese è stato flagellato dal lungo periodo di guerra civile e, nonostante gli accordi di pace del 1992, nel 2013 gli scontri sono ripresi a causa di questioni irrisolte nel processo di riconciliazione nazionale. Inoltre, secondo la Caritas Italiana continuano a verificarsi molti casi di morte nelle prigioni, la maggior parte delle quali dovuta a malattia, scarsità di igiene, assenza di acqua potabile e di un'adeguata alimentazione, scarsa assistenza sanitaria e vari altri problemi.

In tale contesto di evidente incapacità del Paese di assicurare i diritti sociali di base, appare ancora più surreale l'articolo 6 dell'Accordo in esame, che disciplina la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, come al solito siluri, missili, mine e così via. Tale previsione appare francamente sproporzionata a fronteggiare la minaccia della pirateria e fa pensare - semmai - all'ennesima occasione di lucro per il settore della difesa italiana.

Leggendo il testo dell'Accordo ritornano in mente le parole di Papa Francesco: il giorno in cui le imprese di armi finanzieranno ospedali per curare i bambini mutilati dalle loro bombe, il sistema avrà raggiunta il suo culmine; questo capitalismo continua a produrre scarti che poi vorrebbe curare. Oggi si pone di fronte a noi una scelta: essere l'ingranaggio perfetto di un'economia che uccide, oppure diventare quel granello di sabbia che blocca questa logica di sviluppo perverso.

Sulla base di queste riflessioni, preannuncio il voto contrario del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[SANGALLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANGALLI \(PD\)](#). Signora Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico su questo disegno di legge e per ricordare che il Mozambico è un Paese africano con altissime problematiche, di cui quelle ricordate sono solo una parte: vi è una mortalità infantile elevatissima e una mancanza cronica di strutture di supporto per la popolazione più debole.

Il nostro Paese - lo voglio ricordare - anche in questa circostanza è in Mozambico non solo per fare accordi militari, ma anche per sostenere dal punto di vista umanitario, con varie organizzazioni non governative, il popolo mozambicano.

Penso che dobbiamo rivolgere una particolare attenzione a questo Paese, come a molti Paesi della fascia centrafricana, da cui, poi, parte l'ondata di pressione più forte verso approdi che possano garantire la vita, la sopravvivenza e una dignità civile delle popolazioni, nonché i servizi necessari dal punto di vista del mantenimento, soprattutto della popolazione più giovane.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,45\)](#)

(Segue SANGALLI). C'è una cosa che vorrei dire su un Paese come questo. In Mozambico e nei Paesi centrafricani abbiamo tassi di sopravvivenza e di aspettative di vita molto bassi. In realtà, quando una persona raggiunge i venticinque o i trent'anni tendenzialmente non muore più facilmente che nel nostro Paese, ma riesce a invecchiare quanto qui; quelli che muoiono in questi Paesi e che abbassano l'aspettativa di vita sono i bambini; vi è un tasso altissimo di mortalità infantile, in una popolazione che è privata dell'assistenza sanitaria e delle vaccinazioni necessarie a consentire ai bambini di superare la fase più critica della loro vita, che è quella sotto i due anni. Da parte nostra vi è una generale collaborazione con questi Paesi e l'Accordo in esame si inserisce in quella generale collaborazione.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2673) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 (Relazione orale) (ore 11,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2673.

Il relatore, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CORSINI, relatore. Signor Presidente, il Protocollo oggi al nostro esame completa le previsioni dell'Accordo istitutivo del Tribunale unificato, che abbiamo approvato lo scorso anno con la legge n. 216, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizione per le diverse sedi del Tribunale, che attualmente sono previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo.

Composto da un preambolo e da 19 articoli, il Protocollo dispone l'inviolabilità delle sedi, degli archivi e dei documenti del Tribunale, nonché l'immunità dalla giurisdizione dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie. Il testo stabilisce altresì che le immunità si estendano ai componenti dei comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti e documenti.

Il regime delle agevolazioni fiscali del Tribunale include l'esenzione da tutte le imposte dirette e dall'IVA, ma non da quelle imposte che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici.

Relativamente ai privilegi ed alle immunità dei giudici e del Cancelliere, il documento internazionale rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Analoghe immunità e privilegi vengono accordati anche al restante personale, sia pure con la possibilità degli Stati parte di poterle limitare per il personale già stabilmente residente sul proprio territorio.

Il Protocollo stabilisce altresì che gli Stati interessati adottino le misure necessarie a facilitare l'accesso, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio del personale del tribunale e delle persone convocate o citate davanti ad esso.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore del testo.

Non sono previsti oneri per il nostro Paese. Il Protocollo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con le convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del Protocollo in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, le chiedo se è possibile controllare le tessere, perché ce ne sono

varie in diversi banchi vuoti.

PRESIDENTE. Collegli, date una mano, così evitiamo l'intervento dei senatori Segretari. *(Le tessere inserite che non corrispondono a senatori presenti vengono rimosse)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Rossi, nella sua fila c'è un eccesso di tessere: ce ne sono tre e lei è una. Senatore Azzollini ce ne sono due di troppo nella sua fila e dietro di lei altre due, dia una mano la prego. *(Le tessere vengono rimosse)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, considerando l'argomento e la piena condivisione da parte nostra in relazione a questo Protocollo sull'immunità delle sedi del tribunale unificato dei brevetti, dichiariamo il nostro voto favorevole. Chiedo l'autorizzazione a depositare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

AMORUSO *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, esprimo anche a nome del Gruppo ALA il voto favorevole su questo provvedimento. Sappiamo qual è l'importanza del tribunale unificato dei brevetti, proprio a garanzia e a protezione dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco. Questa ratifica oggi completa le previsioni dell'accordo istitutivo per quanto riguarda i privilegi fiscali e l'immunità delle sedi.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei confutare alcune delle cose dette dal relatore e dai colleghi intervenuti in precedenza. Capisco l'importanza di questo provvedimento e capisco alcune delle motivazioni addotte in quest'Assemblea per il voto favorevole.

Il riconoscimento delle immunità funzionali è stato richiamato come rilevante e necessario per assicurare l'autonomia di giudizio e l'imparzialità dei brevetti di questo tribunale unificata del brevetto, per poter proteggere l'indipendenza della struttura e del suo personale, per offrire la necessaria tutela a documenti ed atti processuali.

Capisco bene che si tratta di un protocollo che riguarda le immunità del tribunale unificato dei brevetti, che adotta la disciplina in materia di immunità dalla giurisdizione e privilegi fiscali. Quello che non

potremmo avallare con un voto favorevole - pertanto voteremo in maniera contraria alla ratifica di esecuzione di questo protocollo - riguarda proprio il fatto, ricordato nel contenuto del protocollo all'articolo 4, che in questa delibera si applica il regime di privilegi e immunità valido per i funzionari dell'Unione europea. Ora, invece di procedere al contrario, ovvero di revocare alcuni di questi privilegi e immunità, come sarebbe opportuno, rispetto ai funzionari dell'Unione europea, si va ad aggiungere un ulteriore elemento a questo regime, che non sarebbe proprio ammissibile né giustificabile.

Per questo motivo, annuncio il voto contrario al provvedimento.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANGALLI](#) (PD). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento. Il tribunale unificato dei brevetti è una conquista che nel tempo si è andata affermando e che per l'Italia è stata di particolare rilevanza.

L'Italia ha una delle più alte propensioni all'innovazione in Europa. È il secondo Paese industriale europeo e, pur tuttavia, dal punto di vista della normativa sui brevetti (dalla quantità di brevetti depositati, dall'utilizzo della brevettazione europea e dall'utilizzo delle sedi dell'Unione europea per garantire la nostra inventiva e le nostre imprese) è uno dei Paesi che hanno più bisogno di essere salvaguardati e tutelati all'interno dell'Unione europea.

Le produzioni sulle quali l'Italia insinua la propria innovazione sono ad altissimo livello tecnologico, in settori ad altissima competitività; avere pertanto un tribunale che non gode di prerogative specifiche, ma viene messo nella condizione di esercitare in maniera completamente autonoma la propria funzione, ad assoluta garanzia dei diversi soggetti in campo, fa pensare a quanto vi sia la necessità per noi di maturare dal punto di vista della nostra cultura industriale, oltre che della cultura democratica, per tutelare le produzioni italiane, l'inventiva italiana.

Signor Presidente, il *made in Italy*, le produzioni alimentari italiane, l'innovazione tecnica, le macchine automatiche, la nostra industria che produce e che ha bisogno di avere tutele sul piano europeo, a fronte di Paesi che nell'Unione europea esercitano il proprio ruolo con maggiore determinazione, sono temi che a noi stanno particolarmente a cuore.

L'autonomia di questo tribunale e l'estensione ai componenti del tribunale dei brevetti delle prerogative che salvaguardino totalmente la loro autonomia è, a nostro avviso, un risultato positivo, anche guardandolo dal punto di vista del nostro interesse nazionale. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2674) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 (Relazione orale) (ore 11,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2674.

Il relatore, senatore Verducci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VERDUCCI, relatore. Signor Presidente, colleghi, il Fondo comune dei prodotti di base riguarda le materie prime e l'organismo finanziario intergovernativo, operativo dal 1989, che vuole favorire i Paesi in via di sviluppo produttori di materie prime e di prodotti di base. Il compito che ha questo Fondo è quello di finanziare progetti pilota, il cui obiettivo è quello di migliorare la qualità e l'innovazione della produzione e del commercio dei prodotti di base, al fine di agevolare l'accesso al mercato dei Paesi produttori.

Oggi noi accogliamo alcune modifiche a questo accordo; quelle in esame oggi sono finalizzate a consentire all'organismo finanziario di adattarsi allo scenario economico globale, così come è venuto evolvendosi negli ultimi trent'anni. Quindi l'obiettivo principale è quello di permettere al Fondo di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, visto che nel frattempo si sono esaurite le contribuzioni degli Stati membri. Tra gli obiettivi principali è stato inserito quello di promuovere lo sviluppo dei prodotti di base e di contribuire allo sviluppo sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale. Quindi la portata e la ricaduta sociale di questo provvedimento sono molto importanti.

Vengono previste alcune nuove funzioni, tra cui quella di poter mobilitare risorse e di porsi come fornitore di servizi. Viene inoltre allargata a qualsiasi organizzazione intergovernativa, e non solo a quelle che si occupano di integrazione economica regionale, la possibilità di diventare membro del Fondo. Voglio ricordare, signor Presidente, che il Fondo ha sede ad Amsterdam e che di esso fanno parte 103 Paesi e 10 istituzioni internazionali (tra cui l'Unione europea e l'Unione africana). L'Italia, che ha ratificato questo Accordo nel 1984, è l'ottavo Paese donatore e partecipa da allora molto attivamente alle sue attività.

In conclusione vorrei dire, signor Presidente, che sul piano delle risorse finanziarie viene prevista una procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale e viene trasferita al Consiglio dei governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai membri al momento dell'adesione.

Non sono previsti oneri per il nostro Paese, perché, come dicevo prima, non sono più previsti contributi obbligatori e viene anzi eliminato un onere potenziale per il bilancio pubblico. Anche per questo, soprattutto per l'impatto così importante per aiutare le potenzialità produttive e quindi lo sviluppo sociale dei Paesi produttori, chiedo all'Assemblea di approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

Verifica del numero legale

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2674

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per il successivo articolo, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord anche su questa ratifica, chiedo che il testo del mio intervento sia allegato ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[BERTOROTTA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, la finalità primaria del Fondo comune per i prodotti di base è il consolidamento dello sviluppo socioeconomico dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime destinate al miglioramento della produzione e del commercio dei prodotti di base.

Gli emendamenti che costituiscono il contenuto dell'atto che ci apprestiamo a ratificare si sono resi necessari per consentire al Fondo di poter reperire risorse presso le comunità di donatori su base volontaria, essendosi esaurite le contribuzioni degli Stati membri. Questi ultimi, tra cui l'Italia, avevano manifestato l'indisponibilità ad ulteriori contribuzioni in assenza di una riforma globale del Fondo. Per consentire di far ciò, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo alla ratifica al nostro esame.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico sulla ratifica al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, continua ancora il malcostume che ho già evidenziato due volte in maniera pacata e sul quale ora spendo una parola in più. Ci sono ancora schede incustodite sui

banchi. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ho altresì il dubbio che poc'anzi il voto elettronico sia stato autorizzato dalle palline e non dalle persone.

PRESIDENTE. Facciamo un rapido controllo relativo alle tessere inserite. *(Commenti del senatore D'Anna)*. Senatrice Rizzotti, in quale fila è seduta? *(Commenti della senatrice Rizzotti)*. Può togliere, per cortesia, quella tessera.

ENDRIZZI *(M5S)*. Accanto al senatore Milo.

PRESIDENTE. Senatore Milo, ci dà una mano? *(Commenti del senatore Milo)*.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2709\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con Risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 (Relazione orale) (ore 12,06)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2709.

La relatrice, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[FATTORINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, la ratifica riguarda l'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale - una questione molto importante - adottato a L'Aja con risoluzione del 26 novembre 2015.

Come sapete la Corte è la prima giurisdizione penale internazionale a carattere permanente, ed è competente a giudicare sui principali crimini di rilevanza internazionale, dal genocidio ai crimini contro l'umanità ai crimini di guerra. Lo Statuto della Corte, adottato a Roma nel luglio 1998, è entrato in vigore nel 2002.

Ad oggi aderiscono alla Corte 124 Paesi. Ne restano purtroppo fuori alcuni Stati di grande rilievo, tra cui i 3 membri permanenti non europei del Consiglio di Sicurezza dell'Onu (Paesi molto importanti come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina) e altri Stati importanti e popolosi come India, Indonesia e Pakistan.

Recentemente diversi Paesi hanno pesantemente criticato l'operato della Corte, annunciando l'abbandono o, addirittura, abbandonandola veramente. Alla fine del 2016, Sudafrica, Burundi e Gambia hanno formalmente notificato il loro ritiro dalla Corte. Per fortuna questo fenomeno si è poi ridimensionato. In Gambia la decisione di uscire dallo Statuto è stata infatti revocata, nel febbraio di quest'anno, dal nuovo Presidente, mentre in Sudafrica la denuncia del Trattato è stata bloccata dalla Corte suprema, perché non c'era stato un voto del Parlamento.

Resta il fatto che è stato rotto un *tabù*: l'uscita dalla Corte è diventata una prospettiva concreta per i Governi critici nei confronti del suo operato o, più semplicemente, interessati a garantirsi un margine maggiore di impunità. Anche la principale organizzazione regionale, l'Unione Africana è intervenuta

sulla questione in modo ambivalente. Vi sono dunque parecchi motivi di preoccupazione per il proseguo delle attività della Corte. Anche per questo è importante una rapida approvazione del provvedimento in esame, anche solo per riaffermare l'attaccamento a questa istituzionale internazionale.

La modifica dello Statuto della Corte, oggi al nostro esame, è in effetti molto marginale, perché prevede la soppressione dell'articolo 124, che attualmente prevede una clausola di "out-out" (ovvero di "rinuncia" o di "esclusione"). Ad oggi, uno Stato che diventa parte dello Statuto può sospendere per un periodo di sette anni la giurisdizione della Corte, ma solo per i crimini di guerra eventualmente commessi da propri cittadini o sul proprio territorio. Con l'introduzione dell'emendamento in esame, verrà meno tale facoltà; gli Stati firmatari saranno dunque tenuti ad accettare in modo integrale la giurisdizione dell'organismo internazionale e lo Stato non ammetterà più alcuna eccezione o riserva all'imputabilità penale per i crimini di guerra.

È appena il caso di ricordare che la disposizione in esame, venne inserita, durante la conferenza diplomatica di Roma del 1998, come formula di compromesso per facilitare il maggior numero di adesioni da parte degli Stati. In realtà la sua efficacia è stata molto dubbia, e in concreto di tale clausola si sono poi avvalsi soltanto due Paesi, la Francia e la Colombia.

Il disegno di legge di ratifica del documento internazionale si compone di 3 articoli. Ovviamente non ci sono effetti di carattere finanziario.

In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

[STEFANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, nel chiedere l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento, annuncio il voto di astensione del Gruppo della Lega Nord sul provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, noi riconosciamo l'efficacia dell'emendamento proposto. Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

[SANGALLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico su questo provvedimento, sul quale la relatrice, senatrice Fattorini, ha svolto la relazione.

Tengo a sottolineare che siamo di fronte a uno degli organismi internazionali tra i più delicati, soprattutto in fasi come quella che stiamo attraversando, dove in molte parti del mondo, anche se non si lascia la Corte penale internazionale dell'Aia, tendono ad affermarsi sistemi e regimi che molto spesso prescindono prima dal rispetto delle libertà democratiche, poi dal rispetto delle libertà parlamentari, come capitato nel caso del Venezuela, e poi ancora dal rispetto della libertà di stampa e delle libertà fondamentali, per arrivare infine alle persecuzioni delle opposizioni.

Mentre monta questa approssimazione generale che conduce a una semplificazione eccessiva della politica, mettere in discussione, come hanno fatto anche autorevolissimi esponenti di grandi potenze, il ruolo degli organismi internazionali a presidio e a salvaguardia della pace e della integrità internazionale, sarebbe molto grave. Questo emendamento va nella direzione giusta e quindi voteremo a favore del provvedimento di ratifica.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, apprezzate le circostanze, tenuto conto delle necessarie riflessioni e consultazioni in vista della convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, passerei agli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo Statale «Gioacchino Rossini» di San Marcello, in provincia di Ancona, che stanno assistendo ai nostri lavori.
(Applausi).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MORRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, vorrei sollecitare l'intervento del Governo e dell'ANAC in merito a una situazione che sta esplodendo nella città di Cosenza, relativamente alla mancata sottoscrizione di un accordo di programma. Per cui, mancando la firma dei due sindaci dell'area urbana cosentina, si è assistito a un gioco delle parti tra il governatore della Regione Calabria, Mario Oliverio, e il sindaco di Cosenza, Occhiuto, in merito a un'opera pubblica il cui costo preventivato è di circa 160 milioni di euro. Tutto questo mentre per la sanità, per il porto di Gioia Tauro e per i trasporti locali, alla Calabria vengono negate risposte relativamente a bisogni reali. Invece, in questo caso, per un'opera pubblica, che dagli stessi protagonisti della vicenda è stata definita inutile, oltre che economicamente incapace di sostenersi da sé, si trovano soldi per soddisfare la volontà di cementificazione e soprattutto di promozione di lavori pubblici che potrebbero - uso sempre il condizionale - garantire magari "creste" (così mi pare che si dica) quando la città ha bisogno di tutt'altro.

Il deputato Paolo Parentela, circa due mesi fa, il 7 marzo scorso, ha sollecitato un intervento dell'ANAC perché la procedura seguita è viziata da sostanziale illegittimità a livello procedurale. In assenza degli atti definiti necessari, l'accordo quadro non può essere considerato compiuto. Se l'ANAC interviene nel 2047, probabilmente l'opera sarà già conclusa e tutto quanto andrà a finire, come si suol dire, in pompa magna.

Sono stanco di questa situazione e ho chiesto al ministro Delrio la nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale. Cosa dobbiamo fare noi calabresi per avere diritto di ascolto da parte del Governo e da parte dell'ANAC? Dobbiamo per caso effettivamente considerare la Calabria un'isola e quindi il ponte, piuttosto che costruirlo sullo Stretto, lo costruiamo da Roma a Campotenese, lì dove c'è il confine con la Regione Basilicata, visto che delle giuste lamentele dei calabresi nessuno si interessa? Spero che Raffaele Cantone ci possa dare a breve una risposta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, TAP non è solo inquinamento e aggressione dell'ecosistema; TAP è anche, purtroppo, lesione della salute dei cittadini.

L'oncologo Giuseppe Serravezza, responsabile scientifico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) di Lecce è in sciopero della fame e della sete, perché, da medico, è conscio che la realizzazione della TAP è foriera di emissioni pericolose per la salute di tutti i pugliesi. Da sei giorni dall'inizio dello sciopero è stato ricoverato nell'ospedale Ferrari di Casarano, a causa di un peggioramento delle condizioni di salute. Il ricovero è stato volontariamente interrotto nella giornata di ieri e molti sono gli atti di solidarietà e stima di cittadini e cittadine pugliesi e italiani in generale. Il Presidente della LILT di Lecce, dottor Serravezza, chiede di essere ricevuto dal Governo per discutere nuovamente dello scellerato progetto TAP, che, se realizzato, andrebbe ad aggravare la tragica situazione del nostro territorio.

La battaglia "NO TAP" sta diventando una vera e propria resistenza civile, visto che il Governo regionale e quello nazionale mettono la testa sotto terra, fingendo che vada tutto bene. Il Movimento 5 Stelle è il portavoce sano della voce dei cittadini, come Mary Angy Leone, che appoggia completamente e stima il professor Serravezza e sostiene che la sua determinazione rincuora e dà speranza a tutti i cittadini. Alfredo Martel chiede che spieghino il perché di tanta ostinazione a far approdare il gasdotto sulle spiagge più belle d'Italia. Pino Barone esprime solidarietà al professor Serravezza e a tutte le persone che stanno lottando contro la realizzazione del gasdotto. Flora Dipierro scrive che non sarebbe stato accettabile il silenzio da parte nostra e che se un uomo deve mettere a rischio la propria vita per difendere la propria terra, l'ambiente e la salute, vuol dire che lo Stato non

funziona. *(Richiami del Presidente)*. Signor Presidente, le chiedo di concedermi pochi minuti ancora, perché è giusto che i cittadini possano far ascoltare la propria voce nelle istituzioni. Dunque, stiamo parlando di un uomo che deve mettere a rischio la propria vita per evitare che si compia uno scempio sul territorio.

Secondo Agostino Sergi, se dovesse accadere qualcosa al dottor Serravezza o ad uno qualsiasi dei salentini che stanno pacificamente protestando, il Governo attuale, quello precedente e tutti coloro che vogliono realizzare il gasdotto dovranno considerarsi responsabili e complici. Scrive Giuseppe Costantino: «Questo vostro accanimento è spietato. State dilaniando la cultura nostrana per ragioni non dispensabili e utili». Secondo Gigi Mininno un Governo che non rispetta la volontà popolare non è degno di rappresentare il proprio popolo. Dominique Garofalo scrive: «Il dottor Serravezza è tutti noi!». Per Valerio Conte, in un Paese civile e democratico queste cose non dovrebbero succedere. Mauro Dell'Anna scrive: «...l'incidenza di mortalità per tumore nel Salento è altissima e per una volta non pensate sempre al dio denaro!». Scrive Fausto Luigi Melissano: «Sostegno incondizionato (...) al dottor Serravezza, vicino al popolo salentino». Secondo Nicoletta Ladisa: «Il dottor Serravezza sta mettendo a rischio la propria vita a nome di noi tutti, per riavere i nostri diritti costituzionali: abbiamo espresso a gran voce con un *referendum*, che tali diritti vengano rispettati (...)».

Questi sono alcuni dei messaggi che abbiamo ricevuto e che abbiamo voluto leggere in Aula, perché il Governo li possa ascoltare e ascolti, soprattutto, la voce di chi sta veramente mettendo a rischio la propria vita, per evitare a tutti i costi che il gasdotto venga realizzato, così come tutte le opere che il Governo sta portando avanti, nella distruzione del nostro Paese. Pensateci! Auspico che la richiesta di essere ricevuto dal Governo, avanzata dal dottor Serravezza venga accolta il più presto possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, come già comunicato, la consueta seduta pomeridiana dedicata al sindacato ispettivo non avrà luogo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 9 maggio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 9 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 12,25)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 (2639)

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione e mutua

assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Competenze del Corpo della guardia di finanza)

1. La definizione di «amministrazione doganale» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si intende comprensiva delle funzioni attribuite dalla legislazione nazionale al Corpo, della guardia di finanza.

Art. 4.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 11 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 18.615 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 ([2619](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 18.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015 ([2620](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
 - a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;

- b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013;
- c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;
- d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;
- e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;
- f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;
- g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012;
- h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014;
- i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;
- l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;
- m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), e dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m).

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati in euro 4.560 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700

annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutati in euro 4.360 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), valutati in euro 4.400 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010 ([2052](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.222,40 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 ([2184](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 46.713 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 ([1828](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;
- b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;
- c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;
- d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 (2051)
ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione IX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla sezione II, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.369 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui alla sezione II, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009 ([2098](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.012 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 ([2100](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del *Memorandum* medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4 del *Memorandum* di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 22.129 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del *Memorandum* di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4 del *Memorandum* medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014 ([2182](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 108.740 a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese pari a euro 43.408 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 ([2183](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.318 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge sono sostenuti solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le

occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 ([2673](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 ([2674](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51 dell'Accordo istitutivo.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 ([2709](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2639

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2619

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2620

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2052

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le ulteriori attività di cooperazione, nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e 5 dell'Accordo, potranno essere realizzate solo previa individuazione delle risorse finanziarie corrispondenti con idoneo provvedimento legislativo, e con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";
- che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2 3 e 4;
- che all'articolo 4 la parola "derivano" sia sostituita con le seguenti: "devono derivare".

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2184

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio

triennale 2017-2019";

- che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1828

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 3, comma 1, le parole "dall'anno 2017" siano sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2019", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";

- che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2051

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 3, comma 1, le parole "dall'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2017", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";

- che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4;

- che all'articolo 4, comma 1, le parole "non derivano" siano sostituite dalle seguenti: "non devono derivare".

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2098

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che, all'articolo 3, comma 1, le parole "dall'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2017", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";

- che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4;

- che, all'articolo 4, comma 1, le parole "non derivano" siano sostituite dalle seguenti: "non devono derivare";

e con la seguente osservazione:

ove si intenda dare seguito alle ulteriori attività prefigurate dagli articoli da 3 a 7 del testo dell'Accordo, non oggetto di quantificazione e copertura nell'ambito del disegno di legge di ratifica, ciò andrà disposto con previo provvedimento legislativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2100

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che le attività previste dall'articolo 1 del *Memorandum* saranno svolte a titolo oneroso ma non lucrativo, ossia dietro rimborso da parte del governo peruviano delle relative spese, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";

- che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4;

- che all'articolo 4 la parola "derivano" sia sostituita con le seguenti: "devono derivare".

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2182

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti:

"anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";

- che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2183

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";

- che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4;

- che all'articolo 4 la parola "derivano" sia sostituita dalle seguenti: "devono derivare";

- che l'articolo 4, comma 2, sia sostituito dal seguente: "Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo sono sostenuti solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.".

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2673

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2674

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2709

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Dichiarazione di voto della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 1828

Signor Presidente, colleghi Senatori, signori membri del Governo!

L'Atto Senato 1828 rientra nel novero di quei provvedimenti con i quali si sta cercando di accelerare l'attività legislativa in tema di ratifiche accorpando in un unico disegno di legge più trattati. L'idea, in sé, non sarebbe disdicevole, ma è a nostro avviso applicata in maniera distorta.

La ragione principale per la quale la nostra Costituzione prescrive l'autorizzazione parlamentare alla ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali è la loro natura politica. Certo, il passaggio è imposto anche in presenza di oneri per lo Stato o di variazioni territoriali, ma il criterio della natura politica è centrale.

Nel caso dell'Atto Senato 1828, sono presenti nel provvedimento quattro accordi di coproduzione cinematografica stretti tra il 2007 ed il 2013 che riguardano, rispettivamente, Brasile, Croazia, Israele ed Ungheria.

Il concetto implicito è: siamo favorevoli o contrari allo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche internazionali? Esperti del settore e delle politiche culturali potranno dirci per quali motivi questa scelta è da incoraggiare oppure no. Noi però riteniamo che nel momento in cui provvedimenti del genere vengono deferiti all'esame in sede referente della Commissione affari esteri, debba essere un altro l'aspetto da privilegiare: quello che riguarda l'opportunità politica di approfondire le relazioni con un determinato Paese.

Ogni voto che concerne una ratifica è in effetti un voto sulla desiderabilità di relazioni più strette con la controparte, in questo caso rappresentata da un gruppo assai eterogeneo di Paesi composto da Brasile, Croazia, Israele ed Ungheria.

Non abbiamo, come Lega Nord Autonomie - Noi con Salvini, alcun problema serio con alcuno di questi quattro Paesi, anzi. Avremmo però preferito un approccio diverso, privo di questo genere di forzatura.

Quanto ai contenuti specifici, gli oneri connessi alla gestione dei quattro accordi sono modesti, inferiori ai 16.000 euro annui nel loro complesso, a fronte di possibilità commerciali interessanti,

specialmente nel caso delle coproduzioni con il Brasile. È però a nostro avviso importante che si riesca in qualche modo ad orientare le realizzazioni concrete che deriveranno dallo sviluppo delle coproduzioni, privilegiando temi che siano in grado di suscitare l'interesse dell'opinione pubblica del nostro Paese e veicolare i valori.

Non siamo quindi ostili alle finalità degli accordi, ma solo al metodo, sul quale intendiamo promuovere una riflessione. Per questo motivo, il Gruppo Lega Nord Autonomie - Noi con Salvini si asterrà.

Dichiarazione di voto della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 2051

Signor Presidente, colleghi senatori, signori membri del Governo!

L'Atto Senato 2051 reca l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di un accordo bilaterale di cooperazione militare e di difesa stretto il 19 maggio 2011 dal nostro Paese con il Gabon, uno Stato dell'Africa occidentale equatoriale situato in uno scacchiere di grande importanza strategica, a metà strada tra Congo e Nigeria.

Governi di vario colore politico da anni stanno stendendo una rete di relazioni bilaterali per la cooperazione nel campo della Difesa allo scopo di allargare il novero dei Paesi con i quali poter operare nell'ambito di complessi multinazionali impegnati nel ristabilimento o nel mantenimento della pace. È chiaro che il Gabon presenta alcuni elementi d'interesse nella prospettiva di un possibile impiego di unità militari italiane nell'Africa occidentale.

Le modalità attraverso le quali operano le intese di questa natura sono ricorrenti e prevedono lo scambio di informazioni ed esperienze tramite l'effettuazione di visite di ufficiali presso le istituzioni della controparte, esercitazioni congiunte, la frequenza reciproca degli istituti di formazione militare.

Talvolta, con uno sguardo rivolto all'apertura di nuovi mercati alle nostre esportazioni militari, come nel caso dell'Accordo con il Gabon sottoposto oggi al nostro esame, sono previste anche disposizioni che riguardano la definizione di requisiti comuni per particolari equipaggiamenti, armi o sistemi d'arma destinati alle rispettive Forze armate.

Sono in effetti numerose le tipologie di armamenti esplicitamente richiamate all'interno del testo dell'intesa come possibili ambiti di collaborazione.

L'Accordo segue un formato sostanzialmente standardizzato, che contempla anche garanzie relative alla conservazione e protezione delle informazioni classificate eventualmente scambiate.

Anche sul piano degli oneri di gestione conseguenti all'applicazione dell'intesa, le cifre sono moderate e sostenibili, trattandosi di meno di 5.400 euro annui ad anni alterni. Da un punto di vista politico, il Gabon è un Paese sostanzialmente stabile ma anche con limitato ricambio ai vertici.

Il Gruppo della Lega Nord Autonomie - Noi con Salvini non rinviene alcuna causa che possa motivare un voto negativo contro questo provvedimento. Aiutare i Paesi in via di sviluppo a casa loro si può fare, in effetti, anche con una cooperazione militare intelligente.

Dichiarazione di voto della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 2098

Signor Presidente, colleghi senatori, signori membri del Governo!

Anche l'Atto Senato 2098 concerne l'autorizzazione a ratificare un Accordo in materia di collaborazione nella sfera della Difesa, questa volta con l'Ecuador. L'intesa è stata stipulata tra Roma e Quito nel novembre 2009, quando al Governo nel nostro Paese c'era una maggioranza composta dal Popolo della Libertà e dal nostro movimento.

La logica che è alle spalle delle intese di questo tipo riflette il graduale affermarsi della cooperazione internazionale nel mantenimento della sicurezza. Di fronte a sfide di maggiore portata, gli Stati tendono ad allestire coalizioni o a mettere a disposizione delle Nazioni Unite contingenti che spesso non hanno tradizioni di interoperabilità come quelle che sono state sviluppate in Occidente nell'ambito della NATO.

Per allargare l'area di esperienze e procedure comuni al di fuori dell'Alleanza atlantica questo genere di intese si è rivelato molto prezioso sin dai primi tempi del dopo Guerra fredda. Ed è un fatto che questi Accordi non cessino mai di espandersi, oltrepassando anche gli allineamenti geopolitici consolidati.

Siamo in una sfera in cui domina un evidente pragmatismo. Si fanno infatti patti di collaborazione nel

campo della Difesa sia con la Colombia, di orientamento moderato, che con l'Ecuador, Paese attualmente guidato da un politico bolivariano come Correa, che è balzato agli onori della cronaca anche per la circostanza di offrire in una sua sede diplomatica ospitalità a Julian Assange, il *patron* di Wikileaks. E si stringono accordi tanto con Stati che intrattengono ottime relazioni con gli Stati Uniti quanto con Paesi che invece hanno dei contenziosi aperti con Washington.

Anche in questo caso, è inoltre presente una dimensione logistico-commerciale d'interesse per la nostra industria dei materiali d'armamento.

Gli oneri complessivi discendenti dall'applicazione dell'Accordo, che opera con le consuete modalità già enunciate oggi con riguardo ad altri provvedimenti simili, sono inoltre estremamente contenuti, in quanto pari ad appena 5.012 euro l'anno ad anni alterni.

In considerazione di quanto premesso, la Lega Nord Autonomie - Noi con Salvini non intravede in questo provvedimento alcun elemento che impedisca un suo voto favorevole.

Dichiarazione di voto della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 2100

Signor Presidente, colleghi Senatori, signori membri del Governo!

Sempre all'azione dell'ultimo Governo eletto di centro destra di questo Paese si deve anche la firma, avvenuta a Roma il 17 marzo 2010, del Memorandum d'intesa con il Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa.

Si delinea quindi oggi una specie di tritico, giacché tra gli accordi sottoposti al voto della nostra Assemblea ce ne sono anche altri che hanno per controparte Colombia ed Ecuador.

Il fatto che sia stato intitolato "Memorandum d'intesa" non è bastato ad escludere questo provvedimento dello scrutinio parlamentare che è imposto dalla Costituzione per le ratifiche di tutti gli accordi che abbiano natura politica o implichino maggiori oneri di bilancio o causino mutamenti nel territorio dello Stato.

Neanche un accordo cosiddetto in forma semplificata come un Memorandum d'intesa può infatti sfuggire al vaglio delle Camere, se investe una materia tanto delicata come la collaborazione militare, che ha sempre una valenza politica e simbolica molto elevata.

Inoltre, seppure per un importo modesto, pari a poco più di 22.000 euro ad anni alterni, questo Memorandum implica delle spese aggiuntive a carico dello Stato italiano.

Fin dalla rubrica del Memorandum emerge con chiarezza la duplice finalità, operativo-addestrativa da un lato e logistico-industriale dall'altro, data a questa intesa bilaterale con il Perù, che non si discosta sostanzialmente dall'ormai vasto insieme di accordi di questa natura.

Le Difesa del nostro Paese e quella peruviana si scambieranno attraverso visite di delegazioni ed altri strumenti, dottrine ed esperienze utili, ad esempio, allo sviluppo dell'interoperabilità nel settore degli interventi all'estero di mantenimento della pace.

Va ricordato come anche le Forze armate peruviane siano interamente professionalizzate e composte esclusivamente da personale volontario.

Inoltre, Roma e Lima dovrebbero collaborare anche nella definizione di requisiti tecnici comuni per armamenti e sistemi d'arma.

Non è perciò affatto escluso che a dispetto di stanziamenti non proprio generosi in suo favore, il Memorandum non possa alla fine rivelarsi un investimento ad alta redditività per il nostro Paese. Il Perù, tra l'altro, cresce a tassi elevati, superiori al 6 per cento, sotto la guida di forze politiche di estrazione liberale.

Per l'insieme di questi argomenti, la Lega Nord Autonomie-Noi con Salvini voterà a favore della ratifica di questo accordo bilaterale con il Perù siglato all'epoca in cui era parte della maggioranza di Governo.

Dichiarazione di voto del senatore Marton sul disegno di legge n. 2100

Il provvedimento in esame è analogo nel contenuto all'Accordo, siglato con l'Ecuador, dunque le considerazioni prima espresse non possono che essere le stesse.

Vorremmo evidenziare, anche in questo caso, le potenzialità economiche offerte dal Perù, non considerate sufficientemente da questo Governo che continua a dare soprattutto spazio nella sua

agenda politica ad accordi e Memorandum d'intesa, esclusivamente in materia di "difesa", per vendere in sostanza armamenti.

In Perù, negli ultimi anni si sta consolidando un Programma di investimenti pubblici, per grandi progetti (metro di Lima - linea 3 e linea 4 -, gasdotto sud, aeroporto Chincheros), da realizzare attraverso concessioni a consorzi e gruppi privati.

Tale Programma, denominato Piano nazionale di diversificazione produttiva ed innovazione tecnologica apre notevoli prospettive e possibilità per le ditte italiane del settore infrastrutture e non solo.

Le maggiori opportunità che possono derivare all'industria italiana sono: nella politica di sviluppo della qualità, attraverso l'aumento di strutture integrate nell'INACAL (Istituto Peruviano della Qualità) destinati al miglioramento e al controllo della qualità dei servizi e prodotti per l'adeguamento agli *standards* internazionali.

Nello sviluppo di parchi industriali, è prevista la creazione di 7/8 parchi industriali.

Nella realizzazione di centri tecnologici: sono previsti 40 CITEs, con il compito di favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica, specialmente nei settori dell'agroindustria, dell'acquacoltura, del legno, calzature, tessile, e quelli multisettoriali relativi alla logistica, refrigerazione industriale e confezionamento.

Tutti settori in cui le nostre industrie potrebbero inserirsi e primeggiare, se questo Governo si attivasse maggiormente a stipulare gli stessi accordi intergovernativi, che oggi promuove soprattutto nel settore bellico.

Dunque anche per questo provvedimento il nostro voto è contrario.

Dichiarazione di voto della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 2182

Signora Presidente, colleghi senatori, signori membri del Governo!

Con l'Atto 2182 viene sottoposto all'attenzione della nostra Assemblea parlamentare un accordo bilaterale con la Repubblica di Macedonia risalente alla fine del 2014. L'intesa ha ad oggetto la collaborazione di polizia. Mira a combattere più efficacemente terrorismo e criminalità organizzata, come altri trattati simili di cui questo ramo del Parlamento viene chiamato ad occuparsi in questo periodo.

Ci legano alla Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia la prossimità geografica ed importanti connessioni a livello di economia criminale, che rendono particolarmente auspicabile l'intensificazione della collaborazione tra le nostre forze di Polizia e quelle del nostro vicino d'Oltreadriatico.

Rientra in effetti certamente tra i nostri interessi di sicurezza la circostanza che le autorità macedoni preposte al controllo dell'ordine pubblico si oppongano con maggior incisività e migliori risultati al crimine di qualsiasi genere.

È di particolare importanza, dal nostro punto di vista, l'attenzione che si conta di riservare in questo contesto al contrasto del commercio di stupefacenti, alla tratta degli esseri umani, all'immigrazione illegale ed al traffico di armi, munizioni ed esplosivi, fenomeni che le infiltrazioni jihadiste nei Balcani rendono ancora oggi più pericolosi.

Come di consueto, la collaborazione è destinata a concretizzarsi in visite di delegazioni, scambi di esperienze ed attività congiunte gestite, per il lato italiano, dal Ministero dell'Interno, che è l'amministrazione cui si deve l'elaborazione degli schemi seguiti per tutte le intese di questo tipo. Gli oneri di gestione paiono assolutamente sopportabili, seppure più significativi di quelli previsti per analoghe intese, trattandosi di circa 109.000 euro annui.

Qualche dubbio, peraltro, lo suscita il momento specifico in cui questa intesa giunge all'esame di questo ramo del Parlamento, dal momento che la Macedonia è attualmente attraversata da gravi tensioni politiche, che sono state determinate dall'ascesa alla massima magistratura nazionale di un esponente della minoranza albanese e dal conseguente timore dei nazionalisti slavi che nella Fyrom possano verificarsi fenomeni assimilabili a quelli che sconvolsero il Kosovo negli anni Novanta.

Pertanto, mentre votiamo a favore di questa ratifica, in nome di pressanti interessi collegati alla sicurezza del nostro Paese, come Lega Nord-Noi con Salvini auspichiamo che il nostro Governo

monitori attentamente l'evolversi della situazione a Skopije.

Dichiarazione di voto della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 2183

Signora Presidente, colleghi senatori, signori membri del Governo!

Ancorché il Mozambico sia un'ex colonia portoghese, le Forze armate del nostro Paese hanno concorso alla sua stabilizzazione, guidando nei primi anni Novanta un contingente multinazionale che era incaricato di garantire gli accordi di pace che la Comunità di Sant'Egidio aveva negoziato proprio a Roma tra Renamo e Frelimo, ponendo fine ad una lunga e sanguinosa guerra civile che era stato l'aspetto locale della Guerra fredda.

Condusse i militari italiani in quella missione proprio l'attuale Capo di Stato Maggiore della difesa, generale Graziano, allora alla guida di un'unità degli alpini.

Non stupisce pertanto che il nostro Paese abbia fatto tre anni fa un accordo con il Governo mozambicano avente ad oggetto proprio la cooperazione militare tra Roma e Maputo. Il Mozambico è nazione ben nota ai nostri militari.

L'intesa all'esame della nostra Assemblea ricalca le numerosissime di questo genere già strette e ratificate, incluse altre di cui si è parlato appena pochi minuti fa. Contempla le usuali aree di collaborazione ed enuncia i medesimi strumenti per realizzare gli scambi di informazioni ed esperienze che ne costituiscono l'obiettivo ultimo.

Va tra l'altro ricordato come sia ormai stabilito il principio che la sicurezza africana sia un compito delle Forze armate locali, alle quali tuttavia quelle dei Paesi più avanzati possono e debbono dare dei contributi. Anche questo aspetto può esser ricondotto a quel principio generale in cui la Lega Nord crede profondamente, che è quello dell'aiutiamoli a casa loro.

Senza sicurezza, non esiste sviluppo possibile. Per questo, contribuire alla pace in Africa è un'eccellente politica per la crescita economica che può a lungo termine anche ridurre significativamente l'emigrazione verso l'Europa.

Gli oneri connessi alla gestione di questo accordo sono poi davvero minimi, pari a 4.318 euro ad anni alterni!

Conseguentemente, la Lega Nord Autonomie-Noi con Salvini non ha alcun motivo per opporsi alla ratifica di un Atto tanto importante per le relazioni tra Italia e Mozambico. Voterà anzi convintamente a favore.

Dichiarazione di voto della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 2673

Signor Presidente, colleghi senatori, signori membri del Governo!

La Lega Nord Autonomie-Noi con Salvini non si oppose quando, nello scorso autunno, venne sottoposta all'esame delle Camere un'altra ratifica, che concerneva proprio l'istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti, accettata finalmente anche dal Governo del nostro Paese, cedendo sulla posizione di principio contro il trilinguismo della Corte, per meglio tutelare gli interessi degli imprenditori italiani più innovativi.

In quella circostanza, anzi, il nostro Gruppo parlamentare presentò un ordine del giorno per impegnare il Governo a battersi per la riassegnazione al nostro Paese di una delle sedi del Tribunale dislocate nel Regno Unito, una volta che fosse stata data attuazione alla Brexit.

È del 29 marzo scorso la decisione della signora May di avviare le trattative per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Secondo noi, quindi, quella nostra proposta è oggi ancora più attuale. Proprio per questo, la rilanciamo ora, che siamo chiamati a votare sul Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

La relazione illustrativa redatta dal nostro Governo spiega come il disegno di legge oggi all'esame della nostra Assemblea si proponga di dare attuazione anche in Italia al regime di immunità funzionali riconosciuto al Tribunale Unificato dei Brevetti per assicurare l'autonomia di giudizio e l'imparzialità dei suoi giudici, proteggere l'indipendenza della struttura e del suo personale e offrire la necessaria tutela a documenti e atti processuali.

Se quanto afferma il Governo è vero, dal nostro punto di vista siamo di fronte ad un passaggio essenziale anche per dare concretezza ad un'eventuale candidatura del nostro Paese ad ospitare una

delle strutture che dovranno lasciare il Regno Unito dopo il perfezionamento della Brexit. Con questo obiettivo finale in mente, il nostro Gruppo confermerà il voto favorevole a questo provvedimento.

Dichiarazione di voto della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 2674

Signor Presidente, colleghi senatori, signori membri del Governo, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, i prodotti di base sono "sostanze naturali o minerali trasformati, utilizzati in un processo di fabbricazione per la fornitura di prodotti finiti". Si tratta in sostanza delle cosiddette "materie prime", di vitale importanza per l'economia del nostro Paese e cruciali anche ai fini dello sviluppo delle moderne tecnologie rispettose dell'ambiente, come auto elettriche e fotovoltaico.

Il provvedimento che viene oggi sottoposto all'esame della nostra Aula del Senato concerne la ratifica da parte del nostro Paese di una serie di emendamenti adottati nel 2014 all'Aja per modificare ed aggiornare l'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base, risalente al lontano 1980. Tra le modifiche che è stato necessario imporre, ne figura anche una impostasi per tener conto dell'avvenuta apparizione dell'euro sui mercati finanziari internazionali.

L'obiettivo dichiarato degli emendamenti adottati all'Aja è quello di permettere al Fondo comune per i prodotti di base di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, essendosi ormai esaurite le contribuzioni degli Stati membri.

Da tempo, in effetti, i Paesi dell'Osce aderenti al Fondo comune, compreso il nostro, avevano manifestato l'indisponibilità a concedere ulteriori contribuzioni in assenza di una riforma globale del Fondo, della sua configurazione e dei suoi obiettivi.

Il Governo ci ha informati del fatto che gli emendamenti adottati all'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base non comportano nessun versamento da parte degli Stati membri ed anzi, al contrario, prevedono la cancellazione delle 10.000 azioni esigibili e dei corrispondenti debiti contratti per la loro sottoscrizione da parte dei membri.

Esisterebbe quindi un beneficio potenziale anche per noi, poiché la nostra Repubblica si vedrebbe cancellare azioni per quasi 2 milioni e 750 mila unità di conto ed il corrispondente onere potenziale a nostro carico. Ulteriori motivazioni che hanno portato alla predisposizione delle modifiche consisterebbero nell'esigenza di eliminare formulazioni diventate col tempo obsolete anche in relazione all'esigenza di rinnovare gli obiettivi del Fondo a trent'anni dalla sua istituzione.

Non vediamo in queste finalità nessun elemento che possa giustificare un voto contrario da parte del gruppo della Lega Nord Autonomie-Noi con Salvini, che invece annuncia il proprio sostegno a questa ratifica.

Dichiarazione di voto della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 2709

Signor Presidente, colleghi senatori, signori membri del Governo, la Corte penale internazionale è un essenziale presidio del diritto contro la pratica della barbarie, essendo competente a giudicare su reati come il genocidio, i crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra, anche se non sempre il suo coinvolgimento è stato politicamente opportuno o effettivamente neutrale.

La circostanza che la sua attivazione, tramite il deferimento di qualche personalità alla sua giurisdizione, dipenda dall'azione della procura della Corte, dall'iniziativa di uno Stato aderente o da un atto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha in effetti più volte condotto ad esiti controversi, lamentati soprattutto dai Paesi africani, che hanno contestato la natura politicamente persecutoria di alcuni procedimenti.

Fondata nel 2002 sulla base di uno Statuto approvato a Roma quattro anni prima, la Corte penale internazionale deriva dalle esperienze fatte dopo il secondo conflitto mondiale con i grandi processi istruiti contro i criminali di guerra nazisti e giapponesi rispettivamente a Norimberga e Tokyo, ma non vi hanno aderito né gli Stati Uniti, né la Russia né la Cina, cioè ben tre delle cinque potenze che nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU possono esercitare un diritto di veto sulle decisioni.

Il provvedimento sottoposto all'esame della nostra Assemblea oggi concerne la ratifica da parte del nostro Paese dell'emendamento con il quale viene soppresso l'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Questo articolo conteneva una misura transitoria di importanza non trascurabile, poiché permetteva ad un Paese che avesse accettato le competenze della Corte in materia di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione, di sottrarsi con una dichiarazione alla giurisdizione del tribunale relativamente ai crimini di guerra commessi sul suo territorio o da suoi cittadini, per i primi sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto di Roma nei suoi confronti. Introducendo questo emendamento si è in pratica rimossa una riserva, disposta originariamente soltanto in favore dei nuovi Stati aderenti alla Corte penale internazionale, nessuno dei quali potrà in futuro sospendere eventuali procedimenti a carico per crimini di guerra nei primi sette anni di sottoposizione ai poteri di quel tribunale.

In nessun caso, l'articolo 124 dello Statuto di Roma si applicherebbe peraltro al nostro Paese, per cui riteniamo in larga misura irrilevante questa misura. Si tratta però di un'ulteriore compressione della sovranità nazionale degli Stati, circostanza che ci rende comunque scettici sui risultati cui condurrà. Anche per questo motivo, il gruppo della Lega Nord Autonomie-Noi con Salvini si asterrà su questo specifico provvedimento.

La Corte penale internazionale, di per sé, è un'istituzione preziosa. Ma c'è il rischio che un domani qualche procuratore esuberante la attivi anche contro di noi, magari per contestarci come un crimine contro l'umanità il respingimento dei migranti economici o qualche altra iniziativa adottata dalle nostre Forze dell'ordine a difesa della legalità nel nostro Paese.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2620:

sull'articolo 4, la senatrice Pezzopane avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Sibilia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2184:

sulla votazione finale, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1828:

sull'articolo 2, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Comaroli, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Esposito Stefano, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Lucidi, Malan, Merloni, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Tronti, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gasparri (*dalle ore 11*) e Lanzillotta (*dalle ore 13,30*) per attività di rappresentanza del Senato; Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Compagnone, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Tarquinio;

9a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Campanella;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Munerato, entra a farne parte il senatore Campanella;

11a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Zizza, entra a farne parte la senatrice Munerato.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 19 aprile 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 4a Commissione permanente (Difesa), approvata nella seduta dell'11 aprile 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Piano d'azione europeo in materia di difesa" (COM (2016) 950 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 196).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro beni e att. cult.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (2810)

(presentato in data 04/05/2017)

C.4314 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.4252)

onn. Fiorio Massimo, Cenni Susanna, Prina Francesco, Mongiello Colomba, Terrosi Alessandra

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (2811)

(presentato in data 04/05/2017)

C.302 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.3674).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

- a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016;
- b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011;
- c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011;
- d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010;
- e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007;
- f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016;
- g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011;
- h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (2812)

(presentato in data 04/05/2017):

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi:

- a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016;
- b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
- c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007;
- d) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;
- e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011;

- f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013;
- g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003;
- h) Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014;
- i) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006;
- l) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016;
- m) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007 (2813)
(presentato in data 04/05/2017);
Regione Friuli-Venezia Giulia
Misure urgenti in materia di contrasto al bullismo (2814)
(presentato in data 04/05/2017);
Regione Friuli-Venezia Giulia
Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti (2815)
(presentato in data 04/05/2017).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Nico D'Ascola ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: D'Ascola. - "Riforma dell'istituto della legittima difesa" (2787).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in quiescenza Maurizio Gemignani a presidente della Lega navale italiana (n. 105).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 24 maggio 2017.

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 2 maggio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto *p*), della legge 12 luglio 2011, n. 112, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. CCI*, n. 5).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della regione Emilia-Romagna afferente "Risoluzione per esprimere l'auspicio che le Camere intervengano per garantire colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 52 del Codice Penale e che le spese legali siano rimborsate dallo Stato alla vittima assolta".

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (n. 120).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Berger, Puppato, Albano, Amati, Bencini, Cuomo, Dalla Zuanna, Favero, Giacobbe, Ginetti, Guerrieri Paleotti, Lai, Lanièce, Liuzzi, Manassero, Mastrangeli, Moscardelli, Orellana, Padua, Pagliari, Panizza, Pezzopane, Scalia e Spilabotte hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07436 della senatrice Idem.

Interrogazioni

[MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che

la cava Monti, sita nel comune di Maddaloni (Caserta), è un'ex cava di tufo utilizzata in passato per la costruzione di edifici divenuti simbolo della città di Caserta, quali la celebre reggia vanvitelliana. Nel corso degli anni, il sito è stato destinato a discarica, divenendo successivamente luogo di abbandono abusivo di rifiuti speciali e tossici, come le batterie delle auto;

nel corso della XVII Legislatura, ed in particolare a partire dal 29 luglio 2015, nell'ambito dell'affare assegnato n. 590, riguardante le problematiche dell'ex cava di tufo Monti, la 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha svolto un intenso e approfondito lavoro, attraverso lo studio e la valutazione di dati e documenti, nonché attraverso un ciclo di audizioni informali, al fine dichiarato di giungere alla conoscenza dello stato dell'arte per elaborare proposte concrete o indirizzi necessari per la risoluzione delle problematiche ambientali;

considerato che:

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato n. 590, il 31 marzo 2016 è stata approvata dalla 13^a Commissione unanimemente la risoluzione Doc. XXIV n. 58;

la risoluzione prevede una serie di impegni in capo al Governo, tra i quali figurano i seguenti: svolgere nelle sedi istituzionali opportunamente individuate un ruolo di supervisione nazionale anche al fine di sollecitare le amministrazioni territorialmente competenti ad inserire il sito dell'ex cava di tufo Monti nell'anagrafe dei siti da bonificare; realizzare le azioni di sollecito per la messa in sicurezza del sito, adottando tutte le misure necessarie, anche attraverso un sistema di recinzione che impedisca l'accesso a persone o animali, attraverso interventi atti ad isolare le fonti inquinanti delle matrici ambientali, nonché disponendo l'intervento dei Carabinieri del NOE (nucleo operativo ecologico) per impedire l'ulteriore conferimento illegale dei rifiuti, nonché avvisando la cittadinanza nelle forme più idonee (per esempio con specifica cartellonistica) per dare la più ampia diffusione alla pericolosità del sito e comunque a garantire l'inserimento del sito in un programma di vigilanza e controllo del territorio per la repressione dei conferimenti illegali dei rifiuti; comunicare alle Camere i risultati conseguiti mediante un'informativa periodica delle azioni poste in essere;

inoltre, il Governo si è impegnato a "proporre e concordare con la regione Campania l'integrazione dell'accordo affinché le risorse siano finalizzate alla progettazione della bonifica, anche utilizzando la relazione tecnica del consulente della procura di Santa Maria Capua Vetere - previa integrazione, se necessaria - come caratterizzazione onde evitare l'impiego di ulteriore tempo e risorse per indagini integrative; destinando prioritariamente le risorse, previste per le indagini integrative, per prosciugare l'area, per canalizzare le fumarole, per un *capping* sommario e per un barrieramento laterale e di fondo del corpo rifiuti; tali adempimenti permetteranno l'arresto della contaminazione";

considerato inoltre che:

con note formali del 21 luglio e del 12 ottobre 2016 la prima firmataria del presente atto, anche in qualità di relatrice dell'affare assegnato citato, ha richiesto informazioni, ai soggetti istituzionali coinvolti, in merito alle azioni intraprese ovvero programmate e circa le tempistiche previste per l'assolvimento degli impegni assunti in sede parlamentare, considerata la gravità delle problematiche ambientali persistenti;

la prima firmataria del presente atto riceveva il 15 febbraio 2017, tramite *email*, una nota inviata dal Comune di Maddaloni, con protocollo n. 3719, avente come oggetto "Trasmissione sopralluogo nell'area dell'ex Cava Monti", dalla quale si evinceva che da un sopralluogo del tecnico incaricato dal Comune era stata rilevata fuoriuscita di fumo dal terreno dovuta ad una azione esotermica in atto nel sottosuolo (cosiddette fumarole), e che lo stesso tecnico evidenziava nella sua relazione la presenza di rifiuti edili in superficie con probabile presenza di amianto, oltre alla presenza di varie tipologie di rifiuti, tra cui anche pneumatici fuori uso;

considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:

sarebbe stato convocato un tavolo tecnico per l'avvio della procedura di gara finalizzata all'affidamento del piano delle indagini integrative nell'area dell'ex cava Monti per il 16 marzo 2017;
dalla bozza di capitolato speciale di appalto del Comune di Maddaloni si evince che non è stato tenuto in considerazione l'impegno assunto dal Governo con riferimento alla possibilità di integrare la relazione tecnica già elaborata dal consulente tecnico della Procura di Santa Maria Capua Vetere;
secondo un articolo de "il Mattino di Caserta" del 17 marzo, intitolato "È nuovo allarme fumarole", il commissario straordinario De Lucia ha lanciato l'allarme preoccupato dalle continue emissioni gassose e da un possibile smottamento dei terreni di copertura dell'invaso; lo stesso ha lamentato la mancanza della progettazione delle opere, la pianificazione dell'eventuale bonifica o messa in sicurezza, il ripristino ambientale dell'invaso contenente circa 300.000 tonnellate di rifiuti speciali e l'impossibilità di redigere il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (Dubri);

nell'articolo de "il Mattino di Caserta" del 19 aprile intitolato "Ex cava Monti, nuove fumarole", si evidenzia che "Il Comune ha completato tutti gli iter amministrativi propedeutici, la recinzione dell'area e predisposto pure il capitolato d'appalto degli interventi. Ma manca il placet sulla progettazione delle opere, pianificazione di un'eventuale bonifica o messa in sicurezza e infine il ripristino ambientale dell'invaso. La situazione è paradossale: ci sono i soldi, gli atti amministrativi ma manca la validazione degli interventi";

considerato infine che ad avviso degli interroganti, quindi, rispetto agli impegni formalmente assunti con la citata risoluzione, l'unico che sia stato fino ad oggi adempiuto risulta essere la recinzione dell'area, che tra l'altro la prima firmataria ha avuto modo di visionare personalmente in un sopralluogo,

si chiede di sapere:

quali azioni siano state sino ad oggi intraprese per garantire l'attuazione di tutti gli impegni assunti ed espressamente previsti nella citata risoluzione parlamentare;

se il Ministro in indirizzo stia svolgendo l'azione di supervisione e con quali modalità, se sia stato messo a conoscenza delle problematiche riscontrate dal Comune di Maddaloni e dalla Regione Campania e quali azioni conseguenti siano state intraprese;

quali siano gli impegni che risultino essere stati attuati, quali siano ancora in fase di attuazione e quali tempistiche si prevedano per l'adempimento;

quali siano i motivi per cui non siano state avviate azioni relative ad alcuni impegni assunti nonostante sia trascorso oltre un anno dall'approvazione della risoluzione;

quali siano i risultati conseguiti e per quale motivo non sia stata data alcuna informativa periodica alle Camere;

se non ritenga opportuno attivarsi affinché gli enti territorialmente competenti ottemperino agli impegni assunti e venga utilizzata la relazione tecnica del consulente della procura di Santa Maria Capua Vetere come caratterizzazione, onde evitare l'impiego di ulteriore tempo e risorse economiche per indagini integrative già espletate.

(3-03713)

[LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [COTTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che numerosi organi di informazione hanno riportato più volte nel corso degli ultimi anni la questione dei lavori inerenti al raddoppio ferroviario riguardante la tratta fra Campello sul Clitunno e Spoleto (Perugia), nell'ambito del potenziamento della tratta Orte-Falconara;

considerato che:

i lavori della tratta sono iniziati nel 2001, con l'appalto aggiudicato dalla cooperativa costruttori Argenta di Ferrara per un ammontare di 57,8 milioni di euro (al lordo del ribasso del 30,7 per cento);

il contratto stipulato prevedeva la consegna dell'opera compiuta nel corso del 2006; nell'aprile 2003 la società di costruzione ha subito un commissariamento giudiziale dovuto ad una grave situazione economica della stessa che ha portato, altresì, al mancato pagamento degli operai impegnati nel compimento dell'opera;

i lavori sono ripresi nel 2005, con la vincita del secondo appalto da parte della Cogel SpA, per un ammontare di 37 milioni di euro (a lordo ribassato);
secondo la convenzione stipulata con Rfi (Rete ferroviaria italiana), la Cogel SpA, composta da Seap costruzioni generali SpA e da Cornacchini Srl, avrebbe dovuto terminare l'opera entro 1.200 giorni lavorativi, quindi nel mese di settembre 2008; nell'estate 2009 (quando ancora i lavori non erano compiuti) la Cogel SpA ha sospeso i lavori per gravi inadempienze economiche della stessa;
nel marzo 2011 è stata indetta la terza gara di appalto, aggiudicata dalla Italferr, la quale ha affidato il cantiere all'associazione temporanea di imprese Tecnis SpA di Catania, composta da Cogip SpA, Pavesi & C. SpA e dall'Alstom Ferroviaria SpA;
l'appalto aggiudicato dalle tre aziende ammontava a 37,6 milioni di euro (al lordo del ribasso) con la previsione di consegna dell'opera nel giugno 2015;
nel novembre 2015, a lavori in corso, i vertici della Tecnis SpA di Catania sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sugli appalti Anas, divenendo così l'azienda oggetto di un'interdittiva antimafia prima e di un commissariamento straordinario poi, che portano ad un ennesimo blocco degli stipendi e dei lavori;
il 30 marzo 2016, in risposta alle proteste pacifiche degli operai, messe in atto presso la stazione di Campello, a causa del mancato pagamento di 4 mensilità, Rfi ha saldato parte delle fatture lasciate in sospeso dalla Tecnis SpA oramai in amministrazione straordinaria;
dopo 14 anni dall'inizio della gestione da parte della Coop costruzioni Argenta, il campo logistico comprendente una decina di grandi prefabbricati destinati ad alloggi per gli operai, uffici, officine e le stesse recinzioni risulta in completo stato di degrado,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se intenda intervenire, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché sia garantita l'assegnazione del quarto appalto a soggetti che garantiscano la conclusione dell'opera in tempi certi e sia verificata la correttezza nell'assegnazione di tutti i bandi tra il 2001 ed il 2015 concernenti il raddoppio ferroviario fra Campello sul Clitunno e Spoleto;
quali iniziative intenda intraprendere affinché si ponga rimedio all'annosa questione relativa al degrado riguardante il campo logistico.

(3-03715)

[ARACRI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

presso la "Casa San Gabriele" a Roma, gestita dall'Istituto dei fratelli di San Gabriele, dovrebbe essere disposto un centro per l'accoglienza di richiedenti asilo;
da notizie assunte, il centro dovrebbe accogliere circa 150-200 giovani stranieri, e si aggiungerebbe ad altri centri analoghi, presenti nell'area del 14° e 15° municipio di Roma;
lo stesso centro non avrebbe i requisiti urbanistici e di altra natura, come l'allacciamento alla fognatura comunale, idonei ad accogliere un numero così elevato di persone;
considerato che:
il centro è di fatto all'interno del parco dell'Insugherata, e ad oggi, non è dato sapere se verrà predisposto un adeguato servizio di polizia;
la notizia dell'insediamento di questo centro avrebbe immediatamente prodotto una svalutazione delle abitazioni, e di conseguenza, la presenza di questi giovani stranieri, per i quali non sembra essere previsto un piano occupazionale e di inserimento, determinerebbe un forte allarme sociale,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che si vogliano concentrare circa 150-200 persone in una struttura inadatta a ricevere un numero così elevato di individui;
quali misure intenda adottare una volta verificata la presenza, nei municipi 14° e 15°, di insediamenti per stranieri e zingari, che porterà sicuramente, ad avviso dell'interrogante, al propagarsi di azioni delinquenziali, rafforzate dall'insufficiente presenza delle forze di polizia.

(3-03716)

[GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [GAETTI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno* - Premesso che:

Michele Crapula è un *boss* affiliato a Cosa nostra (in particolare al *clan* Trigila) e condannato per diversi reati, fra i quali associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* del codice penale); in particolare Crapula ha rivestito il ruolo di reggente e di capo del *clan* al quale appartiene e per tali motivazioni il *boss* è stato condannato ed è attualmente detenuto;

di recente, il *clan* Trigila ed i *boss* affiliati sono saliti alla "ribalta" nazionale grazie ad alcune inchieste condotte dal giornalista Paolo Borrometi e pubblicate dalla testata giornalistica "La Spia", dall'agenzia di stampa "Agi", nonché riprese da alcuni organi di informazione nazionali;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il 25 marzo 2017, nell'istituto "Majorana" di Avola (Siracusa), si è svolta una conferenza che ha visto la partecipazione del dirigente scolastico, del professor Fabio Navaneri, del giornalista dottor Paolo Borrometi, della referente provinciale dell'associazione "Libera", dell'avvocato Lauretta Rinauro, del commissario di Polizia di Stato di Avola, del dottor Fabio Aurilio, del capitano dei Carabinieri di Noto, Sabato Landi, e del tenente della Guardia di finanza di Noto, Federico Vanni. Tale conferenza si è svolta nell'ambito del progetto educativo dal titolo "Semi di legalità"; sono stati trattati i temi della legalità e, fra gli interventi, il giornalista Paolo Borrometi ha illustrato gli affari mafiosi che vedono interessati il *boss* Michele Crapula ed alcuni familiari del capomafia;

l'avvocato della famiglia Crapula, nell'interesse dei figli del *boss*, avrebbe chiesto all'istituto scolastico di acquisire il video dell'evento e, soprattutto, di organizzare nella medesima scuola un convegno che prevedesse la partecipazione degli stessi congiunti del capomafia, per esercitare il "diritto di replica" e spiegare le ragioni per cui "il loro caro" delinque;

considerato, inoltre, che

a giudizio degli interroganti, è evidente come, in una terra quale quella in questione, dove i simboli sono importanti e in cui regna l'omertà (non essendoci pressoché nessuna denuncia), la richiesta dei familiari del capomafia vorrebbe rappresentare un atto intimidatorio nei confronti dell'istituto scolastico, affinché non vengano più organizzate conferenze che possano mettere "alla berlina" le responsabilità mafiose di chi delinque;

il giornalista Paolo Borrometi (insignito del titolo di "cavaliere della Repubblica" da parte del Presidente della Repubblica), a seguito della conferenza, ha denunciato alle forze dell'ordine di avere ricevuto pesanti minacce di morte,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intendano adottare i Ministri in indirizzo affinché siano favorite iniziative ispirate ai valori della legalità, come quella descritta, e venga altresì evitato che i familiari del capomafia Michele Crapula possano confrontarsi con gli studenti, a parere degli interroganti in un'intollerabile *par condicio* fra mafia e antimafia;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Ministro dell'interno affinché l'istituto scolastico di Avola possa essere tutelato da possibili ritorsioni mafiose;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per tutelare il giornalista Paolo Borrometi, già costretto a vivere sotto scorta da anni, affinché possa continuare a svolgere la sua azione di informazione libera, nonostante le pesanti minacce di morte che continua a ricevere.

(3-03718)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LAI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la strada provinciale 38, che collega i comuni di Olbia e di Tempio Pausania, è stata gravemente danneggiata a causa dell'alluvione che ha colpito i territori della Gallura nel novembre 2013. In particolare, nel tratto in località Monte Pinu si era creata una profonda voragine a causa della quale avevano perso la vita 3 persone;

il fatto ha comportato la necessità di chiudere un tratto della strada e di attivare una viabilità provvisoria, con un percorso alternativo molto più lungo e tortuoso, con evidenti disagi per i numerosi

automobilisti che ogni giorno transitano sulla strada. A distanza di quasi 4 anni dall'evento calamitoso la strada risulta ancora interrotta;

il soggetto attuatore dei lavori di ripristino risulta essere l'ANAS e per gli interventi erano stati stanziati oltre 10 milioni di euro sin dal 2014. Successivamente si è deciso di intervenire su altri tratti della strada ritenuti pericolosi e per i quali si prevedeva di realizzare una manutenzione straordinaria. Questo ha comportato un aumento dei costi e la necessità di integrare i finanziamenti per realizzare l'intero intervento;

la strada risulta particolarmente trafficata poiché collega i due centri più grandi ed importanti della Gallura, nei quali sono dislocati uffici e servizi essenziali. È evidente che la prolungata chiusura del tratto danneggiato dall'alluvione comporti disagi e danni ai cittadini, ai professionisti ed alle attività economiche della zona,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della prolungata chiusura di un tratto della strada provinciale 38, che collega i centri di Olbia e Tempio Pausania, danneggiato dall'alluvione del 2013;

se non ritenga necessario intervenire nei confronti del soggetto attuatore e verificare i motivi della mancata realizzazione degli interventi e della conseguente chiusura della strada che costringe quotidianamente numerosi automobilisti a transitare in un percorso alternativo molto più lungo e tortuoso;

se, nel caso in cui i motivi fossero legati all'insufficiente dotazione finanziaria, non ritenga urgente intervenire perché siano assicurate le risorse necessarie a portare a termine in tempi certi i lavori, consentendo la riapertura del tratto di strada.

(3-03714)

[LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [SERRA](#), [MORRA](#), [TAVERNA](#), [DONNO](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il giorno 2 maggio 2017 sono stati posti agli arresti domiciliari il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, e l'assessore per i lavori pubblici, Stefano Bucari, nell'ambito dell'operazione "Spada", condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza; i reati contestati sono di associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti (art. 353 del codice penale) e alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353-bis);

si apprende da notizie di stampa pubblicate su "il Fatto Quotidiano" lo stesso giorno che la Procura della Repubblica di Terni ritiene che il sindaco, in accordo con l'assessore, avrebbe pilotato appalti pubblici per anni, arrivando a creare un vero e proprio «monopolio perfetto nel territorio ternano nel settore degli appalti di servizi al medesimo raggruppamento di imprese cooperative»;

numeroso agenzie di stampa e quotidiani, tra cui il "Corriere dell'Umbria" del 4 maggio, riportano un estratto dell'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari Federico Bona Galvagno, che ha motivato la necessità dell'ordinanza per aver «posto in essere una serie di concatenate condotte illecite creando di fatto un vero e proprio sistema "contra legem" di aggiudicazione di tutti contratti pubblici relativi al Comune di Terni, quantomeno negli ultimi cinque anni, in aperta e insanabile violazione delle normative nazionali ed europee, sapendo di agire nella certezza che tale sistema c'era, c'è e ci sarà e che nessuna indagine o sussulto di legalità potrà far venir meno o da anche solo scalfirlo»;

gli appalti riguardano la manutenzione del verde pubblico in città e nei cimiteri, la gestione dei servizi cimiteriali e quella dei servizi turistici presso l'area della cascata delle Marmore, il tutto negli anni a cavallo tra il 2011 e il 2016, tutti predisposti e gestiti dall'attuale e dalla precedente Giunta municipale di Terni, come rivelato dagli stessi investigatori;

il meccanismo ha consentito, per oltre 5 anni consecutivi, la gestione del contratto al medesimo raggruppamento di cooperative sociali costituite in associazione temporanea di imprese, Alis, Ultraservizi, Gea e Asso, per un valore pari a svariati milioni di euro provenienti da risorse pubbliche;

considerato che:

l'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 dispone che i Consigli comunali vengono sciolti, su proposta del Ministro dell'interno, non solo per "gravi e persistenti violazioni di legge", ma anche per "impedimento permanente" del sindaco (lett. *b*), punto 1);

i gravissimi reati contestati, oltre all'incerta permanenza temporale dei provvedimenti limitativi della libertà personale del sindaco, riflettono direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini e compromettono, irrimediabilmente, la stessa funzionalità dell'ente e la funzionalità complessiva del sistema dei pubblici poteri locali;

l'art. 54, comma secondo, della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge»;

considerato inoltre che:

durante la seduta del Consiglio comunale di Terni del 3 maggio 2017, la vicesindaca Francesca Malafiglia, assumendo su di sé la funzione di primo cittadino, ha dichiarato che tale funzione è da considerarsi *pro tempore* e dipendente dagli sviluppi giudiziari, ma contestualmente non ha esposto al Consiglio comunale la riorganizzazione della macchina comunale, in termini di funzioni e deleghe;

sempre da notizie stampa, non ancora smentite, si apprende che anche la vicesindaca sarebbe indagata per la stessa vicenda, insieme all'assessore per l'ambiente del Comune di Terni, Emilio Giachetti;

l'articolo citato da "il Fatto Quotidiano", riporta che: «Di Girolamo è già imputato insieme ad altre 19 persone per turbativa d'asta in concorso per una vicenda diversa. Questo Comune adotta una sistematica violazione del quadro delle norme comunitarie degli appalti»;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

a prescindere dall'effettiva responsabilità penale del sindaco di Terni, che rimane costituzionalmente non colpevole sino a condanna definitiva, appare tuttavia necessario che anche le amministrazioni locali siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di "onorabilità" di coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche;

non è immaginabile un futuro per le nostre città basato su questi presupposti e fondato su un clima di incertezza giuridica e morale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare le procedure amministrative volte all'immediato scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguenziale nomina di un commissario per la gestione dell'ente.

(3-03717)

BRUNI - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nei primi mesi del 2017, la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, nell'ambito delle operazioni "Provvidenza" e "Provvidenza 2", ha proceduto all'arresto di Nicola Rucireta e, a distanza di pochi giorni, della moglie, Teresa Cordì, donna legata alla cosca dei Piromalli di Gioia Tauro in quanto sorella di Francesco Cordì, cognato del capo *clan*, Antonio Piromalli;

entrambi gli arrestati, secondo gli inquirenti, rappresenterebbero la testa di ponte per gli interessi della potente 'ndrina calabrese sul redditizio mercato turistico del Salento e della valle d'Itria;

in particolare, risulta che entrambi avrebbero costituito una società, la Sogenco Srl, con sede a Maglie (Lecce), operante nell'ambito dei vari servizi da rendere in importanti strutture turistico-ricettive della zona, in particolare, del territorio di Otranto (Lecce);

considerato che:

l'enorme flusso di denaro che sta movimentando il settore turistico del Salento è stato individuato dalla presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, Rosy Bindi, quale elemento di sicura attrazione di interessi criminali, tanto da evidenziare la necessità, oltre che di indagini specifiche sulle grandi strutture sorte negli ultimi tempi, anche di vigilare sull'uso degli ingenti fondi stanziati dalla Regione Puglia per la ristrutturazione delle strutture ricettive e alberghiere della zona;

l'imminente arrivo del periodo estivo, con le connesse assunzioni dei lavoratori "stagionali", e la concomitante campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative nel Comune di Otranto potrebbero essere in qualche modo condizionati dai rilevanti interessi della 'ndrangheta per il fiorente *business* generato dal settore turistico;

risulterebbe, peraltro, che nell'ultimo decennio Sogenco Srl (che gestiva diversi servizi nel villaggio Club Med e nell'*hotel* "Daniela") abbia intrattenuto rapporti economici e societari con delle imprese del territorio, tuttora operanti nel comparto turistico idruntino;

la crescente rilevanza di tale comparto nell'economia salentina, unitamente alle ipotizzate cointeressenze con associazioni malavitose, potrebbe costituire agile strumento nella raccolta di "consenso",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e quali siano le loro valutazioni; se e quali iniziative il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritenga di dover intraprendere, per quanto di sua competenza, affinché sia garantita ed adeguatamente monitorata la regolarità delle assunzioni dei lavoratori stagionali da parte delle società che gestiscono le strutture turistico-ricettive salentine;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno assumere iniziative che consentano il regolare e sereno svolgimento dell'imminente competizione elettorale nel Comune di Otranto, tenuto conto del rischio insito in quanto emerso nelle indagini richiamate, in particolare in ordine alla possibilità di controllo delle imprese turistiche e di servizi operanti nel territorio, finalizzato anche ad influenzare indebitamente l'esito delle elezioni amministrative.

(3-03719)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BATTISTA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il Documento di economia e finanza 2017, oltre a descrivere l'attuale quadro macroeconomico, definisce le future strategie economico-finanziarie del Governo;

rivede la stima per la spesa per il soccorso, al netto dei contributi della UE, l'assistenza sanitaria, l'alloggio e l'istruzione dei minori non accompagnati per 3,6 miliardi di euro per il 2016 (0,22 per cento del Pil) e per 4,2 miliardi di euro per il 2017 (0,25 per cento del Pil);

alla missione 27, dei 3.184 milioni di euro previsti, 1.088 milioni sono per rapporti con confessioni religiose e consistono nel riparto dell'8 per mille dell'IRPEF;

considerato che:

nella tavola III.2, "Stima della spesa sostenuta per la crisi migranti. Anni 2011-2017", si indica un totale costante (aggiornamento del 2017) pari a 4.304 milioni di euro;

nella successiva tabella R.1, "Impatto sull'indebitamento netto per categoria funzionale. Anni 2011-2017", l'importo di 4.304 milioni di euro, con riferimento all'aggiornamento del 2017, viene ripartito in 6 macrovoci: accoglienza e prima assistenza, pari a 2.759,1 milioni di euro; trasporti (incluse operazioni di soccorso), pari a 854,7 milioni di euro; assistenza sanitaria, pari a 250 milioni di euro; costi amministrativi (incluso l'esame delle domande di asilo), pari a 31,2 milioni euro; contributi alla Turchia (esclusi dal bilancio UE) pari a 98,9 milioni euro; altri costi e misure (istruzione), pari a 310 milioni di euro,

si chiede di sapere quali siano le missioni, i programmi e i capitoli del bilancio dello Stato 2017 a cui fare riferimento per la composizione della spesa di 4.304 milioni di euro.

(4-07452)

[LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [COTTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che:

in diverse Regioni del Centro Italia come Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio si sta procedendo all'aggiornamento del piano di tutela delle acque (PTA); l'articolo 121, comma 4, lett. d), del decreto legislativo 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", specifica che il PTA deve contenere

le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; l'art. 12-*bis* del regio decreto n. 1775 del 1933, così come sostituito dall'articolo 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, regola i provvedimenti di concessione, i quali sono rilasciati se non pregiudicano il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio dei bacini idrici;

il decreto ministeriale 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2004, ha introdotto il concetto di deflusso minimo vitale (DMV), definito come la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico e delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

alcune Regioni, come Abruzzo e Marche, hanno inserito alcuni protocolli di sperimentazione nei vari distretti idrografici, che sembrerebbero non essere soggetti alle norme vigenti sul DMV; i costi di tali sperimentazioni sono a carico del titolare di concessione o autorizzazione allo sfruttamento delle stesse acque che utilizzano per uso prevalentemente industriale o idroelettrico;

tali studi per le sperimentazioni sembrerebbero essere abitualmente procrastinate da alcuni concessionari, così da consentire ad i gestori di non essere soggetti al rispetto del DMV;

considerato infine che:

nell'impianto industriale delle Marmore (Terni), collegato con la cascata delle Marmore, potendo contare su un dislivello complessivo di 165 metri, il gestore non restituisce le acque ai piedi dello sbarramento ma a valle, a diverse centinaia di metri dall'opera di presa, interrompendo la continuità idraulica del fiume Velino per il quale, a monte dello sbarramento, nel precedente PTA era stata fissata una soglia di DMV superiore a 4 metri cubi al secondo;

la Regione Umbria, con delibera di Giunta n. 131 del 14 febbraio 2011, ha di fatto sospeso la definizione del deflusso minimo vitale nei corpi idrici superficiale introducendo dei protocolli di sperimentazione e posticipando *sine die* le misure V1O, V2P e V3O del piano di tutela delle acque del 2009 con la motivazione dell'adeguamento al piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale;

per l'Umbria è in fase di completamento l'aggiornamento del piano regionale di tutela delle acque così come indicato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1646 del 28 dicembre 2016;

nell'aggiornamento del PTA della Regione Umbria sono state ancora riproposte attività di sperimentazione senza sapere a quali risultati hanno portato le precedenti, effettuate dopo la delibera di Giunta regionale n. 131 del 14 febbraio 2011;

la Regione, in riferimento alla misura B07 (determinazione e applicazione dell'ecological flow) dell'aggiornamento del piano regionale di tutela delle acque, ha accolto tutte le osservazioni della multinazionale ERG riguardanti i protocolli di sperimentazione; inoltre per definire l'azione B della misura B07 è stato stabilito che il valore di partenza riguardante l'attività di sperimentazione sia riferita al valore di portata attualmente rilasciata dall'utente, in precedenza già individuata in sede di concessione o aggiornata mediante comunicazioni da parte dell'autorità competente (aggiornamento piano di tutela, pag. 131) e non dal DMV previsto in concessione, o in mancanza, da quello individuato dall'Autorità di bacino, così come era stato definito dalla Regione stessa in prima stesura delle misure del PTA,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della pratica evidenziata e se intenda provvedere alle opportune verifiche per garantire il rispetto delle norme ambientali nazionali;

se intenda attivarsi affinché sia verificata la correttezza delle procedure nella deroga per la sperimentazione ad ERG SpA per la concessione nel sito della cascata delle Marmore;

se non ritenga che sia opportuno garantire un DMV pari ad almeno a 4 metri cubi al secondo per rendere fruibile ad ogni orario la cascata delle Marmore, anche al fine di promuovere un'azione di promozione turistica e *marketing* territoriale che contribuisca a dare nuovo slancio al turismo regionale, che ha subito un calo stimato del 40 per cento ed è in forte difficoltà dopo i gravi eventi sismici;

se intenda attivare le procedure ispettive e conoscitive di competenza sulle concessioni dei bacini idrici nel territorio nazionale per verificare, ove presenti, gli eventuali risultati o il protrarsi dei protocolli di sperimentazione.

(4-07453)

[BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [GIARRUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [SANTANGELO](#), [FATTORI](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [PETROCELLI](#), [CIOFFI](#), [CATALEO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

Premesso che risulta agli interroganti che il liceo "Giotto Ulivi" di Borgo San Lorenzo (Firenze) avrebbe inviato nel mese di marzo 2017, nelle date dal 20 al 25, due studenti di una classe quarta dell'indirizzo agrario a sostenere uno *stage* presso la comunità "Il Forteto";

considerato che anche in passato, al progetto educativo portato avanti da Rodolfo Fiesoli, fondatore della cooperativa e autore degli abusi e violenze, nelle scuole elementari, medie e superiori nella zona del Mugello, hanno collaborato gli educatori Giovanni Aversa, Elisa Baldini, Valentina Ceccherini, Simone Provenzano, Serena Timpano, Mauro Zingrini e gli insegnanti Luana Collacchioni, Wilma Chillari, Sonia Materassi, Anna Guidarelli, Sandra Vigiani e Antonio Venneri, come si può leggere su "Il libro dimenticato dalla scuola" a cura di Rodolfo Fiesoli, Falco editore 2009;

inoltre, Rodolfo Fiesoli, denominato il "profeta", era stato condannato già nel 1985 con l'accusa di abusi sui minori ospiti della comunità, abusi che, a parere degli interroganti, gli educatori a vario titolo non potevano non conoscere;

Fiesoli è il fondatore della cooperativa a cui il Tribunale dei minori di Firenze affida da un trentennio i ragazzi provenienti da famiglie disagiate;

considerato infine che:

la vicenda a tutti gli effetti continua a produrre gravi anomalie e omissioni, a partire dagli ultimi fatti accaduti;

a parere degli interroganti, è opportuna l'emanazione di una circolare indirizzata alle scuole di ogni ordine e grado che informi circa la grave vicenda di abusi perpetuata nella comunità Il Forteto, anche al fine di evitare che si possano ripetere fatti analoghi a quelli dell'istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, ovvero che vengano inconsapevolmente inviati i propri studenti presso una struttura dove la sicurezza dei minori è stata messa più volte a rischio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché siano verificati i motivi per cui il liceo Giotto Ulivi abbia inviato propri studenti a intraprendere uno *stage* formativo in un luogo dove la sicurezza dei minori è stata messa più volte a rischio;

se risulti che gli educatori citati, che hanno collaborato con Rodolfo Fiesoli, abbiano ancora a che fare con i minori e, in caso affermativo, in quale forma e con quali modalità;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non ritenga opportuno attivare opportune procedure ispettive affinché siano evidenziati e resi noti i dettagli sugli insegnamenti impartiti ai minori che hanno partecipato al progetto educativo del "profeta".

(4-07454)

[BARANI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il palazzo Carafa e la cappella del Monte di Pietà, ubicati nel centro storico di Napoli al civico 114 di via San Biagio dei Librai, costituiscono beni dall'estremo interesse culturale e, pertanto, irrinunciabili alla libera fruizione da parte di una vasta gamma di utenti;

il Monte di Pietà fu fondato nel 1539, dopo un decreto di Carlo V, da alcuni nobili napoletani per combattere l'usura elargendo prestiti senza scopo di lucro. Nel 1574 venne istituita una confraternita

per la gestione del Monte di Pietà che ebbe come prima sede, nel 1592, il palazzo Carafa d'Andria e successivamente fu acquisito anche un palazzo di Girolamo Carafa per consentire l'ampliamento dell'istituzione. Tra il 1597 e il 1603 fu realizzato il palazzo con annessa cappella. Nella cappella del Monte di Pietà sono custodite e possono essere ammirate opere di Belisario Corenzio, Cosimo Fanzago, Giuseppe Bonito, Bernardo Cavallino, solo per citarne alcune;

questi beni, di proprietà dell'allora Banco di Napoli, sono entrati a far parte del patrimonio del gruppo Intesa Sanpaolo a seguito delle varie fusioni, e sono ora stati posti in vendita con il fondato pericolo che possano essere sottratti alla libera fruizione dei cittadini e dei turisti e che possano perdere la loro funzione di bene culturale e storico-architettonico, snaturandone peraltro la funzione socio-culturale;

gli edifici sono sottoposti a vincolo e, in caso di una loro cessione, vi è il rischio concreto che possano perdere la loro naturale funzione per essere trasformati in struttura commerciale o altra attività che ne limiti o ne inibisca la fruizione a terzi di carattere turistico, storico e culturale;

potrebbero essere, invece, inseriti nel polo museale di Intesa Sanpaolo di cui fa parte anche palazzo Zevallos, in via Toledo, che custodisce numerosi capolavori artistici ed è centro di eventi e mostre;

il palazzo Carafa e la cappella del Monte di Pietà dovrebbero conservare la loro funzione pubblica e restare meta accessibile della cittadinanza e dei turisti;

il Mezzogiorno non può ulteriormente essere depauperato dei suoi tesori d'arte. Questi edifici, inoltre, rappresentano, per la loro storia, specialmente per questa parte del nostro Paese un simbolo forte e pregnante della lotta contro l'usura e la povertà e la loro vendita a privati non farebbe che cancellare un'altra memoria della ricca e importante storia del nostro Mezzogiorno e del nostro Paese, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'ipotesi di una cessione degli edifici a terzi da parte dell'attuale proprietà e come valuti tale eventualità;

se non ritenga, alla luce del loro interesse storico, architettonico, culturale e turistico, di assoggettare detti beni a vincoli che ne garantiscano anche per il futuro la fruizione pubblica.

(4-07455)

[COMPAGNA](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

il sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Nino Di Matteo, trasferito alla Procura nazionale antimafia in qualità di sostituto procuratore, avrebbe dichiarato di non voler assumere tali funzioni e tale ruolo e, quindi, di chiedere l'"applicazione" alla Procura di provenienza;

in molte e significative città italiane, previa deliberazione dei Consigli comunali, al magistrato sono state conferite onorificenze da lui accettate in pubbliche manifestazioni;

tale diritto al conferimento e all'accettazione di onorificenze a magistrati in servizio era stato a suo tempo esplicitamente escluso dai Padri costituenti a presidio e a garanzia della loro autonomia ed indipendenza di giudizio,

si chiede di conoscere:

se il Ministro della giustizia ritenga che il conferimento di una cittadinanza onoraria, specie se ripetuta sistematicamente, sia compatibile con i doveri di osservanza e di rispetto dell'indipendenza della magistratura che esigono l'impedimento di atti che importino influenze e condizionamenti e se il Ministro dell'interno non ritenga di imporre o suggerire ai Comuni un uso dignitoso e adeguato alla solennità del gesto di eventuali conferimenti di cittadinanze onorarie;

se il meccanismo del trasferimento alla Procura nazionale antimafia di magistrati che poi, immediatamente o meno, chiedano ed ottengano l'applicazione alla sede ed all'ufficio di provenienza, implichi che debba essere loro corrisposta l'indennità di trasferta, e, in caso positivo, quale sia l'importo di tale indennità che spetterebbe al dottor Di Matteo qualora si realizzasse il suo intendimento.

(4-07456)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le

Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03716, del senatore Aracri, sul centro di accoglienza per richiedenti asilo in strutture all'interno del parco dell'Insugherata a Roma;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03718, del senatore Giarrusso ed altri, sullo svolgimento di una conferenza sulla legalità in una scuola di Avola (Siracusa);

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03715, del senatore Lucidi ed altri, sui lavori di raddoppio ferroviario della tratta fra Campello sul Clitunno e Spoleto (Perugia);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03713, della senatrice Moronese ed altri, sulla bonifica dell'ex cava Monti a Maddaloni (Caserta).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07439 del senatore Centinaio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 816a seduta pubblica del 3 maggio 2017, a pagina 96, l'interpellanza 2-00465 *p.a.*, del senatore Mario Ferrara ed altri, si intende indirizzata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro per gli affari regionali.

